

Informazione Filosofica

**Rivista quadrimestrale a cura dell'Istituto
Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici**

N. 16/17 – giugno/dicembre 2025

Nuovi Paradigmi Giuspolitici



Centro Ricerche e
Formazione
UNITRE



Direttore Scientifico: Silvio Bolognini (Università eCampus)

Comitato Scientifico: Paolo Becchi (Università di Genova), Rolando Bellini (Accademia di Brera – Milano), Enrico Bocciolesi (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo), Alessandro Bolognini (Università eCampus), Mario Ciampi (Università Guglielmo Marconi), Massimo De Leonardis (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano), Franco Giuseppe Ferrari (Università Bocconi), Stefano Bruno Galli (Università degli Studi di Milano), Adria Velia González Beltrones (Universidad de Sonora, México), Pier Francesco Lotito (Università degli Studi di Firenze), Sergio Guido Luppi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano), Marco Marinacci (Università eCampus), Narciso Martínez Morán (UNED – España), Eloy Martos Nuñez (Universidad de Extremadura, RIUL – España), Roberto Montanari (Università Suor Orsola Benincasa – Napoli), Aldo Ocampo González (CELEI, Chile), Mario Pesce (Università di Roma Tor Vergata), Marina Simeone (Università eCampus)

Comitato Tecnico-editoriale: Caterina Mazziotti di Celso, Alberto Pesce, Roberta Simeone, Luca Siniscalco, Attilio Cristiano Vaccaro Belluscio

Segreteria di redazione: Anna Cattaneo

Per l'invio dei contributi originali, non inviati ad altre riviste (il testo, corredato di un *abstract* in inglese e uno nella lingua di stesura del saggio, ciascuno non più di 500 caratteri, spazi inclusi, e di 5 *key words*, deve essere privo di indicazioni relative all'autore; in un *file* a parte va spedita un documento con nome/cognome, titolo, istituzione di appartenenza, email; vanno seguite le norme redazionali disponibili online sul sito www.informazionefilosofica.it nella sezione dedicata): info.informazionefilosofica@gmail.com

I contributi destinati alla pubblicazione nelle sezioni “Autori e Idee” e “Tendenze e dibattiti” vengono preventivamente sottoposti a procedura di *double-blinded peer review* (revisione a “doppio cieco”). Il Comitato Scientifico si avvale di esperti esterni nel processo di revisione tra pari a doppio cieco. La Direzione editoriale può in ogni caso decidere di non sottoporre ad alcun *referee* l'articolo, perché giudicato non pertinente o non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. I contributi non pubblicati non saranno restituiti

Il Codice Etico di *Informazione Filosofica* è consultabile all'indirizzo web www.informazionefilosofica.it

Proprietà: CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE
Via Ariberto 11 – 20123 Milano (MI)
www.unitremilano.education.it

Editore: Armando Editore
Via Leon Pancaldo 26 – 00147 Roma
www.armandoeditore.it

La denominazione ed il marchio dell'Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici sono di proprietà del CRIFU, cui appartiene anche la testata «Informazione Filosofica». Fondatori dall'Istituto sono l'avv. Mario Giacomini e famiglia e l'avv. Gerardo Marotta, già presidente dell'Istituto Filosofico italiano di Napoli.

Sito della rivista: www.informazionefilosofica.it

Direttore responsabile: Silvio Bolognini

ISSN: 2724-1637

ISBN: 979-12-985245-5-2

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	3
INTRODUZIONE: NUOVI PARADIGMI GIUSPOLITICI	5
AUTORI E IDEE	8
Oltre il paradigma della globalizzazione? di <i>Silvio Bolognini</i>	10
Organicismo e “grado zero” della politica di <i>Francesco Ingravalle</i>	38
Attualità di un principio: la solidarietà di <i>Domenico Siclari</i>	55
Legislación española acerca del colectivo de la tercera edad di <i>María José Bravo Bosch</i>	67
TENDENZE E DIBATTITI	92
I paradigmi di accountability e liability: l’impatto della IA sui nuovi profili della responsabilità di <i>Simone Saccomani</i>	94
Nuovi paradigmi di comportamento. Come interpretarli? di <i>Emilio Mondani</i>	109

Presentazione

Con il fascicolo nr. 1 (2020), dedicato alla riflessione filosofica sull'Ermeneutica del "Ponte" e del "Muro" e sulla metodologia che vi si accompagna, è rinata *Informazione Filosofica*. Torna così presente nel dibattito accademico nazionale – con una contestuale apertura internazionale – e nella riflessione filosofica in genere una pietra miliare della tradizione editoriale italiana, espressione di ricerca teoretica, storico-filosofica e comparatistica.

Riteniamo dunque doveroso tratteggiare la storia della rivista, segnalandone le peculiarità essenziali. Nata nel 1990 come rivista bimestrale, *Informazione Filosofica* esce a cura dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (con sede a Napoli) in collaborazione con l'Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici (con sede a Milano), del quale anche la nuova serie è emanazione diretta. L'ampia Redazione Scientifica, supportata dall'eccellente Comitato Scientifico (che vide la presenza, fra gli altri, dei filosofi Remo Bodei, Domenico Losurdo, Paul Ricoeur, Paolo Rossi e Franco Volpi) e dai numerosi collaboratori, realizzò ben 35 pubblicazioni nell'arco dei sette anni di vita del progetto culturale, conclusosi nel 1997.

Scopo primario della pubblicazione era offrire ai lettori un panorama ampio e variegato della tradizione filosofica occidentale (ma non solo), considerandone i fondamenti storici e teoretici, ma impegnandosi anche, al contempo, in un serrato approfondimento del dibattito attuale e in un accurato vaglio delle nuove prospettive di ricerca, nonché delle attività culturali – pubblicazioni, convegni e seminari – tramite cui i contenuti e il metodo proprio della filosofia vengono trasmessi e veicolati al pubblico contemporaneo.

Per sette anni, insomma, *Informazione Filosofica* ha tradotto in una sistematica rassegna l'evoluzione della filosofia italiana e internazionale, mettendo in evidenza autori e correnti, tendenze e dibattiti, libri, riviste, attività didattiche.

Oggi, a distanza di oltre due decenni, il progetto riprende vita, con rinnovato spirito e sotto l'egida del CRIFU – Centro Ricerche e Formazione UNITRE (Ente di Alta Formazione e Ricerca appartenente al RIUL (Red Internacional Universidades Lectoras) e del da tempo recente connesso Istituto Lombardo di Studi Filosofici e Giuridici. La presente pubblicazione si inserisce, con un nuovo Comitato scientifico e uno tecnico-editoriale, nel solco della tradizione della prestigiosa rivista. Una continuità ideale, questa, che si declina in una metamorfosi – un rinnovamento di forme e finalità. *Informazione Filosofica* diventa infatti un quadrimestrale e acquisisce un taglio pienamente accademico, incentrando il proprio focus sulla valorizzazione della storia delle idee e della filosofia alla luce di tematiche cogenti per la contemporaneità del nuovo millennio. I numeri, integralmente monografici, si presenteranno caratterizzati da una

struttura bipartita: la sezione “Autori e Idee” raccoglie i saggi più corposi, contraddistinti da un impianto critico rigorosamente scientifico e dedicati all’approfondimento di autori e/o percorsi tematici che permettano di gettare nuova luce sulla macrotematica di volta in volta affrontata; la sezione “Tendenze e dibattiti” include contributi che, mantenendo la medesima configurazione accademica, affrontano questioni più specifiche, spesso tramite “sconfinamenti” interdisciplinari, sempre toccando questioni di estrema rilevanza e centralità nel dibattito culturale contemporaneo.

A guidarci, nella serrata trattazione di questioni impellenti non soltanto sul piano della ricerca ma dell’esistenza umana concreta, intesa e vissuta nella sua fatticità, è lo splendido aforisma di Nicolás Gómez Dávila, il quale ci ricorda che, rifiutando ogni giustificazionismo acritico e ogni subordinazione alla vulgata corrente e al *sensus communis*, “il filosofo non è portavoce della sua epoca, ma angelo prigioniero nel tempo”.

Introduzione

Nuovi Paradigmi Giuspolitici

Negli ultimi decenni, la filosofia del diritto e della politica è stata sollecitata da trasformazioni pervasive e radicali, che hanno investito simultaneamente i contesti normativi, istituzionali e culturali delle società contemporanee. Processi quali la globalizzazione economica, la rivoluzione digitale, l'emergere della questione ecologica e il riassetto delle forme del potere pubblico hanno progressivamente messo in discussione categorie concettuali consolidate, imponendo una riconsiderazione critica dei paradigmi attraverso cui il diritto e la politica hanno tradizionalmente interpretato se stessi.

Nozioni come sovranità, legittimità, autorità, responsabilità e giustizia, che hanno costituito a lungo l'ossatura teorica della modernità giuridico-politica, appaiono oggi sottoposte a una tensione strutturale. Da un lato, esse continuano a rappresentare riferimenti imprescindibili per l'ordinamento e per l'azione politica; dall'altro, risultano sempre meno adeguate a descrivere e governare dinamiche caratterizzate da una crescente complessità, da una pluralità di livelli decisionali e da un intreccio inedito tra poteri pubblici e attori privati, dimensione statale e governance globale.

In questo scenario si affermano nuove categorie interpretative – dalla digitalizzazione alle sfide biopolitiche e al tema della governance multilivello – che non si limitano ad affiancare i modelli tradizionali, ma ne sollecitano una revisione complessiva. Il diritto è chiamato a confrontarsi con fenomeni che eccedono i confini dello Stato-nazione e che mettono in crisi la distinzione classica tra pubblico e privato; la politica, a sua volta, sembra oscillare tra la rivendicazione di spazi decisionali autonomi e una progressiva delega a forme di regolazione tecnocratica, algoritmica o emergenziale.

Il presente fascicolo si colloca all'interno di questa cornice problematica, assumendo come oggetto di indagine le trasformazioni contemporanee dei paradigmi giuspolitici. L'intento non è quello di proporre una lettura univoca o normativa di tali mutamenti, bensì di offrire un terreno di confronto critico tra prospettive filosofiche, giuridiche e giuspolitiche differenti, capaci di illuminare tanto le radici storiche quanto le implicazioni concettuali e pratiche delle dinamiche in atto.

A tal proposito, i contributi raccolti esplorano, da angolature diverse, la crisi e la ridefinizione della sovranità, i nuovi orizzonti del diritto pubblico e del diritto globale, l'impatto delle tecnologie emergenti sui processi decisionali e sui diritti fondamentali, nonché le tensioni generate dalla questione della giustizia intergenerazionale.

Particolare attenzione è dedicata ai modelli giuspolitici che si delineano nello spazio intermedio tra Stato, mercato e società civile, così come alle declinazioni biopolitiche della governance contemporanea, sempre più orientata a una gestione integrata – e talvolta problematica – della vita, dell’ambiente e delle risorse planetarie.

In questa prospettiva, il fascicolo di *Informazione Filosofica* intende contribuire a una riflessione che non si limiti a registrare il mutamento dei paradigmi, ma che ne interroghi criticamente i presupposti, le aporie e le conseguenze. In gioco non è soltanto l’adeguamento degli strumenti giuridici e politici alle sfide del presente, ma la possibilità stessa di ripensare le forme della convivenza, della decisione e della responsabilità in un mondo segnato da interdipendenze globali e da trasformazioni tecnologiche di portata sistemica.

Autori e Idee

Oltre il paradigma della globalizzazione?

di *Silvio Bolognini**

ABSTRACT (ITA)

Il contributo analizza la ridefinizione dei paradigmi giuridici e politici nell'Occidente contemporaneo alla luce delle trasformazioni indotte dalla globalizzazione neoliberista e dall'innovazione tecnologica. Muovendo dalla crisi della sovranità statale e dall'affermazione di una governance multilivellare, il lavoro individua una serie di assi strutturali del paradigma dominante: la centralità del partenariato pubblico-privato, l'orientamento della crescita verso la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale, lo slittamento della politica verso forme di tecnocrazia data-driven e l'identificazione dell'innovazione tecnologica quale driver non solo economico ma anche sociale. Particolare attenzione è dedicata alla dimensione urbana, assunta come laboratorio privilegiato di implementazione del paradigma attraverso il modello della smart city e degli urban living labs. L'analisi mette in luce le implicazioni giuridiche e politiche di tali processi, soffermandosi sui rischi di neutralizzazione della decisione politica, di compressione dei diritti fondamentali e di ridefinizione problematica dei concetti di cittadinanza, partecipazione e inclusione. Il contributo si conclude interrogandosi criticamente sulla distanza tra la narrazione emancipativa del paradigma emergente e gli effetti sociali concreti nelle società urbane contemporanee.

Parole chiave: globalizzazione, neoliberismo, innovazione, governance, smart city

Beyond the Paradigm of Globalization?

by *Silvio Bolognini*

ABSTRACT (ENG)

This paper examines the redefinition of legal and political paradigms in contemporary Western societies in the context of neoliberal globalization and accelerated technological innovation. Starting from the erosion of national sovereignty and the rise of multi-level governance, the analysis identifies a set of structural pillars of the dominant paradigm: the centrality of public-private partnerships, the reorientation of growth towards environmental sustainability and social inclusion, the progressive shift of politics towards data-driven technocracy, and the recognition of technological innovation as a key driver of economic and social development. Particular emphasis is placed on the urban dimension as a privileged arena for the implementation of this paradigm, notably through the smart city model and urban living labs. The paper highlights the legal and political implications of these processes, focusing on the risks of depoliticization, the weakening of democratic decision-making, and the reconfiguration of concepts such as citizenship, participation and inclusion. The analysis ultimately questions the gap between the emancipatory narrative of the emerging paradigm and its tangible social outcomes in contemporary urban societies.

Keywords: globalization, neoliberalism, innovation, governance, smart city

* Università eCampus

Introduzione

La ridefinizione delle cornici teoriche e, all'interno di esse, degli assunti concettuali del diritto e della politica prefigura e configura quelle che possiamo definire nuove (totalmente o parzialmente) modalità espressive del paradigma della globalizzazione giuspolitica dominante, rielaborazione di visioni e di conseguenti costrutti consolidati prodotta dai mutamenti in atto nella dimensione socio-economica reale, che il diritto e la politica sono chiamati a disciplinare e, presuntivamente, ad orientare; mutamenti massicciamente innescati dall'avvento e dalla diffusione delle nuove tecnologie, pilastro della società postmoderna, globalizzata, pervasa e multilivellaramente plasmata dal digitale, dal piano individuale a quello sistemico, come dimostra la concettualizzazione di locuzioni divenute parte integrante del linguaggio comune, come "identità digitale", "transizione digitale" ed "economia digitale".

Se volessimo individuare gli assi portanti dei nuovi "sub-paradigmi" in questione, concentrando l'attenzione sull'Occidente e sull'Europa in particolare, potremmo identificarne almeno cinque, strettamente correlati e complementari:

1. la perdita di sovranità degli Stati nazionali in favore di una *governance* definita "multilivellare";
2. la centralità acquisita dalla formula del partenariato pubblico-privato;
3. la polarizzazione della crescita perseguita verso la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale (rilette in chiave funzionale al costrutto ideologico di riferimento);
4. l'accelerazione dello slittamento della politica verso la tecnocrazia;
5. l'identificazione dell'innovazione tecnologica quale *driver* di sviluppo anche sociale (*social innovation*) ed il processo correlato di "transizione digitale".

Per quanto approcciabili singolarmente, questi stessi sub-paradigmi possono essere altresì verosimilmente identificati come "*pillars*" del paradigma dominante, assi portanti del *framework* giuspolitico che definisce orizzonte e perimetro della società occidentale postmoderna.

La perdita di sovranità degli Stati nazionali in favore di una *governance* "multilivellare" e la centralità del partenariato pubblico-privato

Il primo elemento richiamato, quello della multilivellarietà, che prende forma all'interno della matrice comunitaria, prefigura e successivamente definisce, in estrema sintesi, il superamento del ruolo politico e giuridico tradizionalmente attribuito allo Stato, legittimando e potenziando, in una logica che enfatizza i meccanismi di negoziazione e di cooperazione, il potere di attori istituzionali a monte e a valle: dagli organismi sovranazionali centralizzati a quelli periferici e locali, con particolare rilevanza attribuita alla dimensione urbana, stante la ridefinizione delle città

– rilanciate nella versione globalizzata delle “smart cities” – quali motori di sviluppo economico e tecnologico, dunque fattori propulsivi nevralgici, come vedremo meglio in seguito, del sistema.

L’istituzionalizzazione della *governance* multilivello è un processo che muove in effetti i primi importanti passi già negli anni ‘70 del secolo scorso mediante lo sviluppo delle politiche di coesione, divenute progressivamente colonna portante dell’azione comunitaria, e delle loro implicazioni sull’assetto istituzionale e organizzativo dell’Europa; è proprio, ricordiamo, in questo ambito di programmazione che emerge una attenzione crescente alla dimensione locale ed alle sue istanze di protagonismo. La politica regionale, prioritariamente giustificata da una presuntiva istanza di democratizzazione e di partecipazione “bottom up”, viene vieppiù identificandosi nelle linee guida quale architrate delle *policy* dell’Unione (da qui l’istituzione del “Fondo europeo di sviluppo regionale” – FESR), che contestualmente rafforza le proprie prerogative di “orientamento”, nonché – conseguentemente – la capacità di influenzare le scelte politiche operate a livello nazionale.

Il rafforzamento dei meccanismi di coinvolgimento del livello sub-nazionale, che avrebbe modificato con accelerazione crescente assetti giuridici e istituzionali consolidati, trova riscontro – come anticipato – nel potenziamento del livello sovra-nazionale, rappresentato primariamente dalla Commissione europea, come centro elaboratore delle politiche dei territori, minando il protagonismo degli Stati centrali. Stante, altresì, la parallela estensione dei contenuti delle politiche di sviluppo oltre i confini angustamente economici originariamente caratterizzanti l’operato comunitario, l’Istituzione comunitaria stessa acquisisce e consolida il suo ruolo emergente di responsabile dell’agenda politica dei territori dell’Unione europea.

La multilivellarietà della *governance* aggancia, altresì, il secondo elemento caratterizzante il paradigma giuspolitico dominante menzionato sopra: l’istituzionalizzazione della sinergia (partenariato) fra pubblico e privato, anch’esso introdotto e legittimato nel processo evolutivo delle politiche di coesione quale strumento privilegiato di attuazione della programmazione e che a sua volta rafforza e legittima il ruolo chiave crescentemente attribuito alla dimensione urbana, luogo per eccellenza dell’innovazione, identificata quale *driver* di crescita a partire dalla Strategia di Lisbona (2000-2010), e catalizzatore elettivo della collaborazione prefigurata.

La centralità del tema della città è poi ribadita nella presentazione del programma europeo di sviluppo 2014-20, che individua chiaramente il “Potenziamento della dimensione urbana” accanto all’istanza di rafforzamento dell’inclusione sociale (Commissione Europea, 2014, p. 4).

A riscontro della continuità, anche nel settennato successivo, con le politiche precedenti nell’attribuzione di priorità al tema specifico delle realtà metropolitane, identificate, ribadiamo, come catalizzatori di innovazione tecnologica e sociale, motori di crescita e laboratori di una partecipazione diffusa coerente con l’istanza di democratizzazione che ha favorito il progressivo

decentramento amministrativo, “la politica di coesione fornisce un ulteriore sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e conferisce maggiori responsabilità alle autorità locali nella gestione dei fondi. Risulta rafforzata – si specifica nella presentazione della programmazione 2021-27 – la dimensione urbana della politica di coesione, con il 6% del FESR destinato allo sviluppo urbano sostenibile e con un nuovo programma di collegamento in rete e sviluppo delle capacità destinato alle autorità cittadine, vale a dire l’iniziativa europea Urban” (Commissione Europea, Politiche di Coesione 2021-27).

Contestualmente i programmi specifici a supporto dello sviluppo urbano mirano a massimizzarne, coerentemente con l’impianto multilivellare a valenza omogeneizzante del sistema, l’integrazione con la politica europea di coesione:

The European Urban Initiative (EUI) – leggiamo nel documento *European Urban Initiative State of Play* (2020) – is about offering more coherent support to cities by bringing together different urban initiatives and support tools and enhancing the link with the mainstream Cohesion Policy activities. Its content demonstrates how the initiative builds on existing initiatives and tools and enhances the synergies between them. The current Urban Innovative Actions will become a part of the EUI. The initiative will provide support for cities of all sizes and for the Urban Agenda for the EU.

Focalizzazione sulla crescita, sostenibilità ambientale e inclusione sociale

È sempre la sopra menzionata Agenda di Lisbona che introduce e istituzionalizza un altro elemento candidato a plasmare le politiche e l’assetto giuridico su scala internazionale: la sostenibilità (ambientale e sociale) quale obiettivo del processo di crescita “*innovation driven*”. Ricordiamo che il fine che orienta le politiche europee sancite a Lisbona, nello scenario complesso della globalizzazione, del cambiamento demografico e della nuova “società ed economia della conoscenza”, è esplicitamente quello di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.

Il ruolo chiave del digitale nell’economia della conoscenza determina contestualmente l’esigenza e, stante l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, l’urgenza di inquadrare e disciplinare sotto il profilo politico e giuridico il processo di digitalizzazione, che deve dirimere questioni complesse come la protezione dei dati personali (“protezione della privacy”), la libertà di espressione, l’accesso equo alle risorse digitali, la cibersicurezza e, più recentemente, l’impatto atteso dell’impiego dell’intelligenza artificiale sui molteplici ambiti dell’ordinamento sociale.

La focalizzazione sul tema della competitività, posta in stretta relazione con i fattori della ricerca e dell’innovazione, si declina immediatamente in relazione alla dimensione della città. Leggiamo ad

esempio nel Quadro Strategico Nazionale pubblicato nel 2006: “Le città rappresentano, nell’esperienza europea, uno dei principali propellenti dello sviluppo economico, dell’innovazione produttiva, sociale e culturale al punto da assurgere a ‘Priorità’ nelle politiche di sviluppo” (p. 108).

Il sistematico riferimento alla dimensione urbana e il consolidamento del partenariato pubblico-privato, nella sua accezione più estesa, come principio guida nella cornice di una *governance* multilivellare trovano ulteriormente riscontro nelle successiva Strategia Europa 2020, strategia decennale varata come noto dall’Unione Europea nel 2010 per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, che ribadisce dunque il ruolo primario ascrivito all’innovazione tecnologica (intelligente) e l’imprescindibilità di un orientamento della crescita verso la sostenibilità sociale e ambientale. Evidenze della valenza paradigmatica di quest’ultima sono fornite anche in questo caso – come in quello della “città intelligente” – dalla nascita e dalla diffusione di nuove locuzioni, come “giustizia climatica” o “transizione ecologica”, cardine della programmazione comunitaria, declinata primariamente in termini di abbattimento delle emissioni di CO₂.

La strategia comunitaria menzionata rafforza un ulteriore fattore candidato anch’esso ad assurgere, come anticipato, a pilastro del paradigma dominante: l’inclusione, interpretata prioritariamente come lotta alla discriminazione, primariamente letta in una chiave *gender*, che rompe tuttavia gli schemi tradizionali della lotta per l’eguaglianza di genere, e come inclusione delle minoranze in una società che diventa ovunque, a partire dalle città-arena di implementazione dei nuovi paradigmi, multietnica e multiculturale. Il fattore dell’inclusione rimanda ulteriormente ad altre questioni chiave fra loro correlate e oggetto di revisione paradigmatica: la partecipazione e la cittadinanza, che intersecano a loro volta inevitabilmente il tema della digitalizzazione.

Contestualmente, la cosiddetta città intelligente, la “smart city”, diventa emblema del paradigma, quale luogo elettivo in cui la leva del partenariato pubblico privato potenzia la programmazione attuativa di politiche coerenti con le *policy* definite a livello centrale e standardizzate mediante l’introduzione di un apparato strumentale sostanzialmente omogeneo, deputato a misurare la *performance* urbana decretando il grado di attrattività della città oggetto di valutazione su scala internazionale, vale a dire la sua capacità di attrarre gli investimenti dei grandi *players* globali.

Dalla politica alla tecnocrazia – la standardizzazione delle politiche urbane

È opportuno sottolineare, in termini di trasformazione dei paradigmi giuspolitici, l’impatto del nuovo ruolo attribuito al privato sui sistemi tradizionali di amministrazione del territorio e sulle

strutture di potere. Il modello emergente, infatti, avalla e legittima la partecipazione di *corporate* e di ONG nell'intero processo di definizione e programmazione attuativa delle *policy* e nella gestione urbana (*Corporate Governance*). Da qui un altro degli elementi che abbiamo inizialmente individuato fra i “*pillars*” del nuovo paradigma dominante: lo slittamento della politica verso la tecnocrazia, per altro perfettamente coerente con l’accezione primaria della *smart city*, espressa efficacemente da IBM nello “slogan” della Campagna dedicata “Smarter Planet”, datata 2008: “Moving beyond policy-based decisions to reshape cities with insights gained from data” (Vanolo, 2014, p. 892).

Si tratta, in sostanza, dell’abbandono di una visione della città giustificante l’assunzione di responsabilità rispetto a decisioni politicamente orientate. La politica tradizionalmente intesa cede il passo a logiche di programmazione “*data driven*” (“*data driven policy*”), in cui sono i tecnici, detentori del *know how* tecnologico, a individuare soluzioni alle problematiche sociali ottimali in quanto basate su dati oggettivi e politicamente neutrali. Un processo di cui è verosimile prefigurare un significativo rafforzamento e una accelerazione in forza delle potenzialità non solo di raccolta dei dati (attraverso l’infrastrutturazione digitale della città) ma anche di interpretazione degli stessi in virtù dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Abbiamo accennato sopra alla standardizzazione delle politiche urbane. A partire dal primo *ranking* “istituzionale” delle città intelligenti di medie dimensioni, elaborato come noto nel 2007 dalle università di Vienna, Lubjana e Delft, i “*city index*” si sono moltiplicati, legittimando e lastricando la strada di uno sviluppo urbano politicamente ibrido. È emblematico, in questo contest, il commento di Vanolo, secondo il quale

on the one hand, smart city policies support new ways of imagining, organising and managing the city and its flows; on the other, they impress a new moral order on the city by introducing specific technical parameters in order to distinguish between the ‘good’ and ‘bad’ city. The smart city discourse may therefore be a powerful tool for the production of docile subjects and mechanisms of political legitimization (Vanolo, 2014, p. 892).

Le città che conseguono il posizionamento migliore sono *target* di investimento del capitale internazionale, che ne alimenta l’ulteriore *upgrade* degli indicatori di *performance*, lungo il tracciato lineare del progresso economico e sociale coincidente con la scalata dei *city rankings*, innescando una spirale che tende ad estromettere completamente qualsiasi possibilità di una visione alternativa.

Gli Indici di *performance* urbana catalizzano in effetti massicciamente, a partire dalla prima decade del 2000, l’interesse del privato, in particolare delle grandi multinazionali dell’IT e delle società di consulenza, che si attrezzano per entrare in quello che si configura come un nuovo e promettente

segmento di mercato. In un contributo pubblicato nel 2015, il *Chicago Council on global affairs*, analizzando il tema dei *city rankings* a connotazione settoriale e non, rilevava il peso crescente assunto dalle centinaia di indici sempre più sofisticati, che alimentavano quella che era diventata già una vera e propria industria dei sistemi di misurazione:

If world cities are the commanding hubs of a globalizing world, then city indexes have become the arbiters of how these cities rank in the worldwide competition. Hundreds of these indexes or rankings proclaim which cities are most global, with the most powerful economies, the greatest universities, the richest cultures. Some are comprehensive, trying to rate cities as a whole; others specialize, focusing on a city's global clout in finance or its real estate values, or the quality of life it provides its citizens. Taken together, these indexes have become a booming cottage industry for consulting firms, think tanks, chambers of commerce, universities, and the media. Like global cities themselves, they are a work in progress, with methodologies and sophistication that are still evolving (Leff & Petersen, 2015, p. 3).

Nel 2007 la letteratura in materia è già decisamente ampia anche in Europa, tanto da divenire oggetto del lavoro congiunto e sopra menzionato delle tre università (il Politecnico di Vienna, l'Università di Lubiana e il Politecnico di Delft) che elaborano quella che viene ritenuta la prima sistematizzazione e operativizzazione del concetto di *smart city* di cui, ferma restando la centratura sul fattore ICT ottimisticamente inteso quale motore di innovazione e di crescita, non esisteva una definizione univoca e condivisa. Lo studio, ancora oggi punto di riferimento nel dibattito e nella riflessione sulla cosiddetta “città intelligente”, individua come noto sei assi lungo i quali valutare il grado di *smartness* di 70 città europee di medie dimensioni:

Concluding from literature research the term is not used in a holistic way describing a city with certain attributes, but is used for various aspects which range from Smart City as an IT-district to a Smart City regarding the education (or smartness) of its inhabitants. [...] To sum up, there are several fields of activity which are described in literature in relation to the term Smart City: industry, education, participation, technical infrastructure, various ‘soft factors’; finally – concludono i ricercatori – we can identify six characteristics as a roof for the further elaboration of smart cities which should incorporate the findings but also allow an inclusion of additional factors (Giffinger et al, 2007, p. 10).

Questi, di seguito richiamati, i sei assi in cui viene declinato il concetto di *smartness*:

- (i) mobilità,
- (ii) qualità dell'ambiente,
- (iii) governance del sistema urbano,

- (iv) contesto economico,
- (v) partecipazione alla vita sociale,
- (vi) vivibilità (Giffinger et al, 2007; Bolognini, 2016, cap. 1; Bolognini, 2017).

Tentando di operativizzare l'idea di *smart city*, Giffinger delinea quindi un modello “scientifico” caratterizzato da una valenza sistemica, che apre la strada ad una progressiva specializzazione e tecnicizzazione degli strumenti di monitoraggio e valutazione della *performance* della città in rapporto al grado di *smartness* che essa sarà in grado di esprimere. Nel suo intercettare i molteplici significati e le molteplici modalità in cui si manifesta l'intelligenza urbana, il modello di Giffinger ne supera infatti l'originaria interpretazione riduzionistica, centrata sull'elemento tecnologico in sé, già oggetto di critica nella riflessione accademica e istituzionale, orientandosi verso una visione più strategica e sistemica, appunto, della “città intelligente”, che sarebbe maturata (a livello di *policy*) soprattutto dopo la prima decade degli anni 2000.

La concettualizzazione operativa della *smart city* proposta da Giffinger et al, ancora oggi considerata un punto di riferimento in letteratura, sottende in effetti il medesimo approccio di fondo adottato da IBM nella sua campagna per la rifondazione delle politiche urbane ed il lancio delle *smart city*, riassunto nello *slogan* richiamato sopra (“Moving beyond policy-based decisions to reshape cities with insights gained from data”). Analogamente, un esponente del gruppo di lavoro commentava in occasione della presentazione dello *Smart cities – Ranking of European medium-sized cities*: “Abbiamo sviluppato un tool scientifico per gente decisionista. Uno strumento ideale che indica quale levetta bisogna azionare” (Pichler-Milanovic, 2007).

La valenza della città intelligente nella sua versione più matura e sistematicamente orientata in termini di rappresentatività del paradigma dominante in tutto il suo complesso ed evoluto costruito (*smart city* “umanizzata” che rimette al centro il cittadino, al servizio del quale è posta la tecnologia) trova altresì riscontro nella duplice definizione che ne fornisce la Banca Mondiale: “A technology-intensive city, with sensors everywhere and highly efficient public services, thanks to information that is gathered in real time by thousands of interconnected devices”, una città “that cultivates a better relationship between citizens and governments – leveraged by available technology. They rely on feedback from citizens to help improve service delivery, and creating mechanisms to gather this information”.

La prima componente della definizione riflette la *smart city* originaria tratteggiata da IBM, una città che “makes optimal use of all the interconnected information available today to better understand and control its operations and optimise the use of limited resources”, centrata sul tema dell'infrastrutturazione digitale orientate alla sostenibilità; vale verosimilmente la pena ricordare in proposito che la genesi della locuzione “smart city” va ricercata negli Stati Uniti, nel

2005, quando la Fondazione Clinton invitò la Cisco, altra multinazionale *leader* nel settore dell'informatica, a studiare la città come sede di una possibile innovazione basata sulle nuove tecnologie e, in particolare, sulle infrastrutture ICT quale fattore chiave di “intelligenza urbana” (Swabey, 2012 in Bolognini, 2023, p. 1). L'approdo sulle coste orientali dell'Atlantico è dunque perfettamente coerente con l'impostazione data dalle multinazionali dell'IT (Cisco, IBM, Siemens e tutti i giganti del mercato di riferimento).

La seconda componente della definizione fornita dalla Banca Mondiale aggancia il tema più complesso della *smart city* evoluta, umanisticamente riletta, in cui al centro è posta la tecnologia come strumento abilitatore, a servizio del cittadino, che ne facilita l'interazione con la PA (*e-governance*) ma che, soprattutto, ne favorisce l'ingaggio in un meccanismo di co-progettazione urbana, in una logica di inclusione e di partecipazione coerente con l'assunto del nuovo paradigma, identificante nell'innovazione *tech-driven* la stella polare del progresso sociale (da cui il concetto onnipresente nelle *policy* e negli strumenti di programmazione di “*social innovation*”). In questa rilettura, è opportuno sottolineare, il cittadino è primariamente identificato con il “*city user*”, che quale individuo che fruisce dei servizi urbani è legittimato a dare un contributo alla costruzione *bottom up* della città; analogamente la comunità urbana, formalmente posta al cuore del progetto, è quella della *Smart City & Community*, che si estrinseca mediante il ricorso agli strumenti essi stessi paradigmatici della “gamification” o dei “Living Labs”, ecosistemi territoriali di cooperazione che estendono la *Public and Private Partnership* al pubblico, abilitando l'arricchimento della formula consolidata PPP nella nuova formula a 4 P (*Public, Private, People Partnership*), da cui la rappresentazione e la legittimazione di un nuovo concetto di partecipazione. Ricordiamo che il Manifesto ENoLL definisce i “Laboratori Viventi” (LL) “user-centred, open innovation ecosystems based on a systematic user co-creation approach integrating research and innovation processes in real life communities and settings”, che “place the citizen at the centre of innovation”. Il concetto “istituzionalizzato” di LL chiama quindi direttamente in causa il nuovo protagonismo del cittadino, abilitato dalle ICTs a diventare, da mero “*user*”, co-creatore di soluzioni innovative alle sfide sociali emergenti, parte attiva nella riprogettazione del contesto urbano.

La sperimentazione laboratoriale socialmente orientata si riconfigura, più specificamente, come “*urban living lab*”: “A forum for innovation, applied to the development of new products, systems, services, and processes in an urban area; employing working methods to integrate people into the entire development process as users and co-creators” (JPI Urban Europe, 2015, p. 59). Nell'interpretazione istituzionalizzata, gli ULLs, eco-sistemi di innovazione centrati su logiche partecipative, abilitano il passaggio anticipato sopra dal modello PPP al modello PPPP (*People-Public-Private-Partnership*) ad elica quadripolare, modalità espressiva elettiva del paradigma

“evoluto” della *human smart city*, “città intelligente” riletta in chiave umanistica che mette (presuntivamente) al centro l’elemento umano e sociale, rispetto al quale la tecnologia si pone come “*enabling factor*” (Bolognini, 2017).

Gli ULLs sono riconducibili all’insieme eterogeneo e liquido delle nuove formule europee di *governance* urbana (Voytenko et al, 2015, p. 3); formule sperimentali che fanno leva sull’approccio “socio-tecnologico” alla sfida della sostenibilità, ambientale e sociale, globalmente validato dai *Sustainable Development Goals* e identificante nell’innovazione (*social innovation*) il *driver* del progresso. La valenza paradigmatica dell’ULL è dunque da ascrivere alla sua capacità di dischiudere il potenziale di *ict enabled social innovation* e di attualizzare pienamente la cosiddetta *multistakeholders governance*, enfatizzando l’elemento chiave del “*civic engagement*”.

A riscontro della rilevanza strategica degli ULLs nell’infrastruttura istituzionale multilivellare del paradigma dominante, nel sito della JPI Urban Europe leggiamo: “Linking global policies and ambitions with local implementation is essential to reach the SDGs and implement the New Urban Agenda. Urban Living Labs can be one potential method to translate these ambitions into the local contexts” (Riegler, 2018).

L’attualità del tema trova riscontro anche nel potente e relativamente nuovo strumento dell’IA, già massivamente disponibile – ovviamente a livello basico – nei motori di ricerca. Interrogando ad esempio l’intelligenza artificiale, utilizzando Google, sugli *Urban Living Labs* (“*urban living labs smart city 2025*”), questa è la risposta immediatamente fornita:

Urban Living Labs (ULLs) are key to developing smart city solutions, focusing on real-world testing and citizen co-creation. In 2025, we’ll see ULLs increasingly integrated into smart city initiatives, with a strong emphasis on sustainability and data-driven decision-making. Examples include Barcelona’s Climate Ready Project monitoring energy and waste, and Singapore’s focus on citizen access to information and online services.

Key Aspects of Urban Living Labs in 2025:

- Sustainability Focus:

ULLs will be central to monitoring and improving environmental impacts, using AI and data analytics to optimize resource management (energy, water, waste).

- Citizen Engagement:

ULLs facilitate collaborative innovation, bringing together citizens, businesses, and researchers to co-create solutions for urban challenges.

- Real-World Testing:

ULLs provide environments for testing new technologies, services, and concepts in authentic settings, gathering user feedback for iterative development.

• Smart City Integration: ULLs will be integrated into broader smart city strategies, contributing to the development of more efficient, sustainable, and livable urban environments. <i>Examples in Smart Cities:</i> • Barcelona: The Climate Ready Project is a prime example of how ULLs can monitor environmental impacts and facilitate preventative action, using AI to optimize energy and resource management. • Singapore: Singapore’s approach to smart city development emphasizes accessibility and online services, making information readily available and streamlining administrative processes for citizens. • Amsterdam: Amsterdam’s smart city initiatives exemplify a focus on sustainable solutions and citizen engagement, with ULLs playing a crucial role in testing and implementing new technologies. • Other Cities: Many cities are incorporating ULLs to address specific urban challenges, such as mobility, energy efficiency, and waste management. These initiatives aim to leverage technology and user feedback to create more sustainable and livable urban environments.

Come già inizialmente osservato, possiamo puntualizzare come i nuovi sub-paradigmi riflettono mutamenti socio-economici che, nella società neoliberista postmoderna, sono primariamente mutamenti *market-driven*; è meritevole di attenzione in proposito la contestuale rappresentazione della *smart city*, nelle *policy* comunitarie e a cascata nazionali e locali, come modello elettivo di sviluppo urbano e come volano di crescita economica – sia con riferimento alla sua originaria centratura sulla dimensione infrastrutturale *green oriented* che nella sua evoluzione verso la cosiddetta *smart city* 2.0 e 3.0, presuntivamente “*human centered*” in virtù dell’impiego prioritario delle tecnologie quale strumento al servizio del cittadino (*city user*) e della sua partecipazione attiva – con un mercato globale attestato intorno ai 634 miliardi di dollari nel 2024 ed una crescita attesa di 2,74 miliardi di dollari entro il 2034, ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,8%.

Social innovation e supposta neutralità delle “data driven policy”

Abbiamo accennato sopra alla complessità giuspolitica riconducibile al processo di digitalizzazione. Anche in questo caso la declinazione territoriale del paradigma pone questioni spinose e tuttora aperte. Si pensi ad esempio all’impiego capillare delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione (ICT) nell'implementazione della pianificazione urbana, basata sull'IoT, i *big data* e l'intelligenza artificiale per ottimizzare la "mobilità sostenibile" anche facendo leva sulla partecipazione attiva dei *city users*, coerentemente con la logica del paradigma *smart city*. L'IoT è deputata, come noto, a ottimizzare la gestione delle reti di trasporto, monitorando l'utilizzo delle strade, così come ad alimentare l'illuminazione intelligente che, mediante la connessione alla rete di dispositivi illuminanti opportunamente dotati di sensori, ne adatta il funzionamento alle condizioni e alle necessità effettive, riducendo il consumo energetico. L'utilizzo di sensori diffusi, microfoni e videocamere, estende tuttavia il potenziale delle politiche "data driven" oltre gli orizzonti della sostenibilità ambientale, soprattutto a fronte dello sviluppo accelerato dell'apparato strumentale del sistema, sotto il profilo dell'*hardware* e del *software*: dalle reti mobili 5G, alla *Real Time Analytics*, IA e *Machine Learning*, accompagnato dall'implementazione di *data lake* interoperabili; uno sviluppo che prefigura inedite possibilità di controllo, sollevando altrettanto inedite questioni di protezione della *privacy* individuale, e che adombra inquietanti opportunità di programmazione basata sulla previsione di eventi concernenti il comportamento dei cittadini. Da qui il monito dei detrattori del sistema o, meglio, dei suoi più critici osservatori, che rileggono il modello emergente come un nuovo "capitalismo della sorveglianza" che rimanda, nelle similitudini proposte, al Panopticon e al Grande Fratello orwelliano.

Per rendere l'idea della rilevanza del tema anche in Italia, riportiamo di seguito lo stralcio di un articolo di *Rai News* pubblicato nel 2023:

Dal controllo del traffico alla prevenzione della microcriminalità, fino alla gestione dei flussi di persone nei grandi eventi a rischio assembramento. Occhi e orecchie elettroniche sono in funzione nelle piazze Dante, Duomo, Fiera, nel parcheggio Zuffo, nell'area di Santa Maria Maggiore a Trento. Trento è tra le città capofila in Europa della sperimentazione dell'intelligenza artificiale a servizio della sicurezza urbana. Telecamere e microfoni, posti in diversi punti sensibili, trasmettono immagini e voci agli algoritmi per analisi che gli esperti definiscono 'on edge', utili sia a trasferire informazioni in tempo reale alla polizia locale, ma pure ad affinare gli algoritmi stessi. Informazioni incrociabili anche con l'analisi dei social network, sempre su base aggregata e anonima, come assicura l'informatica Elisa Ricci, docente dell'università di Trento e referente di Fbk, primo partner del Comune nel progetto. Applicazioni destinate a divenire strutturali nel medio periodo negli auspici dei ricercatori, mentre l'Unione europea studia le regole per gestire la potenza di questi strumenti (Chiarini, 2023).

Già due anni prima a Caorle, in provincia di Venezia, era stata avviata una sperimentazione analogamente orientata alla prevenzione del crimine, abilitata dall'utilizzo di un *software* che, elaborando mediante algoritmi *big data* e dati inseriti dagli operatori di polizia, aveva l'obiettivo di

prevedere eventi di microcriminalità, assembramenti o altri eventi potenzialmente pericolosi in termini di pubblica sicurezza.

In queste città, come nella stessa Venezia, teatro di implementazione di politiche basate su analisi *data driven* e prima città italiana a dotarsi di una “Smart Control Room” per il monitoraggio in tempo reale di tutto il territorio, i *data lake* sono accessibili alle istituzioni ma anche al partenariato pubblico-privato che sostiene i progetti.

Questo permette di gestire qualunque informazione sulla città – ha spiegato ad *Askanews* Claudio Pellegrini, responsabile *Local Government* di TIM – raccogliendole in un Big Data Lake, che permette poi di correlare le informazioni, prendere decisioni, governare una città e vederne gli effetti. Quindi è un modello che permette di rendere una città sostenibile, efficientare i movimenti, capire come si spostano le persone e le merci e l'economia (Il Sole 24 Ore, 2022).

Rileva in questo contesto uno studio elaborato nel 2015 dal *Global Agenda Council* del *World Economic Forum* intitolato *Deep Shift. 21 Ways Software Will Transform Global Society Survey* che, identificando il 2026 come anno di svolta per l'implementazione della *smart city*, sensorizzata e interconnessa, basata sulla *data analytics* e sui modelli predittivi, già prefigurava, congiuntamente ai presunti e molteplici “pro”, l'impatto negativo in termini di “surveillance, privacy concerns” nonché l'incognita rispetto all'impatto atteso “on city culture and feel” e sul “change of individual habitus of cities” (Global Agenda Council del World Economic Forum, 2015).

Anche alla luce di questa analisi è opportuno ribadire che, per quanto la piattaforma veneziana *Mindlcity*, progettata e sviluppata da TIM, sia stata presentata quale strumento atto ad agevolare il controllo dei flussi turistici (soprattutto in vista della successiva introduzione della tassa d'accesso individuale con prenotazione obbligatoria per l'accesso al centro storico) e l'individuazione di eventuali assembramenti in un'ottica di sicurezza urbana, con contestuale promozione della sostenibilità ambientale del territorio, il suo potenziale si estende evidentemente oltre, abilitando la possibilità di correlare le informazioni provenienti dai sensori, dalle telecamere e dalla rete telefonica in chiave analitica e di previsione di fenomeni che a diversi livelli potrebbero interessare la città e i decisori politici. Fra le sue diverse funzioni la piattaforma è in grado altresì di effettuare “*sentiment analysis*”, un processo operativo che analizza i testi condivisi dagli utenti in rete con l'obiettivo di individuarne lo stato emotivo ed elaborare previsioni comportamentali su cui basare modelli decisionali (*data driven policy*) atti a rafforzare il controllo di opinioni ed azioni.

Se già a questo livello lo sviluppo tecnologico e la sua applicazione declinata nel senso della sorveglianza pone rilevanti questioni in tema di protezione dei dati, necessariamente da approcciarsi in una prospettiva giuspolitica, a livello progettuale di sperimentazione si prefigurano implementazioni viepiù inquietanti del sistema. Vogliamo qui menzionare un progetto sostenuto

dal programma europeo Horizon 2020 denominato SEWA (*Automatic Sentiment Analysis in the Wild*), avviato nel 2018 e promosso dalla *start-up* Realeyes in collaborazione con le università tedesche di Augusta e di Passavia, che utilizza *software* specializzati per analizzare espressioni facciali, gesti e movimenti con l'obiettivo finale di potenziare ulteriormente i modelli di *decision making*.

This project – apprendiamo dal sito di Realeyes – focuses on automatic sentiment analysis in the wild that will quantify the correlation between behaviors and emotions. The project explores behavioural indicators that were previously too subtle for emotion measurement – hand gestures that include the face such as holding the chin, twirling hair or biting their nails are all important behavioural clues [...] we aim to develop computers' abilities to analyse and understand people's emotions and behaviors using facial, vocal and verbal analysis [...] We're leveraging the technologies developed within this project to create predictive models that will lead to adding a human element to programmatic decision-making. We want to develop the ability to automatically detect more complex behavioral and affective states than the six basic emotions – whether a person likes or dislikes what they're seeing, for instance, or whether they're bored.

Come chiarisce ulteriormente in una intervista riportata nel medesimo sito Maja Pantic, consulente scientifica di Realeyes e professoressa di *Affective Computing* all'Imperial College (anch'esso partner del Progetto), consentire alle macchine di comprendere meglio le persone aggiunge un elemento chiave al processo decisionale basato sui dati, consolidando definitivamente la superiorità dei computer nel prendere le decisioni "giuste".

Si ripropone qui nuovamente e nettamente un elemento caratteristico del paradigma dominante, quello già richiamato della neutralizzazione della politica, la cui sterilità in termini di decisionalità orientata in base ad una visione del mondo, storicamente contrapposta a e in competizione con visioni alternative, trova riscontro nello slittamento verso pianificazioni presuntivamente oggettive in quanto *data-driven*. La tecnica non si pone più, in questo orizzonte di pensiero, come ausilio strumentale e i tecnici, in quanto detentori del sapere in materia, non sono più confinati ad un ruolo esecutivo di orientamenti definiti altrove (da una politica presuntivamente legittimata dal voto e dal consenso popolare) – da qui, la distopica transizione dalla democrazia alla tecnocrazia. È opportuno osservare, quantomeno per inciso, che la configurazione di un modello tecnocratico data decisamente prima del fenomeno prefigurato della tecnocrazia digitale, che ne rappresenta plausibilmente una coerente e necessaria evoluzione. All'interno del sistema neoliberista postmoderno la tecnocrazia si è primariamente manifestata attraverso il riconoscimento della supremazia degli economisti (tecnici), divenuti depositari dell'indirizzo politico delle nazioni in forza di un principio di autorità nel loro ruolo di, potremmo affermare nella consapevolezza di

quanto accaduto negli anni successivi e in particolare durante l'emergenza pandemica, “scienziati (economici)”.

Nell'ideologia neoliberista che informa il paradigma dominante l'affidamento dell'indirizzo della politica statale ai tecnici economisti – versione rivista del tradizionale *laissez-faire* – mina di fatto la caratterizzazione presuntivamente democratica del sistema.

L'estensione dell'autorità e della legittimazione politica dallo scienziato dell'economia al medico-scienziato è emersa con nettezza, come anticipato, durante la pandemia, periodo in cui di fatto scelte socialmente impattanti sono state giustificate in ragione di una necessità sancita dal ceto degli “esperti”, dei tecnici, ancora una volta surrettiziamente operando una selezione, all'interno della comunità scientifica, degli scienziati la cui posizione fosse conforme alle esigenze del sistema e alle sue intrinseche logiche *market-driven*.

È evidente anche in questo caso, in cui l'analisi dell'esperto diventa – con la dovuta complicità mediatica – prescrizione normativa, l'evoluzione in atto di un paradigma giuspolitico. Analogamente emblematica da questo punto di vista è la replicazione del fenomeno in relazione al tema del contrasto al riscaldamento globale, altro asse portante, come inizialmente specificato, della nuova *Weltanschauung*, che legittima la riproposizione dell'approccio tecnocratico chiamando in causa presunti esperti del cambiamento climatico pronti a legittimare l'urgenza di *policy* atte ad abbattere le emissioni di CO₂.

Si è accennato sopra alla “complicità mediatica”: tutto quanto sin qui osservato porta in effetti con sé un'altra questione connotata in senso politico e giuridico, quella della libertà di espressione e della censura dei divulgatori di un pensiero dissenziente, o comunque non allineato; si pensi alla discussa implementazione del *Digital Services Act*, approvato dall'Unione Europea nel 2022: di fatto il primo intervento legislativo che istituzionalizza la censura sulle piattaforme mediatiche europee legittimandolo in ragione della protezione del cittadino da “disinformazione” e “*fake news*”, opportunamente individuate da agenzie di “*fact-checkers* indipendenti” – una preoccupante deriva che scardina un diritto secolare, il diritto di pensiero e di parola, tradizionalmente assunto fra i principi chiave dell'Europa e dell'Occidente.

Tornando alla presunta neutralità delle *data driven policy*, è verosimilmente emblematico quanto sta accadendo in America. Per quanto l'IA *Action Plan* preannunciato dall'amministrazione Trump sia allo stato dell'arte ancora riservato in termini di contenuti e di finalità, secondo diverse fonti sarebbe in fase di implementazione una prima versione di AI.gov (con un lancio presuntivamente atteso entro il 2025): un nuovo sito web federale volto ad accelerare l'innovazione governativa con l'IA e strutturato su più livelli: una *console* per analizzare l'implementazione dell'IA a livello di agenzia, un *chatbot* basato sull'IA e un'interfaccia di programmazione applicativa (API) facilitante

le connessioni tra i sistemi esistenti nelle agenzie federali e i principali modelli di IA privati esistenti (OpenAI, Google, Anthropic, Meta e Amazon).

The website builds on the administration's efforts to integrate AI into federal agencies and promote public-private AI partnerships. As we've written about, the administration has removed requirements for agencies that may delay or limit their use of AI and implement safeguards to mitigate cybersecurity vulnerabilities in the federal government. The administration has also promised to expedite permitting for AI data centers and make federal sites available for the construction of nuclear projects to power AI infrastructure (Sokler et al., 2025).

Contestualmente, tuttavia, nel luglio 2025 il *Wall Street Journal* preannunciava un ordine esecutivo della Casa Bianca sull'intelligenza artificiale che mirerebbe in particolare a rivederne i modelli “*woke oriented*”, vincolando le agenzie governative ad utilizzare un IA politicamente “neutra” (Ramkumar et al., 2025). Alla base della direttiva ci sarebbe la constatazione della parzialità dei modelli attualmente in utilizzo per quanto attiene alla politica e alle questioni sociali, addestrati all'interno del paradigma culturale *liberal*. Stante il ribaltamento promosso dai conservatori in merito al cosiddetto “wokeismo”, l'intento del Governo sarebbe quello di favorire modelli “anti-woke” (percepiti come neutri nel nuovo orizzonte di pensiero in quanto epurati da elementi deformanti la visione conservatrice dell'America trumpiana), sotto la guida David Sacks, già autore di critiche nei confronti di aziende come OpenAI per aver connotato ChatGPT in senso “progressista”. “One of the concerns about ChatGPT early on was that it was programmed to be woke, and that it wasn't giving people truthful answers about a lot of things”, aveva argomentato Sacks nel 2023. “The censorship was being built into the answers” (Mauran, 2025).

Il caso mostra chiaramente il carattere necessariamente strumentale della tecnologia, che presuppone l'assunzione, per quanto surrettizia, di un costrutto ideologico che ne orienta lo sviluppo e l'impiego.

Il potenziale repressivo della nuova tecnocrazia digitale non si esaurisce tuttavia, almeno potenzialmente, nell'influenzare la pubblica opinione e nell'annichilire visioni divergenti o alternative del progresso sociale.

Allo stato dell'arte sono già diffuse sperimentazioni basate sul digitale che attualizzano forme attive di influenza sui comportamenti del *city user*, chiamato per definizione ad interagire con la città interconnessa, ad esserne elemento attivo. Si pensi al caso del progetto EcoAttivi promosso dal comune di Codogno (facente parte di un circuito di Comuni cosiddetti ecoattivi), volto a premiare economicamente i comportamenti virtuosi dei suoi cittadini, certificati mediante sistemi di geo localizzazione e l'utilizzo di *QRcode*; un sistema embrionale di credito sociale funzionante attraverso meccanismi di accumulo punti attribuiti in virtù dell'adozione di abitudini eco virtuose,

come la riduzione dell'utilizzo dell'auto a favore della bicicletta, sostenuti da altrettanti meccanismi di *engagement* (*gamification*).

Parallelamente all'avvio di queste sperimentazioni, è opportuno ricordare, si sta perfezionando anche l'uniformazione dei sistemi di identificazione digitale su tutto il territorio comunitario: l'*e Wallet*, che contiene una versione digitale di tutti i documenti personali fino ad arrivare, in proiezione, all'euro digitale e che sarà presuntivamente integrato nel 2026 con l'EUDI Wallet (*European Digital Identity Wallet*).

Il passaggio da un utilizzo in chiave premiale del comportamento ad un utilizzo in chiave repressiva non è tuttavia da escludersi a priori. Per restare in Occidente, pensiamo a quanto avvenuto in Canada nel 2022, quando in risposta alla protesta dei camionisti ad Ottawa in seguito alla decisione degli Stati Uniti di imporre l'obbligo vaccinale al superamento della frontiera, Justin Trudeau, invocando la legge sulle misure economiche di emergenza che permette al governo di congelare beni collegati ad attività illegali, ha disposto il congelamento dei conti bancari e delle criptovalute dei conti correnti dei partecipanti al *Freedom Convoy* (denominazione attribuita alla protesta).

Il tema del credito sociale rimanda del resto a regimi totalitari come quello cinese, così come il tema delle applicazioni restrittive della moneta digitale. Ricordiamo che nel 2021 è stata avviata nel Celeste Impero la sperimentazione della prima moneta digitale di Stato (a valle di un processo di implementazione che muove in effetti dal 2014), valuta quindi legale equivalente in digitale dello yuan fisico. Al punto 3.2.7 del relativo documento della *Popular Bank Of China* si richiama il tema della programmabilità della moneta, da cui la possibilità che il denaro posseduto possa essere vincolato a restrizioni all'utilizzo con potenziali, distopiche, implicazioni, ad esempio in termini di vincoli all'acquisto in base a una profilazione dell'utente che ne integri il credito sociale (possibilità d'uso correlate al punteggio). Di fatto, in Cina il credito sociale comporta già un meccanismo di restrizioni e ricompense basate sul comportamento dei cittadini (limitazioni nei viaggi, nell'accesso a determinati servizi o nel lavoro, ad esempio) e delle imprese.

Dal punto di vista giuridico un approfondimento mirato meriterebbe altresì il tema specifico della digitalizzazione della giustizia penale, che in questa sede ci limitiamo solo a richiamare. E' noto l'utilizzo consolidato dell'intelligenza artificiale (algoritmi predittivi) nella giustizia penale in America e Canada a supporto del processo decisionale del giudice, nel valutare ad esempio il rischio di reiterazione del reato, sia in sede di commisurazione della pena sia ai fini dell'applicazione delle misure cautelari o alternative. È altresì noto il crescente interesse in materia manifestato da altri Paesi, accompagnato da sperimentazioni in atto anche in Europa e in Italia.

Anche in questo caso l'opportunità di un approccio di tipo giuspolitico è testimoniata dallo studio pubblicato nel luglio 2020 su *Artificial Intelligence and Law Enforcement. Impact on fundamental Rights*

(Gonzalez Fuster, 2020), commissionato dal Parlamento europeo per analizzare l'impatto dell'AI sui diritti fondamentali, con particolare riferimento alla valutazione di aspetti come la profilazione, l'analisi dei tratti e delle caratteristiche della personalità, lo stato emotivo individuale e la potenziale pericolosità sociale del soggetto, per prevederne il verificarsi o il ripetersi di un reato effettivo o potenziale. Ciò alla luce di un ulteriore problema "a monte", quello della mancanza di trasparenza del metodo utilizzato dall'algoritmo predittivo per correlare le informazioni relative al singolo caso con quelle date in pasto all'algoritmo proprietario nella fase di "addestramento".

La polarizzazione della crescita in direzione dell'inclusione sociale e la ridefinizione del concetto di partecipazione

Si è fatto riferimento sopra al ruolo attivo per definizione del *city user* nella nuova città interconnessa, arena di implementazione del paradigma neoliberista dominante, il cui deragliamento tecnocratico ha subito, come abbiamo osservato, una determinante accelerazione con lo sviluppo tecnologico del nuovo millennio. Tale ruolo chiama in causa un altro *asset* del costruito ideologico in questione, inizialmente menzionato e giuridicamente rilevante: quello della partecipazione, che aggancia quello correlato dell'inclusione sociale.

La partecipazione è tradizionalmente il diritto politico associato alla cittadinanza, diritto di codeterminazione politica nell'ambito dei processi decisionali caratteristici della democrazia. In uno scenario in cui, tuttavia, elemento dominante sono le forze economiche transnazionali, la privatizzazione della programmazione, in cui la democrazia scivola pericolosamente verso l'autoritarismo tecnocratico, potenziato nella sua riproposizione *digitally enabled*, è plausibile che emerga l'opportunità di una ridefinizione del concetto stesso di cittadinanza, atta ad evitare che essa sia percepita come categoria residuale; una riconfigurazione coerente con la nuova identità del cittadino/*city-user*, utilizzatore (consumatore) della città elettivamente identificata come *smart city*. Il cittadino della città intelligente è innanzitutto necessariamente depositario di competenze digitali, che ne abilitino le dinamiche di interazione, perché la rinnovata cittadinanza del *city user* si esplica primariamente, almeno nel costruito teorico della *smart city*, nel suo ruolo attivo nella co-progettazione di servizi. Strumento paradigmatico della partecipazione declinata in questo senso sono, come ricordato, i cosiddetti "*living labs*", teatro dell'azione sinergica delle 4 P richiamate sopra (*Public, Private, People, Partnership*).

Il digitale rilancia altresì il protagonismo dello "*smart citizen*" nelle, o quantomeno in alcune, scelte attinenti alla pianificazione urbana. Nello stesso anno in cui a Roma veniva sottoscritto il primo Manifesto della *Human Smart City*, che avrebbe dovuto sancire la svolta del paradigma della città intelligente, la sua evoluzione verso una *smart city* umanisticamente riletta che pone al centro i

cittadini e la comunità anziché le infrastrutture tecnologiche – da cui la sua identificazione come *smart city&community* – Dan Hill, urbanista inglese e editore del noto *blog* “Cityofsound”, che approccia criticamente la nuova narrativa dello sviluppo urbano, lanciava tuttavia un monito sull’elevato rischio che l’enfaticizzazione della partecipazione del *city user* si rivelasse un efficace strumento per distogliere l’attenzione dai temi tradizionali della politica urbana ed allargare il consenso: “Let’s turn this parking lot into a community garden; let’s start a co-working space; let’s start a bike-sharing scheme – rather than taking on urban governance models, or attempting to fund large-scale infrastructure” (Hill, 2013). Utilizzando il linguaggio diretto caratteristico del suo *blog*, Hill (2013) chiosava ulteriormente: “Is there a lingering sense that this might be a little ‘bread and circuses’? A stream of micro-distractions to occupy the community while the big boys in government get on with the big stuff – education, transit systems, energy policy, grand civic buildings, and so on”.

Emblematico, in questo contesto, è verosimilmente il caso, di poco antecedente alle critiche di Hill, di Expo Milano, prefigurato e ampiamente promosso come evento *bottom-up*, a larga partecipazione dei cittadini, coerentemente con la logica evoluta della (*human*) *smart city*. Ricordiamo che nel 2011 i cittadini milanesi furono coinvolti mediante *referendum* consultivo per esprimere il proprio parere relativamente all’utilizzo dell’area che avrebbe ospitato la manifestazione e tale parere fu chiaramente espresso. Rammenta in proposito in un articolo del settembre 2016 *Il Fatto Quotidiano*:

E così – secondo le nuove intenzioni dei soci – le aree Expo nei prossimi dieci anni verranno trasformate in un ‘Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione’, con tanto di Human Technopole, campus universitario, imprese, residenze, eccetera eccetera. Ma il parco vero, quello fatto di alberi, non ci sarà più. Eppure fino a ieri tutti lo davano per certo. Non perché fosse un vizzo, ma perché l’accordo di programma approvato nel 2011 dagli stessi soci di Arexpo, ovvero comune di Milano e Regione Lombardia, prevedeva una ‘superficie a parco tematico’ non inferiore al 56% della superficie totale. E per evitare che ci fossero dubbi su cosa dovesse essere il lascito verde di Expo, il consiglio comunale di Milano alla delibera di approvazione dell’accordo di programma aveva allegato una mozione in cui nero su bianco si diceva cos’era il parco: ‘Un’area verde unitaria, non frammentata e connessa con i corridoi ecologici circostanti’ [...]. Indicazioni analoghe a quelle dei consiglieri comunali di Milano, sempre nel 2011, le avevano date anche gli omologhi di Rho, l’altro comune su cui si estendono i terreni. Parole al vento anche queste, che prevedevano di ‘mantenere nell’area Expo una percentuale prevalente di territorio a verde compatto’, come indicato chiaramente anche dal recente referendum consultivo tra gli elettori milanesi. Già, perché uno dei cinque quesiti che nel 2011 erano stati proposti agli abitanti del capoluogo lombardo questo chiedeva: ‘Volete voi che il comune di Milano adotti tutti gli atti ed effettui tutte le azioni necessarie a garantire la conservazione integrale del parco agroalimentare che sarà realizzato sul sito Expo e la sua connessione al sistema delle aree verdi e delle acque?’. Ok, il quesito parlava di quel parco

agroalimentare che poi è stato tagliato dal progetto dell'Expo. Ma la volontà del 95,51% che votò si era chiara: tra le eredità di Expo dovrà esserci un parco, non del generico verde diffuso (Franco, 2016).

Nello stesso 2016, i cittadini sono stati in effetti nuovamente coinvolti nel processo decisionale, ad un livello tuttavia difficilmente riconducibile alle strategie per lo sviluppo urbano. Leggiamo questa volta in un articolo pubblicato sul quotidiano *La Stampa*:

Sono dieci i nomi selezionati per l'ex area Expo, e da oggi si possono votare sul sito della Regione Lombardia. Scelti dai cittadini su centinaia di proposte inviate nel concorso, si giocheranno la partita per dare un nome alla struttura da 30mila metri quadri che prenderà il posto dell'esposizione universale di Milano, conclusasi lo scorso 31 ottobre 2015 [...]. I votanti potranno scegliere tra Area FutuRho, XXPO, Expolis, Parco delle idee, Milan Innovation District, Futurandia, Tecno Campus Milano, NEXTOP e Life Park. Un nome per il cosiddetto 'Human Tecnopole', un'area dedicata alla ricerca, e composta da sette centri dedicati alla salute, ai big data, alle nanotecnologie e alla nutrizione (Redazione, 2016).

Da tutto ciò, e dall'evoluzione accelerata della metropoli milanese (con le più recenti questioni giudiziarie sollevate dal presunto asservimento della politica locale all'interesse privato, in parte significativa rappresentato dai grandi capitali internazionali), la legittimità di una condivisione quantomeno a priori del monito di Hill.

Il processo collaborativo che definisce la nuova idea di partecipazione dell'utilizzatore della città aggancia, come anticipato, il concetto di inclusione, presuntivamente alimentata e corroborata dalle nuove soluzioni co-progettate. L'inclusione sociale si declina sia in rapporto alle fasce deboli in generale che in rapporto specifico alle minoranze.

Laddove tali minoranze siano identificate con le minoranze etniche crescentemente presenti nelle realtà metropolitane l'impatto del paradigma, che come abbiamo ricordato fa dell'inclusione uno dei suoi temi cardine, sulla dimensione giuspolitica emerge chiaramente: l'inclusione in chiave multietnica rimanda infatti direttamente alle politiche per l'immigrazione così come al tema dei diritti, a partire dal diritto stesso di cittadinanza, come testimonia il recente dibattito politico e giuridico che, nel giugno del 2025, ha portato alla promozione di un *referendum* popolare in materia (requisiti per l'ottenimento della cittadinanza).

La questione gender all'interno dell'evoluzione giuspolitica

C'è tuttavia un altro ambito applicativo del concetto di inclusione che connota verosimilmente in modo più caratteristico il paradigma emergente: l'ambito cosiddetto "gender", vale a dire dell'identità di genere, esteso alle politiche cosiddette LGBTQ+, indirizzi ma anche misure

legislative e azioni sociali a garanzia dei diritti e dell'inclusione delle persone lesbiche, *gay*, bisessuali, *transgender* e *queer* (LGBTQ+); dalla tutela del rispetto alla prevenzione della violenza fisica e della discriminazione, dalla promozione della libertà di espressione dell'identità di genere nei diversi e molteplici contesti sociali (scuola e lavoro *in primis*) alle campagne di sensibilizzazione contro l'omobitansfobia, fino al riconoscimento delle cosiddette "famiglie arcobaleno".

Fra le molteplici modalità espressive delle *policy gender oriented* una in particolare afferisce alla garanzia del benessere del soggetto portatore di una identità di genere che può non coincidere con quella sessuale; in questo ambito sono state ad esempio poste condizioni atte a rendere accessibili servizi sanitari concernenti trattamenti ormonali e interventi chirurgici per la transizione di genere, con il noto portato polemico stante il dramma denunciato, soprattutto nel mondo anglosassone che ha fatto da apripista, dalle famiglie e da molti degli stessi ragazzi che si sono sottoposti a tali trattamenti in giovanissima età. Il tema rileva in questa sede non solo per la sua valenza dal punto di vista dell'evoluzione dei paradigmi giuspolitici caratterizzanti il modello di sviluppo dominante, ma anche perché riflette una dimensione culturale emblematicamente rappresentativa del rinnovato progresso sociale *tech-driven*, quella del cosiddetto "transumanesimo". Questo potrebbe essere definito come una forma di nuovo "illuminismo", ottimisticamente teso a potenziare l'umano, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, in virtù dello sviluppo tecnologico, superando i limiti biologici che lo caratterizzano: l'invecchiamento, la malattia e financo la morte, ma anche il condizionamento identitario ascrivibile alla sessualità biologica, percepita come limite dagli individui la cui autorappresentazione non coincida con essa (da cui la bipartizione fra il concetto biologico di identità sessuale e quello culturale di identità di genere). La legittimazione delle famiglie LGBTQ+, superamento dell'idea della famiglia tradizionalmente intesa, si pone in questo contesto come estensione sul piano sociale, e giuspolitico, del riconoscimento della volontà del singolo di rimuovere il vincolo naturale.

Impatto della smart citizenhip: malessere individuale e sociale

Il paradigma dominante di matrice neoliberista impatta dunque dal punto di vista giuspolitico su molteplici livelli, da quello individuale, esteso alla famiglia, a quello comunitario, in cui la comunità locale si ridefinisce come insieme di "consumatori" della città (*city-users*) esprimenti una intelligenza civica diffusa (*smart citizenship*) elettivamente "operativizzata" attraverso i nuovi laboratori urbani, promotori di innovazione sociale.

Vale verosimilmente la pena, a fronte di tutto ciò, soffermarsi un po' più analiticamente su questo impatto e sul *feedback* che esso sta producendo, con l'intento di capire se l'evoluzione in atto, e il

modello di sviluppo ad essa sotteso, sia effettivamente percepito come modello condiviso e partecipato, come modello “*bottom up*”, secondo quello che dovrebbe rappresentarne, nella narrazione dominante, un assunto fondativo.

È nota la domestichezza e la familiarità dei più giovani con le nuove tecnologie; sarebbe dunque plausibile ritenere che un modello di sviluppo che vede nella tecnologia lo strumento elettivo per potenziare le capacità individuali e i meccanismi di apprendimento (si pensi ai massivi investimenti per l'introduzione della tecnologia nelle scuole, per adeguare la didattica alle presunte esigenze emergenti degli studenti della “società della conoscenza”), per migliorare la qualità della vita, per incrementare l'*engagement* del cittadino della *smart city&community* promuovendo processi partecipati di innovazione sociale, sia in grado di creare un ambiente, una comunità in cui cresce anche il benessere della nuova generazione, sotto il profilo psicologico, affettivo e relazionale.

Le informazioni a disposizione, al di là delle percezioni personali, non sembrano tuttavia fornire riscontro a questa lettura. Un articolo dell'edizione milanese del *Corriere della Sera* datato 2023 – quindi focalizzato sugli accadimenti di una città modello dal punto di vista del progresso sociale *smart oriented* – lancia l'allarme sul malessere psicologico diffuso che sembra caratterizzare i più giovani, rilevando il sensibile incremento degli accessi al pronto soccorso nei maggiori ospedali del capoluogo lombardo a seguito di comportamenti riconducibili al disagio psichico o a disturbi psicologici (dalle dipendenze ai disturbi alimentari ad atti di autolesionismo): da un caso a settimana mediamente registrato tre anni prima ai 4-5 casi al giorno (Fagnani, 2023).

Il quadro delineato è del resto coerente con quello nazionale e globale. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e *Save The Children*, a livello globale un adolescente su sette tra i 10 e i 19 anni soffre di un disordine psicologico, dalla depressione all'ansia ai disturbi comportamentali.

Il passaggio è quasi immediato dal malessere individuale al malessere sociale, testimoniato dalla preoccupante e tristemente nota crescita dei fenomeni di violenza giovanile urbana. “Al Centro di prima accoglienza dell'Istituto penale per i minorenni Beccaria di Milano, i ragazzi arrestati sono in crescita del 136% rispetto al 2019, per reati contro la persona, rapine, estorsioni e spaccio”, riporta il mensile *Vita* nell'edizione del maggio 2023 in un articolo che documenta, attraverso le parole dei referenti istituzionali, un “disagio strutturale” ancora una volta ascrivibile alla metropoli milanese.

A questo malessere crescente sembra faccia riscontro una progressiva rarefazione dei rapporti sociali non tecnomediat. Una ricerca Istat che ha esplorato l'evoluzione dei rapporti relazionali dei ragazzi rileva che nel 2005 la quota di giovani che dichiaravano di vedere tutti i giorni i propri amici era pari al 70,8% tra 11 e 14 anni e al 72,2% tra 15 e 17; quota crollata nel 2019, quindi

prima dell'emergenza sanitaria causata dal Covid, rispettivamente al 34,3% e al 39,1% per arrivare, durante la pandemia, ad una percentuale del 18,4% (20,4% tra i 15-17enni) ed attestarsi nel 2023 al 27,6% (30,1% dei 15-17enni), decisamente distante dal 70% registrato dalla generazione precedente (Openpolis, 2024).

Negli Stati Uniti, del resto, avanguardia del paradigma socio-economico e culturale dominante, il termine “recessione dell'amicizia” rappresenta un fenomeno noto, documentato e reso manifesto da molteplici studi.

Estendendo lo sguardo, più in generale, agli abitanti della postmodernità, una ricerca del Censis ha indagato il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla società in cui vivono, registrando un livello decisamente basso di gradimento da parte del 66% della popolazione sondata (Censis, 2024); una percentuale che sale ulteriormente al 72% tra i più giovani; la ragione principale del fenomeno addotta dallo studio è la scarsa percezione di essere parte di una comunità, che amplifica il senso di smarrimento e il vissuto di solitudine. Stando ai dati della Ricerca, solo il 15,3% degli italiani sente di appartenere pienamente a una comunità (famiglia esclusa); il 42,5% lo percepisce solo in parte, mentre il 32,1% per nulla e si dichiara indifferente al tema; una percentuale, quest'ultima, che sale al 36% nei giovani e scende al 27,6% negli anziani. Tre giovani su quattro affermano, ulteriormente, di non sentire la mancanza di una comunità di appartenenza. L'individualismo autoreferenziale che ne emerge ha indotto lo psichiatra Diego de Leo, intervistato dal *Corriere della Sera*, a definire la generazione contemporanea “la generazione della solitudine”. De Leo richiama per altro alcuni fenomeni estremi della post modernità *digitally empowered*, come quelli drammatici registrati in Giappone degli *bikikomori*, adolescenti e giovani adulti che decidono di isolarsi dalla vita sociale, e del *kodokushi*, la “morte solitaria” di anziani e fragili, amplificato dalla crisi economica che ha colpito il Paese negli ultimi anni; è verosimilmente utile in questo contesto ricordare che dati Istat 2018 indicavano che solo l'undici per cento degli anziani intervistati riteneva di poter contare, in caso di bisogno, sul sostegno di un vicino di casa (Diodoro, 2023).

In sintesi, nella nuova città intelligente, nonostante i livelli complessivamente elevati di qualità della vita, sul fronte delle relazioni umane e sociali si manifesta un progressivo impoverimento qualitativo delle relazioni, sia nell'ambito ristretto e affettivamente connotato sia nell'ambito più esteso delle relazioni di comunità, che amplifica la percezione di alienazione dal contesto di riferimento.

Altrettanto rilevante nelle emergenze descrittive della ricerca Censis richiamata sopra è la sensazione diffusa, accanto a quella di “non appartenenza”, di “contare poco” nell'ambiente in cui si vive, attestata al 48,3% per la popolazione complessiva e al 55,9% per quella giovanile.

La mancanza di senso di appartenenza documentata dallo Studio può essere verosimilmente riletta anche come scarsa capacità dei territori, e dunque elettivamente delle grandi città in cui si concentra la popolazione mondiale, di generare senso di appartenenza.

“Le nuove generazioni – argomentava Andrea Zhok (2022) in un articolo dedicato alla generazione contemporanea in cui, come abbiamo osservato, sia il dato del malessere individuale che quello della mancanza di senso di appartenenza comunitaria pesano maggiormente – non riconoscono alcuna realtà al mondo sociale, culturale, storico, religioso. Tutte queste sfere che hanno rappresentato il centro di gravità delle lotte dei secoli e millenni passati sono scomparse in una dimensione di irrealtà, che non ha più nessun aggancio effettivo con le loro vite”.

In un contesto di “*disengagement*” cui è sotteso il soggettivismo assiologico emergente i giovani, argomenta ulteriormente Zhok (2022), sono “sommersi mediaticamente da una tempesta di frammenti ‘culturali’ privi di alcuna connessione e di alcuna rilevanza operativa che gli piovono addosso da ogni parte, essi hanno recepito come lezione fondamentale che storia, cultura, società, politica, ecc. sono dimensioni sfuggenti, inintelligibili e arbitrarie, dimensioni irreali in cui magari si muovono ancora alcuni adulti – sempre meno – ma che non rappresenta qualcosa che è possibile prendere sul serio”.

Meritano altresì attenzione i dati statistici sull’impegno sociale dei più giovani, elettivamente canalizzato verso i temi messi al centro dell’*engagement* omologato e globalizzato avallato dal paradigma dominante e amplificati da *media* e *social network*, come l’ambiente (leggi “contrasto al cambiamento climatico”) e la discriminazione di genere, cui fa da contraltare un progressivo allontanamento dall’impegno nella vita della comunità locale, quella comunità in cui verosimilmente si costruiscono le relazioni interpersonali meno “liquide” (ricordiamo la fortunata e fertile definizione di Bauman della contemporanea società postmoderna come società liquida, per il portato di frammentazione e di precarietà che ne costituisce la cifra) ed in cui più facilmente si esperiscono impegno e assunzione di responsabilità, fattori chiave di consolidamento dell’identità individuale (e collettiva).

Reazioni al paradigma dominante: alcune tendenze della contemporaneità

Questo breve spaccato della percezione della società contemporanea e dello stato del benessere psicologico dei suoi abitanti non è in effetti l’unico elemento di contrasto con la narrazione positivisticamente orientata del transumanesimo e del nuovo umanesimo della *smart community*. Focalizzando il tema sulla partecipazione politica tradizionale, è noto come il fenomeno dell’astensionismo sia ormai un problema in tutto il mondo occidentale; ciò potrebbe del resto essere coerente con il riorientamento del cittadino-*city user* verso forme altre di partecipazione,

come la sopra menzionata co-progettazione dei servizi *tech driven*. Ma le più recenti elezioni (si pensi, in particolare, al 2024) hanno rappresentato un momento critico per numerose democrazie occidentali, stante la crescente polarizzazione ideologica dei cittadini e lo spostamento degli elettori verso posizioni più estreme e “anti-sistema” (Germania, Francia, Spagna, Est Europa in particolare), a testimonianza di una manifesta sfiducia verso le istituzioni, europee *in primis*, verosimilmente traducibile come scetticismo e malcontento diffuso rispetto alle “*flagships*” delle politiche comunitarie, riflesso degli assunti chiave del paradigma dominante richiamati sopra: le politiche per l’immigrazione (inclusione), le politiche *gender* (emblematico qui il caso statunitense), le politiche ambientali. A tale sfiducia fa riscontro, in un contesto di crescente denuncia dell’autoritarismo tecnocratico, un rafforzamento dei partiti etichettati come nazionalisti (sovranisti) e “populisti”, con una connotazione negativa nelle intenzioni degli *stakeholders* del paradigma dominante che tradisce tuttavia il disprezzo tipicamente neoliberista per una sovranità nazionale che si vorrebbe lasciasse il passo alla sovranità del consumatore, sostituendo l’economia, o meglio la cosiddetta democrazia di mercato, alla politica tradizionale e l’individualismo esasperato – cui fanno da contraltare le istituzioni internazionali – all’idea di corpi intermedi capaci di vitalizzare e restituire a segmenti aggregati di popolazione il potere di influire sulle scelte governative.

A valle di tutto ciò è verosimile prefigurare, nel medio e lungo periodo, l’emergenza di inediti scenari che determinino una nuova evoluzione dei paradigmi giuspolitici, suscettibili di segnare una soluzione di continuità rispetto alle tendenze attuali.

A livello di sub-paradigmi, importanti revisioni sono già in atto: si pensi alla retromarcia, in questo caso partita dagli Stati Uniti, rispetto alla già menzionata cultura “*woke*” e alle importanti revisioni della programmazione orientata a contrastare il cambiamento climatico a livello globale (*Green Deal*). È plausibile ritenere che si tratti di segnali di una revisione più estesa, difficile ipotizzare quanto profonda, del pensiero unico che ha caratterizzato lo sviluppo degli ultimi decenni.

La ricerca di rinnovati spazi di affermazione dell’identità nazionale espressa attraverso il voto dai cittadini comunitari si riflette e si declina nel malcontento per la *governance* neoliberista anche a livello capillare in quelle città che, come abbiamo osservato, rappresentano il distillato del paradigma dominante.

La consapevolezza della matrice neoliberista del fenomeno di omologazione culturale si consolida nella ricorrente contestazione, per quanto ad oggi ancora limitata, di fronte alla perdita di sovranità e al condizionamento della politica da parte delle multinazionali e dei grandi *players* del capitalismo finanziario, beneficiari di scelte governative socialmente insostenibili, ovvero con un significativo impatto sulle identità locali. Si pensi, tenendo il *focus* sulle città italiane, alle contestate

scelte del sindaco e della Giunta milanese in tema di sviluppo urbano. A prescindere dagli esiti dell'inchiesta giudiziaria in corso sui presunti abusi edilizi ("Sistema Milano"), il cosiddetto "Modello Milano" è stato messo in discussione sotto il profilo dell'impatto sociale, a partire dalla gentrificazione delle aree oggetto di rigenerazione urbana, e della legittimità politica delle scelte agite, orientate ad attrarre i grandi capitali (investitori) e a favorire i costruttori degli imponenti immobili edificati, mediante meccanismi come la semplificazione delle procedure e il mancato incasso degli oneri urbanistici finalizzati alla creazione di infrastrutture e servizi per i cittadini.

Analogamente, a Firenze cittadini e associazioni culturali, supportati dai partiti di opposizione in Giunta, hanno contestato la gestione del patrimonio culturale della città, con particolare riferimento alla demolizione e alla successiva e controversa ricostruzione dell'ex Teatro Comunale, sostituito da un edificio moderno, soprannominato da chi ha criticato l'operazione "cubo nero"; operazione tacciata di speculazione (anche in questo caso la costruzione è stata finanziata dai grandi capitali finanziari internazionali, nella fattispecie con gli investimenti di una società e di un fondo di investimento collegato entrambi israeliani) e, soprattutto, di aver arrecato un danno significativo al tessuto urbano del centro storico di Firenze, come noto patrimonio mondiale UNESCO. Al di là delle indagini in corso, atte a verificare la regolarità delle autorizzazioni e del processo di costruzione, ciò che rileva è ancora una volta la contestazione di politiche *market driven*, in questo caso impattanti sull'identità storica e culturale del luogo.

È plausibile e auspicabile che proprio dalle città, motori del sistema, possa manifestarsi la reazione più tangibile alla standardizzazione globalizzata tipica del neoliberismo, a partire da una istanza di riappropriazione identitaria del concetto e del ruolo del cittadino, degli organismi intermedi e della comunità locale, da cui un rinnovato senso di appartenenza, presupposto necessario per il superamento dell'individualismo impotente del *city-user* e per la riproposizione di una visione politicamente orientata dello sviluppo perseguito.

Bibliografia

- Bolognini, S. (2016). *Epistemologia e politica del diritto nella prospettiva delle "smart cities"*. Giuffrè.
- Bolognini, S. (2017). *Dalla "smart city" alla "human smart city". Profili epistemologici e giuridici nello sviluppo del paradigma "smartness oriented"*. Giuffrè.
- Bolognini, S. (2023). *Dalle "smart cities" alle "città non globalizzate"*. Giuffrè.

- Chiarini, N. (2023, 8 maggio). Trento, l'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza urbana. *Rai News*. <https://www.rainews.it>.
- Commissione Europea. (2014, giugno). *Introduzione alla politica di coesione dell'UE 2014-2020*.
- Diodoro, D. (2023, 5 marzo). La solitudine fa male davvero: può favorire lo sviluppo di disturbi cognitivi e demenza. *Corriere della Sera-Corriere Salute*. https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/cards/solitudine-fa-male-davvero-puo-favorire-sviluppo-disturbi-cognitivi-demenza/cifre-spaventose_principale.shtml
- ENoLL. (s.d.). <https://enoll.org/about-us/>
- European Urban Initiative State of Play. (2020, 14 ottobre). https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1324_en
- Fagnani, G.M. (2023, 19 dicembre). I ragazzi di Milano e i problemi psichici in aumento: «Nei pronto soccorso ne arrivano anche 5 al giorno». *Corriere della Sera*. https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/23_dicembre_19/salute-mentale-in-lombardia-nei-grandi-ospedali-fino-a-5-giovani-con-problemi-psichici-al-giorno-26765226-80ad-4844-a0ff-6e228dfdcxk.shtml
- Fondazione Censis. (2024, 6 aprile). *La tentazione del tralasciare*. https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/La%20tentazione%20del%20tralasciare_0.pdf
- Franco, L. (2016, 16 settembre). Milano, per il dopo Expo il parco scompare dai piani. Ma Comune e cittadini votarono per il “verde”. *Il Fatto Quotidiano*. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/16/milano-per-il-dopo-expo-il-parco-scompare-dai-piani-ma-comune-e-cittadini-votarono-per-il-verde/3038642/>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N. & Meijers, E. (2007, ottobre). *Smart cities – Ranking of European medium-sized cities*. Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
- Global Agenda Council del World Economic Forum. (2015, novembre). *Deep Shift. 21 Ways Software Will Transform Global Society. Survey Report*. https://www3.weforum.org/docs/-WEF_GAC15_Deep_Shift_Software_Transform_Society.pdf
- Gonzalez Fuster, G. (2020, 15 luglio). *Artificial Intelligence and Law Enforcement. Impact on fundamental Rights*. Study commissioned by the European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee.
- Hill, D. (2013, 2 febbraio). Essay: On the smart city; Or, a ‘manifesto’ for smart citizens instead. *Cityofsound*. <https://cityofsound.com/2013/02/02/on-the-smart-city-a-call-for-smart-citizens-instead/>

- JPI Urban Europe. (2015). *Transition towards sustainable and liveable urban futures*. <https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2016/05/JPI-Urban-Europe-SRIA-Strategic-Research-and-Innovation-Agenda.pdf>
- Leff, S. & Petersen, B. (2015, Maggio). Beyond the Scorecard: Understanding Global City Rankings. *Chicago Council on global affairs*, 1-16.
- Mauran, C. (2025, 18 luglio). Trump Administration set to announce executive order targeting “woke AI” chatbots, report says. *Mashable*. <https://mashable.com/article/trump-administration-ai-executive-order-targeting-woke-ai-chatbots>
- Pichler-Milanovic, N. (2007, 10 ottobre). *Expo Real*, Monaco di Baviera.
- Il Sole 24 Ore. (2022, 25 giugno). Nella Smart Control Room di Venezia: il futuro secondo TIM. <https://stream24.ilsole24ore.com>
- Openpolis. (2024). *Con i Bambini*. <https://www.openpolis.it/numeri/la-quota-di-ragazzi-che-vedono-tutti-i-giorni-gli-amici-era-crollata-gia-prima-della-pandemia/>
- Ramkumar, A. & Linskey, A. (2025, 17 luglio). White House Prepares Executive Order Targeting ‘Woke AI’. *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/tech/ai/white-house-prepares-executive-order-targeting-woke-ai-e68e8e24>
- Riegler, V.J. (2018, 16 marzo). Translating global policies into local actions: JPI Urban Europe at Urban Future and Austrian Smart City Days. *Urban Europe*. <https://jpi-urbaneurope.eu/news/translating-global-policies-into-local-actions-jpi-urban-europe-at-urban-future-and-austrian-smart-city-days/>
- Realeyes. (s.d.). *Sewa Project*. <https://www.realeyesit.com/resources/papers/sewa-project/>
- Redazione. (2016, 3 maggio). *Selezionati i 10 nomi per l'ex Area Expo*. *La stampa*. <https://www.lastampa.it/cronaca/2016/05/03/news/selezionati-i-10-nomi-per-l-ex-area-expo-1.34997127/>
- Sokler, B.D., Hecht, A., Fjeld, C.T. & Teo, N.Y. (2025, 18 giugno). AI.gov Inadvertent Disclosure Reveals President’s Plan as AI Czar Delivers First Public Comments – AI: The Washington Report. *Mintz*. <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2025-06-18-aigov-inadvertent-disclosure-reveals-presidents-plan-ai>
- Vanolo, A. (2014). Smartmentality: the smart city as disciplinary strategy. *Urban Studies*, v. 51, n. 5, 881-896.
- Voytenko, Y., McCormick, K., Evans, J. & Schliwa, G. (2015). Urban living labs for sustainability and low carbon cities in Europe: towards a research agenda. *Journal of Cleaner Production*, n. 123, 1-10.
- Zhok, A. (2022, 6 novembre). Burattini senza fili. *Arianna Editrice*. <https://www.ariannaeditrice.it/articoli/burattini-senza-fili>

Organicismo e “grado zero” della politica

di *Francesco Ingravalle**

ABSTRACT (ITA)

L'articolo analizza il rapporto tra organicismo politico e “grado zero della politica” nella tradizione del pensiero occidentale, mettendo a confronto modelli organicistici e contrattualistici dello Stato. Muovendo da Aristotele e Hobbes, l'autore mostra come le diverse concezioni del pubblico potere riflettano specifici contesti storici e sociali, dalla polis antica allo Stato moderno. La dialettica tra Stato-organismo e Stato-macchina viene ricostruita attraverso Kant, Rousseau, Adam Smith e Adam Müller, fino a Marx e alle teorie novecentesche del corporativismo. Il saggio sostiene che il conflitto sociale, lungi dall'essere un'anomalia, costituisce un elemento strutturale dell'organicità politica. Nella contemporaneità del capitalismo cibernetico e delle “tecnomonarchie”, l'illusione meccanicistica e contrattualistica si dissolve, rivelando una politica de-ideologizzata al suo “grado zero”. Organicità e potere emergono così come dimensioni inscindibili dei processi politici attuali.

Parole chiave: organismo, meccanismo, grado zero della politica, capitalismo, contrattualismo

Organicism and the “Ground Zero” of Politics

by *Francesco Ingravalle*

ABSTRACT (ENG)

The article examines the relationship between political organicism and the “ground zero of politics” within the Western tradition of political thought, comparing organicist and contractualist models of the state. Starting from Aristotle and Hobbes, the author shows how different conceptions of public power reflect specific historical and social contexts, from the ancient polis to the modern state. The dialectic between the state as organism and the state as machine is reconstructed through Kant, Rousseau, Adam Smith, and Adam Müller, and extends to Marx and twentieth-century theories of corporatism. The essay argues that social conflict, rather than being an anomaly, constitutes a structural element of political organicity. In the contemporary context of cyber capitalism and “technomonarchies,” mechanistic and contractualist illusions dissolve, revealing a de-ideologized politics at its “ground zero.” Organicity and power thus emerge as inseparable dimensions of current political processes.

Keywords: organism, mechanism, ground zero of politics, capitalism, contractualism

* Università del Piemonte Orientale

1. Prospettazione del problema

I concetti di cui si serve il pensiero umano hanno sempre un *carattere* storico-concreto, come tutti sappiamo (ma non sempre siamo disposti ad ammettere). La parola *carattere* è qui intesa in senso strettamente etimologico: *carattere* deriva, com'è noto, dal greco antico χαρακτήρ (trasposizione latina *character*), il cui significato letterale è “impronta”, quindi “segno” tracciato, impresso, inciso. E, dato che “l'essere umano è il mondo, dell'essere umano, lo Stato, la società” (Marx, 1998, p. 49), i concetti, le immagini, gli stili che sono segni, configurazioni simboliche e linguistiche recano le tracce del tempo e del contesto antropologico-sociale in cui sono stati formulati (Mondolfo, 1982; Schick, 1962; Pagliaro, 1961a, 1961b, 1956, 1957).

Questa premessa vale anche per il tema che ci proponiamo di accennare:¹ l'*organicismo* e il “grado zero della politica” nelle concezioni moderne e “tardo-moderne” del carattere fondamentale del pubblico potere (o “Stato”). La congiunzione “e” potrebbe essere sostituita da un “o”, nel senso di un *aut*: un sistema organicistico è alternativo all'idea di un “grado zero della politica” (perché giudica coeva alla specie umana e a essa connaturata), e viceversa.

Se, oggi, tuttavia, al tempo delle “tecnomonarchie” (Mulieri, 2025) e della “società virtuale” (Curcio, 2017) affrontiamo nuovamente la questione della natura del pubblico potere nei termini di questo “et-et” o di questo “aut-aut” lo facciamo perché riteniamo che la “dialettica dell'illuminismo” (Horkheimer & Adorno, 1966) abbia prodotto per via endogena le ideologie “tecnomonarchiche” e che la dialettica dell'economia capitalistica abbia prodotto, ugualmente per via endogena, le attuali oligarchie tecnofinanziarie in un complesso speculare fra ideologie e realtà. Oggi è il momento non tanto della “caduta delle maschere”, quanto dell’“autosmascheramento”: l'esercizio del potere tecno-economico non ha bisogno di fattezze rassicuranti, ma incanta con la forza che esso dispiega di fronte alle *minoranze* votanti.

Si potrebbe parlare, a questo proposito, di “sublime”; Immanuel Kant ha distinto il sentimento del sublime nel cogliere una grandezza sproporzionata rispetto alle facoltà sensibili dell'uomo (il “sublime matematico”) dal cogliere una potenza terribile per le facoltà sensibili dell'uomo (“sublime dinamico”). Il sublime in generale è definito dal filosofo di Königsberg nei seguenti termini: “Ciò che piace immediatamente per la sua contrapposizione all'interesse dei sensi” (Kant, 1949, § 29). Una definizione che sembra adeguata agli esiti della “dialettica dell'illuminismo” i cui esiti abbiamo sotto i nostri occhi. Non va difatti sottovalutata la priorità (Prezzolini, 1976),² nelle nostre reazioni al mondo sociale, del giudizio estetico (di cui è parte il

¹ Chiunque sia al corrente della complessità di questa tematica non faticherà a vedere nelle pagine seguente niente di più che un accenno.

² Secondo Prezzolini nessuna argomentazione razionale è in grado di confutare il nostro giudizio estetico, ossia il nostro giudizio che si esprime tramite le espressioni spontanee “mi piace” o “non mi piace”.

sentimento del sublime), così evidente come criterio seguito dalle masse e da non pochi intellettuali nell’età delle dittature del XX secolo (Brasillach, 1997, pp. 63-64). La politica concreta ha non pochi fondamenti nell’estetica; ben raramente, infatti, le scelte politiche degli esseri umani sono fondate sulla “pura ragione”. Ogni scelta individuale e collettiva, peraltro, è, ovviamente, funzione di un contesto economico, sociale e istituzionale. Ma per un Aristotele che afferma “L’essere umano è un animale che vive naturalmente in società”, vi è un Ernest Renan (2004) che, modernamente, afferma: “La nazione è un plebiscito quotidiano” – quello che per un pensatore del IV secolo a. C. è la *pòlis*, per un pensatore del XIX secolo è lo “Stato-nazione”. Siamo “politici” per natura, oppure per scelta? Per essenza siamo “comunitari”, oppure “individui”? O, forse, l’alternativa è astratta e, nella realtà storica non si sono mai date né una comunità senza individui né individui senza comunità?

A guardare alla nostra contemporaneità, al politico “senza maschera” da Occidente a Oriente e da Kiev a Gaza, emergono indicazioni assai nette, dalla “legge ferrea dell’oligarchia” formulata da Robert Michels (2012, pp. 63-83) alle argomentazioni del primo libro del *Vom Kriege* di Carl von Clausewitz (2000, pp. 17-42). Se “chi dice democrazia dice organizzazione e chi dice organizzazione dice oligarchia, dunque chi dice democrazia dice oligarchia”, il titolo del capitolo 24 del libro primo del *Vom Kriege*, “La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”, è facilmente reversibile nella tesi per cui: “La politica è la continuazione della guerra con altri mezzi” (Curcio, 1984, p. 96; Schmitt, 1972). Abbiamo qui il compendio del nostro presente al quale può adattarsi l’etichetta di “grado zero della politica”. In ambito letterario Roland Barthes aveva denominato “grado zero della scrittura” quel tipo di scrittura totalmente neutro, esente da condizionamenti di ogni tipo, quasi l’equivalente letterario dell’oggettività raccomandata da Émile Durkheim (1981) e della *Wertfreiheit* teorizzata da Max Weber (1968). In politica il “grado zero” è stato delineato, in modo opposto da Aristotele, nel libro I della *Politica*, e da Thomas Hobbes, negli *Elementa philosophica de cive* (1646) – il primo ponendoci di fronte la comunità conflittuale (Ingravalle, 1989) ma compatta per darsi diversi ordinamenti nel tempo (attraverso guerre civili e trasformazioni di regime all’interno di un mondo di proprietari terrieri e di proprietari di schiavi) e il secondo la comunità in frammenti, cioè lo “stato di natura” (un mondo di “diversamente liberi”, ciascuno con la propria volontà di sopravvivenza). Riflessi veritieri della realtà, oppure specchi, almeno in parte, virtuosi? Nel IV secolo a. C., in Atene, la realtà è la relativa compattezza della società schiavista attraversata da tensioni sociali, nel XVII secolo, in Inghilterra la società è spaccata in nobili che difendono le loro prerogative e non-nobili che solidarizzano in parte con i nobili nella difesa dei diritti tradizionali (a partire dalla *Magna Charta libertatum*), in parte con la Corona, che tende a stabilizzare la *soluta potestas*.

Al di là della vicenda inglese (in cui si radica il “grado zero” di Hobbes) e della vicenda ateniese (segnata dal crollo dell’impero marittimo del 404 a. C. che forgia il “grado zero” di Aristotele), la realtà dell’Europa tra il XIV e il XVIII secolo ci mostra realtà statali plurali al proprio interno e organiche. Il giurista imperiale Johannes Althusius, nel libro I della sua *Politica methodice digesta* (1614) espone il modello unitario di più Stati coevi per illustrare lo Stato come simbiosi di più *societates* o *universitates* sotto la guida di nobili, ecclesiastici e rappresentanti delle città e del sommo magistrato (monarchico o poliarchico). Sono gli Stati di “Antico Regime”, la cui caratteristica è la (relativa) armonia dei *corpora* sociali in rapporto al *primus inter pares*, il sommo magistrato. La sfera produttiva non è in conflitto insanabile con la sfera politico-militare (legata alla proprietà fondiaria). In Inghilterra, a partire dalla metà del XVIII secolo, si delinea un conflitto fra ‘industriali’ e proprietari fondiari, un conflitto analogo a quello che porterà in Francia alla scomparsa rivoluzionaria dell’Antico Regime; in Inghilterra il conflitto sarà riassorbito dalle istituzioni di Antico Regime, perché la componente industriale, con la “Gloriosa Rivoluzione” del 1688, aveva già ottenuto la rappresentanza politica e adeguato peso nel sistema (la teorica di questa trasformazione è descritta da John Locke nel *Secondo trattato sul governo*).

La società inglese diverrà il modello per molte società europee nel corso del XIX secolo: un modello conflittuale rispetto al quale il paradigma armonicistico-organicista della “filosofia pratica” di derivazione aristotelica (Volpi, 1998; Berti, 2004) non può funzionare. La conflittualità sociale è cresciuta, infatti, fino al punto di mettere in forse la struttura stessa della nuova società. Marx, addirittura, affermerà, con Engels che “la storia di ogni società esistita fino ad ora è storia di lotte di classi” (“*Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen*”; Marx & Engels, 1998, pp. 4-5): la storia di *tutte* le società il modello inglese viene proiettato all’indietro: liberi e schiavi, servi della gleba e signori, ecc. *sembrano* riprodurre la dialettica delle classi tipica del XIX secolo. Non è il conflitto a individuare la *specificità* capitalistica dei rapporti sociali, ma il conflitto che mette a rischio l’assetto sistemico della società e minaccia di suscitare la trasformazione radicale. Adam Smith ha osservato, del resto con estrema chiarezza il “naturale” conflitto fra proprietari dei mezzi di produzione e detentori di forza-lavoro nella *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Un conflitto controllato dallo “Stato minimo” che impedisce le conseguenze estreme del conflitto stesso. Lo Stato come macchina di contenimento del conflitto sociale.

Su *questa* realtà complessiva proietta la sua luce il “grado zero della politica”. La luce fredda proiettata da questa fonte di illuminazione offre ai nostri sguardi la politica smascherata, cioè la politica al “grado zero”, realmente³ de-ideologizzata. Ma la realtà politica come pubblico potere

³ Avverbio necessario, laddove si è stati soliti, dopo l’abbattimento del muro di Berlino, mostrare di credere che fossero crollate le ideologie, mentre era soltanto entrata in crisi l’autorappresentazione del sistema sovietico

somiglia a un corpo vivente, a una macchina di età moderna, oppure a un sistema informatico? Similitudini e analogie, sia pure di discutibile valore conoscitivo, sono inevitabili in qualsiasi discorso sulla politica (Canfora, 1982).

2. Lo Stato come organismo

È indispensabile partire da Kant, dalla sua *Critica del giudizio*: il tutto è superiore alla somma delle singole parti; questo significa che le parti traggono il *senso del loro essere* dal tutto. Le parti sono *articolazioni* del tutto. Opposta, com'è noto, la posizione contrattualistica: il tutto *deriva* dal movimento sommativo delle parti, come in un meccanismo. Ma c'è da chiedersi se l'alternativa sussista realmente; infatti, non appena si tratta di costruire il pubblico potere come volontà unitaria, l'idea del tutto come esito del movimento sommativo delle parti scompare e un indubbio contrattualista come Jean-Jacques Rousseau (1971, p. 84) afferma:

Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi, come corpo, riceviamo ciascun componente come parte indivisibile del tutto. Istantaneamente, quest'atto di associazione produce, al posto delle persone private dei singoli contraenti, un corpo morale e collettivo, composto di tanti componenti quanti sono i voti dell'assemblea, che trae dal medesimo atto la sua unità, il suo *io* comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica, così formata dall'unione di tutte le altre, un tempo prendeva il nome di *città*, e prende oggi quello di *repubblica* o di *corpo politico*, detto dai suoi membri *Stato*, quand'è passivo, *Sovrano* quand'è attivo, *Potenza* quando lo si considera in rapporto con altre simili unità politiche.

L'essere umano non è, per natura, socievole. Per natura ogni individuo vive isolato dagli altri, è buono soltanto perché – e finché – non crea una società con gli altri (Biral, 1993, pp. 91 ss.); quando è costretto a crearla, per circostanze del tutto casuali essa assume i tratti innaturali di una società fondata sulla proprietà privata e sulle disuguaglianze politiche, attraversata da costanti conflitti. Ma, una volta istituita la volontà generale, il singolo diventa parte del tutto. La “volontà generale” non è la somma della volontà di ognuno, ma un soggetto nuovo. Esattamente come il Leviathan descritto da Hobbes nel 1651 come conseguenza del patto istitutivo dello Stato. Nel modello hobbesiano, com'è noto, è il sentimento della paura reciproca a spingere gli individui a costituire un pubblico potere assoluto (non meno assoluto è il potere della “volontà generale” secondo Rousseau); sentimento di paura che è anche coscienza della propria non autosufficienza e della necessità della *consociazione*; una necessità naturale che viene soddisfatta con un patto, con

(“Socialismo” contro “Capitalismo”), lasciando immutata l'autorappresentazione ideologica dell'Occidente, codificata nell'autogratificante contrapposizione “mondo libero”-“totalitarismo”.

un artificio richiesto dalla natura (nessun essere vivente tollera senza reagire il rischio mortale che potrebbe portargli ogni suo simile). Tuttavia, come ha osservato più volte Hegel – e l’osservazione vale per le società di Antico Regime –, anche il conflitto è nesso, connessione fra i singoli e fra i gruppi di singoli. Conflitto mantenuto dalle istituzioni all’interno dell’appartenenza a una totalità, attraverso le organizzazioni professionali (le corporazioni).

Che cosa tiene insieme una società di Antico Regime? Secondo Adam Müller non meno che secondo Edmund Burke, decisiva è la funzione sintetica della *consuetudine*. La *consuetudine* è fondata, comunque, sui rapporti sociali di produzione, di cui essa è espressione non meno che garanzia “comportamentale”; soltanto in seconda battuta, sul piano logico, la consuetudine diventa diritto e, in generale, elaborazione ideologica e codice simbolico. Il contenuto della consuetudine risiede nell’insieme dei libri delle corporazioni, in raccolte come le *Consuetudines parisienses* cui fanno riferimento i giuristi di età moderna.⁴

Essa delinea una realtà che non è faticoso descrivere come un corpo vivente, sulla scorta del famoso apologo di Menenio Agrippa (Tito Livio, *Ab urbe condita libri*, II, 32), e, naturalmente, della *Politica* e dell’*Etica Nicomachea* di Aristotele. Non è senza significato che lo strumentario di una società pre-capitalistica sia ancora utilizzabile senza eccessive forzature nell’età moderna pre-industriale: questo permette di apprezzare convenientemente la rottura rappresentata dalla rivoluzione industriale inglese e dalla rivoluzione francese. Alla pluralità dei corpi sociali delle realtà politiche dell’Antico Regime si opporrà la netta frattura della società in due parti: borghesi e proletari.

Al profilarsi di questo cambiamento la teoria organicista dello Stato elaborata da Adam Müller ha il carattere di una reazione. Per la sua comprensione si deve muovere, nuovamente, dalla kantiana *Critica del giudizio*, e, in particolare, dal § 65: “In un orologio, una parte è lo strumento che serve al movimento delle altre ma non è la causa efficiente della produzione delle altre: una parte esiste bensì *in vista delle altre, ma non per mezzo di esse*. Perciò la causa produttrice dell’orologio e della sua forma [...] sta fuori di esso, in un essere che può agire secondo le idee di un tutto possibile mediante la sua causalità”. Nell’organismo “ogni parte è concepita come *esistente soltanto per mezzo delle altre* e per le altre e il tutto, vale a dire come uno strumento (organo)”. La contrapposizione appare netta: nel meccanismo la parte esiste in vista delle altre, nell’organismo, la parte esiste per mezzo delle altre. Nel meccanismo la parte è fatta esistere *dal costruttore* per funzionare assieme alle altre, nell’organismo la parte esiste *grazie alle altre parti*. La forza formatrice nel meccanismo è esterna a esso, nell’organismo è interna a esso.

Nel *De partibus animalium* (I, 1, 642 a 10) di Aristotele si legge:

⁴ Un buon esempio sono le citazioni di cui è intessuta la *Politica methodice digesta* di Althusius.

Se la scure deve spaccare il legno, deve, necessariamente, essere dura; e se deve essere dura; se deve essere dura, essa deve essere, necessariamente, di bronzo o di ferro. Accade la stessa cosa, esattamente, nel corpo: il corpo è uno strumento come la scure – giacché sia le sue singole parti, sia esso stesso nella sua totalità hanno ciascuno un loro fine; il corpo dunque deve essere fatto in un certo modo, se deve compiere la sua funzione.

La sua funzione è vivere. Nel medesimo testo (I, 5, 645 a 33) si legge: “La scienza naturale tratta della composizione e della totalità della sostanza e non delle parti che non possono esistere separatamente dalla sostanza stessa”. Vale a dire: la vita della totalità risiede nella composizione. E la composizione potrebbe essere denominata “sintesi”, letteralmente “lo stare insieme” delle parti. Esse stanno insieme perché fra esse sussiste qualche cosa di analogo a quella che Georg Simmel denomina “*Wechselwirkung*” o “interazione” (Mongardini, 1976, pp. CXVIII-CXXXIX), ed è nella “azione reciproca” che consiste la vita, non un *quid* che trascenda la sostanza (per esprimersi in terminologia aristotelica). L’ “azione reciproca” è una forza formatrice tale da organizzare le singole parti in un tutto, oppure è un “soggetto” operante? Nel quadro di riferimento aristotelico il “corpo” è mosso dal principio di movimento detto “anima” (*psyché*): c’è un’anima vegetativa, un’anima sensitiva e un’anima razionale. Ciascuna anima è funzionale a quella superiore; ciascuna anima si muove da sé – è *spirito* come avrebbero detto, sia pur con le note differenze e contrapposizione, Schelling e Hegel sulle tracce della teologia cristiana.⁵ Quello che è mosso da altro è “macchina”. In Descartes (*Discours de la méthode*, V) leggiamo:

Coloro che sanno quanti automi o macchine moventi l’ingegnosità umana può costruire senza adoperare che pochi pezzi relativamente alla grande moltitudine di ossa, muscoli, nervi, arterie, vene, ecc. che sono nel corpo come una macchina che, essendo nelle mani di Dio, è incomparabilmente meglio ordinata e ha in sé movimenti più ammirevoli di quelle che possono essere inventate dagli uomini.

La varietà e la coordinazione delle parti costituisce la struttura finalistica che ha ideato Dio. Il principio del movimento è Dio. Analogamente Leibniz (*Monadologia*, § 64) afferma: “Ogni corpo organico è una specie di macchina divina o di automa naturale che sorpassa infinitamente tutti gli automi artificiali”.

Nella seconda metà del XX secolo il biologo Jacques Monod (2022) ha inteso l’organismo come una macchina speciale, provvista di unità *funzionale* che si costruisce da sé sulla base di un “piano” che si mantiene relativamente invariato da una generazione all’altra. La distanza dal meccanicismo, non soltanto cartesiano, non poteva essere maggiore, né poteva essere maggiore la vicinanza alla biologia aristotelica (almeno su questo punto).

⁵ L’uso del singolare qui è intenzionale.

Dal corpo vivente, passiamo al corpo politico.

L' "organismo politico" è tale soltanto in base a una similitudine: il corpo politico è *come* un corpo vivente; non è, *sic et simpliciter*, un corpo vivente. Aristotele (*Politica* I, 2, 1253 a 18) afferma, a tal proposito:

Lo Stato esiste per natura ed è anteriore all'individuo, perché se l'individuo in sé stesso non è autosufficiente,⁶ sarà, rispetto alla totalità, nella stessa relazione in cui sono le altre parti. Per questo chi non può entrare a fare parte di una comunità e chi non ha bisogno di niente perché basta a sé stesso, non è membro di uno Stato, ma è una bestia, oppure è un dio.

È la *non-autosufficienza* della parte, il suo mancare di un fine in sé stessa, a indicare la sua necessità di essere *parte di un tutto*. La sua finalità è il tutto: come negli organismi biologici, così nello Stato, il senso ultimo della parte è il tutto. Ma anche come nella macchina: che cos'è il singolo componente meccanico fuori della totalità del meccanismo? Come un braccio separato dal corpo è soltanto una cosa morta, così il componente meccanico, separato dalla macchina, non è più quello che è, ma un pezzo di metallo o di legno o di plastica. Il senso della totalità è conferito da una causa interna, oppure esterna. Che cosa ci dice la storia del pensiero politico occidentale? Essa ci parla di un'antitesi non mediabile fra Stato-organismo e Stato-macchina. Eppure, sia l'organismo, sia la macchina, sia lo Stato hanno il loro "pianificatore" in chi li costituisce (i componenti dell'organismo finalizzati alla sua totalità, i costruttori delle macchine, i costituenti dello Stato).

3. L'analogia fra organismo e Stato

La storia dell'analogia fra organismo e pubblico potere risale per lo meno al medico pitagorico Alcmeone di Crotona (VI secolo a. C.). Aezio (I-II secolo d. C.) riferisce: "Alcmeone dice che la salute è costante sin quando i diversi elementi, umido, secco, caldo, amaro e dolce hanno *uguali diritti*, e che le malattie vengono quando *uno prevale sugli altri*. Il prevalere di un elemento o dell'altro, afferma, è causa di distruzione". *Uguali diritti*, nel testo greco, è *ἰσωνομία*, mentre il *prevalere di uno sugli altri* è *μοναρχία* (Ingravalle, 1986, pp. 97-110; Vernant, 2007, pp. 114-122). L'*isonomia* è fisiologia, la *monarchia* è patologia in relazione al bene comune del corpo vivente. Platone (*Repubblica* II 368 d e IV 434 e) fornisce il primo esempio di salda connessione fra le parti e il tutto nella sua teoria dello Stato come *makroanthropos* e delle tre anime che costituiscono ogni

⁶ Si veda già Platone, *Repubblica*, II, 369 a 7 ss. ove il bisogno (*chrèia*) spinge allo scambio in ragione della non-autosufficienza di ciascuno e per la sopravvivenza collettiva.

essere umano: come nell'individuo il governo dell'anima razionale sulle altre due anime (l'anima timica o impetuosa e l'anima desiderante) garantisce la vita del singolo, così nella città il governo dei filosofi sui combattenti e sui produttori assicura la vita giusta, cioè felice della città. Nessuna delle tre anime può sussistere senza le altre e nessuno dei *géné* o “stirpi” (o “classi”) può vivere senza le altre; ma queste constatazioni non configurano una situazione di uguaglianza, bensì fondano una gerarchia tra le anime e tra i *géné*. Sia il comportamento individuale deve essere diretto verso una finalità al conseguimento della quale, spontaneamente non si dirige: occorre che l'anima impetuosa e quella desiderante si subordinino all'anima razionale; analogamente, i *géné* non si organizzano spontaneamente verso il bene comune, ma devono esservi guidati.

La singola componente di una totalità può sussistere *soltanto* come parte della totalità: questa tesi si trova nel *De regimine principum* di Tommaso d'Aquino, nel *Monarchia* di Dante Alighieri (I, 3).

Nelle *Lezioni sulla filosofia della storia* di Hegel (1917-1955, p. 90) leggiamo: “Tutto quello che è l'essere umano, egli lo deve allo Stato. Ogni valore, ogni realtà spirituale l'essere umano la possiede esclusivamente grazie allo Stato”. Infine, Otto von Gierke (1902, pp. 34s.) afferma:

Soltanto dal valore superiore del tutto in confronto con il valore delle parti si può desumere l'obbligo del cittadino di vivere e, qualora sia necessario, di morire per il tutto. Se il popolo fosse soltanto la somma dei suoi componenti e se lo Stato fosse soltanto una istituzione rivolta al benessere dei cittadini, nati e nascituri, allora l'individuo potrebbe, davvero, essere costretto a dare la propria energia e la propria vita per lo Stato, ma non avrebbe alcun obbligo morale di farlo.

Tuttavia, è soltanto a partire da *Die Elemente der Staatskunst* (1808) di Adam Müller che si può far iniziare una teoria organicistica del pubblico potere.

4. Adam contro Adam?

Adam Müller concepisce l'intera realtà come un insieme di tensione fra opposti, in modo analogo a Eraclito di Efeso (fr. 10): “Connessioni: intero e non intero, convergente e divergente, consonante e dissonante, e da tutte le cose l'uno e dall'uno tutte le cose”. Analogamente, Müller (1804) considera la realtà come soggetto-oggetto, positivo-negativo. Continuo è, quindi il movimento degli opposti che si scontrano l'uno con l'altro: la realtà non è mai cristallizzazione, perché la realtà è vita, quindi in continuo movimento, una pluralità di forme viventi che interagiscono e sono attraversate dalla tensione fra opposti. La vita consiste nella tensione fra opposti.

Lo Stato è, come ogni altra realtà, una forma vivente, ogni corpo vivente è un insieme di esseri viventi, e l'unità è il risultato delle azioni reciproche di ciascun essere vivente sull'altro. Si

potrebbe dire che il corpo vivente è uno Stato e che lo Stato è un corpo vivente. Del tutto inapplicabile a esso è la forma del *concetto* utilizzata dagli Illuministi per coglierlo e l'attività dell'intelletto che si struttura e muove attraverso concetti; soltanto l'*idea* è in grado di cogliere la realtà come sintesi vivente della molteplicità delle parti. Contrariamente a quanto ritengono gli Illuministi, l'individuo non può vivere autonomamente rispetto alla totalità politica; non sono gli individui, autonomi l'uno dall'altro, a costruire la "macchina-Stato" per la loro reciproca sicurezza; lo Stato è la comunità vivente che ha generato le istituzioni che ne permettono la vita. Soltanto nella comunità gli individui possono esistere, come parti di essa, come sue articolazioni. Lo Stato è costituito da polarità: giovane / vecchio, uomo / donna, diritto / economia, guerra / pace. Dal bisogno che chiede di essere soddisfatto e dal lavoro che serve a soddisfarlo nasce il capitale, sia in senso materiale (i beni prodotti), sia in senso spirituale (conoscenze scientifiche, conoscenze tecniche, concezioni filosofiche) (Müller, 1808). Costante è la contrapposizione alle vedute di Adam Smith la cui concezione dello Stato sarebbe esattamente quella criticata da Müller.

Senonché, anche Smith nelle *Glasgow Lectures* del 1763 muove dalla caratterizzazione dell'essere umano come *naturalmente* incline allo scambio di idee e sentimenti attraverso il linguaggio e naturalmente incline a scambiare i prodotti del lavoro perché nessun individuo è autosufficiente e la "guerra di tutti contro tutti" renderebbe impossibile la sopravvivenza (Napoleoni, 2020, cap. 2).

Nella grande *Inquiry*, queste tesi sono ampiamente sviluppate; ma vale la pena di vedere come già nel *Draft of the Wealth of Nations* Smith insista sulla non autosufficienza del lavoro individuale: "Il lavoro compiuto da un individuo isolato non è, evidentemente, sufficiente a procacciargli gli alimenti, gli indumenti, e il genere di alloggio, che si suppone siano richiesti in una società evoluta, non solo dal lusso della persona di condizione elevata, ma, anche dalle naturali esigenze del più umile contadino" (Smith, 1990, p. 11). L'ordinato sviluppo delle dinamiche produttive e distributive richiede l'apparato amministrativo detto "Stato" o *Commonwealth* (*respublica*). Non è possibile la vita umana al di fuori dello Stato (sia pure dello "Stato minimo" previsto dalla teorica smithiana). che viene a essere un esito *naturale* derivante dalla non autosufficienza degli individui.

Dov'è, allora, l'argomento del contendere fra Müller e Smith? Smith ritiene che lo Stato non debba avere alcun ruolo attivo nella regolazione dei processi di produzione e di scambio, come invece avveniva nelle pratiche del mercantilismo. La regolazione dello scambio non abbisogna di interventi da parte del pubblico potere, se non in termini di facilitazione degli scambi stessi, trattandosi di un processo naturale, analogo alla dinamica dei fluidi. Contemporaneamente alla stesura smithiana del *Draft*, il medico ed economista francese François Quesnay pubblicava il suo *Tableau économique* nel quale si sostenevano tesi analoghe, in merito alla libera circolazione delle

merci. Per quanto naturale sia il pubblico potere sia conforme a natura, la sua naturale funzione è quella di favorire la circolazione delle merci, non di controllarla ostacolandola con barriere doganali interne o indirizzandola alterandone le naturali tendenze.

L’Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations è pubblicato nel 1776; *Die Elemente der Staatskunst* nel 1808; è evidente che la seconda opera non polemizza direttamente con la prima se non perché essa è divenuta lo strumento politico di qualche cosa che, dal 1792 si sta muovendo in Europa: il Terzo Stato, per influsso della rivoluzione del 1789, consolidato dalle guerre rivoluzionarie e dalle guerre napoleoniche. Dal 1806 i territori tedeschi del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica sono sotto il controllo francese e le simpatie dei “non nobili” impegnati nella produzione e nello scambio vanno, inequivocabilmente, alla realtà costituita dalla Francia napoleonica; e quando si contrappongono a essa, vi si contrappongono nel nome della “nazione”, non del vecchio Impero e della “società per ceti” che lo costituisce (Fichte, 2009).

I “non nobili” o “Terzo Stato” innalzano i principi della Rivoluzione francese, ma gli obiettivi economici cui essi danno voce prospettano già (e la “Congiura degli Uguali” del 1797 in Francia lo ha mostrato) una frattura ben netta, un conflitto, fra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori che in Inghilterra è già evidente tra la fine del XVIII secolo e gli inizi del XIX. Tuttavia, se in Inghilterra lo sviluppo dell’economia capitalista non sta producendo gravi modifiche nella struttura istituzionale insulare, in Francia, il porsi del “terzo Stato” come “la Nazione” (per usare le parole di Sieyès nel 1789) ha distrutto gli ordinamenti di Antico Regime mettendo capo a un “ciclo rivoluzionario” che durerà fino al 1870.

L’uguaglianza proclamata dal “Terzo Stato” in Francia ha generato ordinamenti fondati su una nuova disuguaglianza, non più di ceto, ma di classe. Ma le idee dichiarate dal “Terzo Stato” assumeranno, negli scritti di Karl Marx, suddito prussiano, un significato ben preciso: quello della *democrazia sociale* fondata su una idea di comunità legata all’organicismo perché derivata dalla filosofia del diritto hegeliana, sia pure rovesciata. La libertà individuale bandita dalla costituzione francese del 1793, scrive Marx (1998, p. 30), “lascia che ogni uomo trovi nell’altro uomo non già la *realizzazione*, ma piuttosto il *limite* della sua libertà”, il *competitor* sul piano del lavoro e sul piano degli affari; “la società feudale fu risolta nel suo fondamento: l’uomo. Ma l’uomo quale realmente era, in quanto suo fondamento, l’uomo *egoista*.” Così continua Marx (1998, p. 35):

Solo quando l’uomo reale, individuale, riassume in sé il cittadino astratto, e come uomo individuale nella sua vita empirica, nel suo lavoro individuale, nei suoi rapporti individuali, è divenuto *ente generico*, soltanto quando l’uomo ha riconosciuto e organizzato le sue “forces propres”, come forze *sociali* nella figura della forza politica, soltanto allora l’emancipazione *umana* è compiuta.

L'essere umano è appartenente al genere, come tale, l'organismo cui egli appartiene è il genere, o, meglio, la specie umana, rispetto alla quale la specifica società e lo specifico Stato sono soltanto momenti, cerchie particolari di appartenenza. Inizia qui una nuova stagione dell'organicismo, quella segnata dall'umanismo che è la prefigurazione teorica del socialismo scientifico. Qui l'organicismo si svincola dalla cornice dello Stato per farsi configurazione umana internazionale. È opportuno, a questo punto, richiamare almeno due fonti importanti per delineare la prospettiva qui emersa: l'*Introduzione* del 1857 a *Per la critica dell'economia politica* e la *Critica del programma di Gotha*.

Nell'*Introduzione*, a proposito delle ricostruzioni delle origini della storia umana delineate da Adam Smith e da David Ricardo, leggiamo che l'individuo pensato nel XVIII “da un lato è il prodotto della dissoluzione delle forme sociali feudali, dall'altro delle forze produttive nuove sviluppatesi a partire dal XVI secolo” (Marx, 2023, p. 77). Esso sta dinanzi agli occhi degli autori del XVIII e degli inizi del XIX secolo “come un ideale che sarebbe esistito in passato”. Al contrario, “quanto più risaliamo indietro nella storia, tanto più l'individuo, perciò anche l'individuo che produce, appare privo di autonomia, parte di un insieme più grande: dapprima in modo del tutto naturale nella famiglia e nella tribù come famiglia allargata; più tardi nelle varie forme della comunità, sorta dal contrasto e dalla fusione delle tribù. Solo nel XVIII secolo, nella “società civile”, le differenti forme dei nessi sociali *si presentano* al singolo come puro mezzo per i suoi fini privati, come una necessità esteriore. “*Si presentano*, ma non lo sono, perché l'uomo è non solo un animale sociale, bensì un animale che può isolarsi soltanto nella società” (Marx, 2023, p. 78). Ne consegue che “quando si parla di produzione, si parla, quindi, sempre di produzione di individui sociali” (Marx, 2023, p. 79).

A questo punto, il problema assume contorni parzialmente rousseauiani: come riprodurre la socialità originaria nel bel mezzo dello sviluppo industriale. Rousseau aveva posto il problema di come recuperare la libertà e la virtù originaria dell'essere umano separato dagli altri suoi simili senza perdere i vantaggi della unione in società; la sua risposta era stata: la volontà generale, generata dal “contratto sinallagmatico”, che non è la somma delle volontà dei singoli, ma un soggetto sociale ulteriore; la risposta di Marx alla questione di come sia possibile recuperare la socialità originaria senza perdere i vantaggi dello sviluppo industriale sarà quella contenuta nella *Critica del programma di Gotha*: “Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni” (Marx, 1968, p. 18), in una società in cui la proprietà dei mezzi di produzione è collettiva e non esistono più, quindi, le classi sociali (cioè non esiste più la distinzione/separazione fra proprietari dei mezzi di produzione e detentori di forza-lavoro).

A questa immagine si affianca, nel XX secolo, quella dello Stato come risultante di un complesso di corporazioni professionali. Nel 1920, in *Il vero Stato*, Othmar Spann (1981-1987, III, p. 17)

afferma che “la comunità si forma dalle differenze radicate nella parità”, vale a dire dalle diverse professionalità che contribuiscono, tutto, con il loro operare integrato, al bene comune; una integrazione reciproca delle diversità sorretta dall’equivalente della *φιλία* aristotelica dell’*Etica Nicomachea*. Una “amicizia” che deve legare fra loro le diverse categorie professionali perché esse, tutte, costituiscono la vita economica della comunità (Spann, 1981-1987, III, p. 28 ss.). Quindi, “la forma migliore di Stato esige un’articolazione corporativa” (Spann 1981-1987, III, p. 34). Lo Stato è il “risultato” dell’integrazione organica dei diversi settori produttivi, dei diversi ceti sociali, delle diverse realtà amministrative.

L’ideologia corporativa fu, com’è noto, un aspetto fondamentale della visione dello Stato prodotta dal fascismo italiano, e connotò una visione dirigistica dell’economia. Nel Congresso di Ferrara (1932) Ugo Spirito attribuì la proprietà dei mezzi di produzione alla “corporazione proprietaria”. La corporazione sarebbe stata un “organismo produttivo appartenente ai produttori (operai e tecnici) (Spirito, 1999, p. 34). Lo Stato è l’esito istituzionale della vita delle corporazioni. “Il problema della rappresentanza – scrive Spirito (1999, p. 35) – era in tal modo trasformato nel problema della competenza di tutti articolata nella competenza di ciascuno” in un quadro di economia di piano collettiva (Michelacci, 2004). Un quadro analogo a quello della coeva struttura economica dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Nel 1945 il fascismo italiano è finito senza attuare pienamente il modello corporativo (men che meno il “corporativismo integrale” piuttosto decisamente osteggiato negli anni Trenta).

Nel 1991 il comunismo russo è finito (senza avere realizzato la “società senza classi” auspicata da Marx).

La vicenda, non soltanto occidentale, del pubblico potere (nato in Europa in età moderna e generosamente esportato in tutto il mondo con il colonialismo, con l’imperialismo e consolidato con la decolonizzazione) ha messo capo, nel trentennio a una strana dualità: da un lato l’osservatore constata, su piano del diritto pubblico una presenza preponderante di ordinamenti liberal-democratici centrati sulla tutela dei diritti individuale e collettivi, sul piano della prassi economica e tecnologica un orientamento verso le “tecnomonarchie” (Mulieri, 2025) o la “democrazia totalitaria” (Mulieri, 2019). Un orientamento consono all’ultima metamorfosi del modo di produzione capitalistico: il capitalismo cibernetico.

Lo sviluppo del capitalismo cibernetico ha posto la questione del carattere del pubblico potere su basi sostanzialmente – anche se non interamente- nuove. Come ha scritto Renato Curcio (2022, p. 9), “non una tecnologia, non le big tech, non l’intelligenza artificiale, ma un modo di produzione, una formazione sociale, nel suo indissolubile insieme”. Un complesso di potere che ha

la capacità di scomporre la “massa sociale” e le “classi sociali” nei loro atomi umani e inserire ciascuno di essi in un insieme di spirali cibernetiche digitali in vario modo obbliganti e individualizzate; di mettere uno e tutti al lavoro in una mega macchina che produce il loro isolamento, il loro sfruttamento e la loro sudditanza (Curcio, 2022, p. 11).

Questa realtà rende obsolete le gerarchie novecentesche di comando; in essa le linee impersonali del comando “sono ampiamente oggettivate nell’infrastruttura digitale e nei contesti obbliganti da essa generati intorno a sé” (Curcio, 2022, p. 11). Il vissuto è, ormai, per larga parte, digitale; i rapporti sociali sono mediati digitalmente, segnati dall’apparente vicinanza e dalla reale separazione. In luogo delle persone della tradizione novecentesca abbiamo “le cyber-persone” (Curcio, 2022, p. 48) sostanzialmente eterodirette. La digitalizzazione porta a un livello di inusitata intensità i metodi della “ingegneria di anime” (Čakotin, 1964) utilizzata nella manipolazione delle masse almeno a partire dagli anni Trenta del XX secolo.

Ma è difficilmente contestabile che la suggestione che opera nella società digitale e nella vecchia “ingegneria di anime” non presupponga rapporti organici fra suggestionatori e suggestionati: mai come in questi fenomeni si può constatare con maggiore chiarezza la non autosufficienza del singolo, il suo essere semplicemente un membro della totalità, sia come suggestionatore, sia come suggestionato (entrambi legati da un nesso di tipo dialettico). L’organicità è la caratteristica fondamentale dell’azione reciproca in ambito sociale e politico. La meccanicità è una mera illusione ottica, così come lo è il carattere meramente pattizio dell’azione reciproca stessa sul piano sociale e politico. Vero è che molto dell’agire sociale è collettivamente irriflesso e che questa irriflessività è scrupolosamente coltivata dalla società digitale e che lo sforzo razionale di renderlo riflesso presuppone, come ammetteva esplicitamente Freud (1983), lo scioglimento del collettivo irriflesso nell’individualità riflettente e critica. Ma l’organicità dei rapporti sociali e politici non ha a che vedere con la riflessività individuale, cioè con il soggetto liberal-borghese, ma con i processi vitali di un complesso istituzionale che governa una determinata popolazione su un determinato territorio, foss’anche, in prospettiva, l’intero mondo, questo territorio (Aristotele, 2013, 2017).

Organicità politica e grado zero della politica sembrano coincidere. Il meccanicismo e il contrattualismo politico ne costituiscono soltanto specchi che pretendono di essere virtuosi (alla luce degli assunti del liberalismo moderno riassumibili nel principio: trasformare il pubblico potere in un complesso di strumenti per la felicità individuale): l’individuo non è nient’altro che la parte di azioni reciproche vitali istituzionalizzate e codificate il cui punto d’approdo, oggi, pare essere la “tecnomonarchia”.

Sembra riemergere, debitamente modellata sulla realtà attuale, l'antica alternativa aristotelica fra democrazia e oligarchia, fra attuazione dell'uguaglianza sociale e politica e attuazione della disuguaglianza sociale e politica. Tuttavia, sembra che, quale che sia l'esito delle dinamiche attuali, fra “democrazia totalitaria” e “tecnomonarchia”, i nessi sociali tenderanno ancora ad attuarsi secondo il paradigma dell'organicità.

Bibliografia

- Althusius, J. (2009). *Politica methodice digesta* (C. Malandrino, a cura di). Claudiana.
- Aristotele. (2013). *Lettera ad Alessandro Magno sul governo del mondo* (F. Ingravalle, a cura di). Mimesis.
- Aristotele. (2017). *Sull'Impero. Lettera ad Alessandro* (F. Cicoli & F. Moretti, a cura di). Mimesis.
- Berti, E. (2004). *Filosofia pratica*. Guida.
- Biral, A. (1993). Rousseau: la società senza sovrano. In G. Duso (a cura di), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*. FrancoAngeli.
- Brasillach, R. (1997). *Lettera a un soldato della classe 40*. Edizioni Europa.
- Čakotin, S. (1964). *Tecnica della propaganda politica* (P. Angarano, trad.). Sugarco.
- Canfora, L. (1982). *Analogia e storia*. Il Saggiatore.
- Clausewitz, von, C. (2000). *Della guerra* (G.E. Rusconi, a cura di). Einaudi.
- Curcio, R. (2017). *La società artificiale. Miti e derive dell'impero virtuale*. Sensibili alle Foglie.
- Curcio, R. (2022). *Il capitalismo cibernetico. Dopo il panottico, oltre la sorveglianza*. Sensibili alle Foglie.
- Curcio, R. (1984). *WKHY*. Cooperativa Apache.
- Durkheim, E. (1981). *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*. Edizioni di Comunità.
- Eraclito. (2010). *Il superbo di Efeso. Testimonianze e frammenti* (Gruppo di Ar, a cura di). Edizioni di Ar.
- Freud, S. (1983). *Psicologia delle masse e analisi dell'Io* (E. Panaitescu, trad.). Boringhieri.
- Gierke, von, O. (1902). *Das Wesen der menschlichen Verbänden. Rede, bei Antritt des Rektorats am 15. Oktober 1902*. Verlag von Duncker & Humblot.
- Hegel, G.F.W. (1917-1955). *Philosophie der Geschichte* (G. Lasson, a cura di). Meiner.
- Ingravalle, F. (1986). *Stàseis, politèia, teoria della politica. Introduzione allo studio del problema tra il VII e il V secolo a. C.* [Dissertazione di dottorato].

- Ingravallo, F. (1989, dicembre). Conflitti e trasformazioni costituzionali nella 'Costituzione degli Ateniesi' di Aristotele. *Filosofia Politica*, III, n. 2, 327-352.
- Horkheimer, M. & Adorno, T.W. (1966). *Dialettica dell'illuminismo* (L. Vinci, trad.). Einaudi.
- Kant, I. (1949). *Critica del giudizio* (1790). (A. Gargiulo, trad.). Laterza.
- Marx, K. (1968). Critica del programma di Gotha. In Lenin & Marx, *Stato e rivoluzione. Critica del programma di Gotha* (p. 18). Feltrinelli.
- Marx, K. (2023). *Introduzione alla critica dell'economia politica* (M. Musto, a cura di; G. Backhaus, trad.). Quodlibet.
- Marx, K. & Engels, F. (1998). *Manifesto del Partito Comunista* (A. Labriola, trad.). Edizioni LOTTA COMUNISTA.
- Marx, K. (1998). Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione. *Annali Franco-Tedeschi* [febbraio-marzo 1844], ora in K. Marx, *La questione ebraica* (R. Panzieri, trad.). Editori Riuniti.
- Michelacci, S. (2004). *Il comunismo gerarchico di Ugo Spirito. L'integralismo fascista della corporazione proprietaria e della Volksgemeinschaft*. Edizioni di Ar.
- Michels, R. (2012). *Democrazia e oligarchia*. Edizioni di Ar.
- Mondolfo, R. (1982). *Pòlis, lavoro e tecnica* (M.V. Ferriolo, a cura di). Feltrinelli.
- Mongardini, C. (1976). Introduzione. In G. Simmel, *Il conflitto della cultura moderna*. Bulzoni.
- Monod, J. (2022). *Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea* (A. Busi, trad.). Mondadori.
- Mulieri, A. (2019). *Democrazia totalitaria. Una storia controversa del governo popolare* (N. Urbinati, prefazione). Donzelli.
- Mulieri, A. (2025). *Tecnomonarchi. Gli ideologi della nuova destra all'attacco della democrazia*. Donzelli.
- Müller, A. (1804). *Die Lehre vom Gegensatz. Erstes Buch der Gegensatz*. Im Verlage der Realschulbuchhandlung.
- Müller, A. (1922). *Die Elemente der Staatskunst* (J. Baxa, a cura di). Verlag von Gustav Fischer.
- Napoleoni, C. (2020). *Smith, Ricardo, Marx. Considerazioni sulla storia del pensiero economico*. Rosenberg & Sellier.
- Pagliaro, A. (1961a). *Altri saggi di critica semantica*. D'Anna.
- Pagliaro, A. (1961b). *Saggi di critica semantica* (2° edizione). D'Anna.
- Pagliaro, A. (1956). *Nuovi saggi di critica semantica*. D'Anna.
- Pagliaro, A. (1957). *La parola e l'immagine*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Prezzolini, G. (2002). Premessa. In G. Prezzolini, *Storia tascabile della letteratura italiana*. Pan Editrice.
- Renan, E. (2004). *Che cos'è una nazione?* (S. Lanaro, intr.; G. De Paola, trad.). Donzelli.

- Rousseau, J.-J. (1971). *Scritti politici* (E. Garin, a cura di). (vol. II). Laterza.
- Schick, C. (1962). *Il linguaggio*. Einaudi.
- Schmitt, C. (1972). *Il concetto del politico*. In C. Schmitt, *Le categorie del politico* (G. Miglio & P. Schiera, a cura di). Il Mulino.
- Spann, O. (1981-1987). *Il vero Stato*. (3 voll.). Edizioni di Ar.
- Spirito, U. (1999). *Critica della democrazia*. Luni Editrice.
- Vernant, J.-P. (2007). *Le origini del pensiero greco* (F. Codino, trad.). Feltrinelli.
- Volpi, F. (1998). Filosofia pratica. *Enciclopedia del Novecento, II Supplemento*.
[https://www.treccani.it/enciclopedia/filosofia-pratica_\(Enciclopedia-del-Novecento\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/filosofia-pratica_(Enciclopedia-del-Novecento)/)
- Weber, M. (1968). La scienza come professione. In M. Weber, *Il lavoro intellettuale come professione* (A. Giolitti, trad.). Einaudi.

Attualità di un principio: la solidarietà

di *Domenico Siclari**

ABSTRACT (ITA)

Il contributo analizza il principio di solidarietà nella sua evoluzione storico-filosofica e giuridica, muovendo da prospettive antropologiche e neuroscientifiche che ne evidenziano il radicamento nella natura sociale dell'essere umano. Dopo aver ricostruito il processo di affermazione del concetto, dalla sua matrice romanistica alle elaborazioni illuministiche, socialiste e corporative, l'articolo si sofferma sulla centralità assunta dalla solidarietà nei progetti costituzionali del Novecento, con particolare riferimento all'art. 2 della Costituzione italiana. La solidarietà viene così qualificata come principio fondamentale, dotato di forza espansiva e funzione ermeneutica, capace di fondare diritti sociali e nuove pretese di libertà. Ne viene esaminata la dimensione strutturale, trasversale e multilivello, operante tanto nei rapporti tra privati quanto nei rapporti tra individuo e pubblica amministrazione. In conclusione, il principio solidaristico è letto come chiave di risposta alle vulnerabilità contemporanee, alla crisi dello Stato sociale e alle sfide della globalizzazione e dello sviluppo sostenibile.

Parole chiave: solidarietà, Costituzione, vulnerabilità, globalizzazione, sostenibilità

The Relevance of a Principle: Solidarity

by *Domenico Siclari*

ABSTRACT (ENG)

This article examines the principle of solidarity through its historical, philosophical, and legal development, starting from anthropological and neuroscientific perspectives that highlight its roots in the inherently social nature of human beings. The analysis traces the emergence of solidarity from its Roman law origins through Enlightenment, socialist, and corporatist theories, up to its full recognition in twentieth-century constitutional frameworks. Particular attention is devoted to Article 2 of the Italian Constitution, which enshrines solidarity as a foundational principle of the legal order and as a balancing criterion between inviolable rights and mandatory duties. Solidarity is thus understood as a principle endowed with expansive force and interpretative function, capable of guiding legal interpretation and legitimizing the emergence of new rights. The article ultimately explores its structural, transversal, and multi-level dimensions, highlighting its central role in addressing social vulnerabilities, market transformations, and the challenges posed by globalization and sustainable development.

Keywords: solidarity, Constitution, vulnerability, globalization, sustainability

* Università per stranieri "D. Alighieri" di Reggio Calabria - †

1. Considerazioni introduttive

Un inquadramento sul fronte prettamente giuridico del *principio di solidarietà* impone una disamina preliminare, di matrice (*pre*)giuridica, al fine di considerare tutta quella serie di elementi che incidono ineluttabilmente sul modo di atteggiarsi di detto archetipo negli ordinamenti positivi.

Sul punto, un interessante approccio di partenza può essere rinvenuto negli studi condotti, in ambito antropologico, dall'americano Fiske, in particolare con la sua *Teoria sui modelli relazionali* (*Relational models theory*). La disamina di siffatta prospezione consente di rilevare come, nel corso dell'evoluzione del genere umano, possano rinvenirsi quattro modelli (*melius*, strutture relazionali)¹ invarianti, tra i quali emergerebbero, ai fini della presente trattazione: il senso di appartenenza ad una comunità territorialmente dislocata e, ancor di più, il *communal sharing*, vale a dire il senso di condivisione improntato sulla reciproca indistinzione tra i componenti un certo gruppo.²

Anche le recenti scoperte cui sono giunte le neuroscienze e sulle quali si basa il neurodiritto, hanno consentito di rilevare come l'essere umano abbia una natura sociale, a riprova si ricordino i cosiddetti *neuroni specchio*, ed in ragione di ciò una ineluttabile tensione alla *solidarietà*. Tutto ciò, come rilevato da Blais, conforta l'approccio alla storia del concetto di solidarietà che palesa un “problematico ritorno alle origini”, nel novero di una ricerca dell'unità perduta (Blais, 2012, pp. 345 e ss).

Tuttavia, siffatta analisi potrebbe essere oggetto di contestazione nella misura in cui l'“uomo democratico” – per utilizzare la formula della Pulcini (2001) – si presenta affetto da quel male sociale che già Bourgeois aveva individuato come antitesi alla solidarietà, e che sempre nel novero degli studi condotti dalla richiamata psicologa sociale è stato considerato per la sua tensione ad essere codardo, socialmente indifferente e patologicamente narcisista.

A fronte delle acquisizioni testé rammentate, ancorché in un approccio meramente descrittivo, il collante che lega tanto le scienze sociali quanto le scienze naturali si pone in aperto contrasto con gli assiomi delle scienze economiche, che muovono dall'idea che il rapporto intersoggettivo sia connotato per la finalità di scambio.

Un approccio che, tenuto conto delle emersioni analizzate, andrebbe attentamente riveduto in una teleologica tensione verso la reciproca condivisione, che costituisce la base delle relazioni tra gli appartenenti alla specie umana. Una prospettiva questa (Picozza, 2016) che si lega al

¹ Tali elementi sono: *communal sharing, authority ranking, equality matching, and market pricing* (Fiske, 1992).

² Nel rapporto Censis per i 150 dall'Unità d'Italia dedicato a “I valori degli italiani” nella parte dedicata a “Dall'individualismo alla riscoperta delle relazioni”, si recita che “più del 50% degli italiani definisce ‘belli’, i comportamenti tra le persone che non si conoscono; è la forza di coesione che nasce nel riconoscere l'altro, nel cercare la solidarietà dell'altro” (Censis, 2012, p. 12).

paradigma dell'*homo reciprocus*, con un'apertura verso il *dono* (Mauss, 2002) o, comunque, verso un approccio economico basato su uno scambio “alla pari”, in senso solidale, e non anche sulle regole tradizionali di mercato (Siclari & Picozza, 2021, p. 25).³

2. Il processo di affermazione della solidarietà

Nel seguire nella presente riflessione non sfugge la polisemia insita nel lemma in questione. È bene infatti precisare come ci si trovi al cospetto di un concetto autonomo tanto rispetto alla fratellanza quanto ad altri concetti ad essa vicini, come la carità riconducibile all'*ethos* cristiano. Una carità che, a detta di Paolo di Tarso, costituisce tra le tre virtù teologali quella basilare. Un simulacro in forza del quale tutti gli uomini possono adempiere al precetto di amare Dio al di sopra di ogni cosa ed il prossimo come sé stessi, in una proiezione di ottemperante rispetto all'amore di Dio.⁴

Dinanzi al forte rischio di anfibologie, sottese al suo utilizzo, anche in ragione della sua valenza cangiante in relazione alle variabili spazio-temporali (Lipari, 1997, pp. 9 e ss.), è possibile muovere dalla radice etimologica del termine, di derivazione latina (*in solidum*), che già nel diritto romano identificava uno speciale tipo di vincolo giuridico⁵ riconducibile alle obbligazioni soggettivamente complesse ed in ragione del quale era possibile far scaturire l'adempimento integrale di un debito da parte di un individuo appartenente ad un gruppo di debitori (Betti, 1962, pp. 152 e ss).

Si trattava di una visione molto settoriale che, grazie al progressivo accostamento ad un organismo e alla connotazione in termini di vincolo sociale, avrebbe assunto una nuova e più articolata accezione prima in senso *contrattuale*, grazie a Rousseau (1994), ed in seguito *quasi-contrattuale*, ad opera di Bourgeois (1906), in quanto non sempre riconducibile alla volontà dei singoli. Tutto ciò a riprova della sua emersione in sede di speculazione, già prima che nei moderni progetti di riforma istituzionale.

Così, Étienne de la Boétie, nei *Discours de la servitude volontaire*, sull'onda dei *Trattati sul governo* di Locke, inizia a gettare le premesse per una concezione sociale, giungendo a sostenere che “la natura, [...] strumento di Dio [...], e governante degli uomini, ci ha fatti tutti di una medesima

³ Ivi si afferma anche come “Sotto questo profilo la proposta del TEED di introdurre prima di tutto in Amazzonia i c.d. *servizi ecosistemici*, salva la forma ma non la sostanza delle leggi di mercato, perché sostituisce alla relazione *produttore-consumatore* quella di *conservatore* (dell'ambiente, dell'acqua e delle risorse energetiche) e *fruitore*: quest'ultimo riconosce attraverso un valore monetario (ma potrebbe essere un altro bene molto più fondamentale come: gli alimenti, le forniture idriche, le medicine l'istruzione ecc.) il beneficio che ha ricevuto”.

⁴ A riprova, si rammenti il noto passo evangelico della Parabola del buon Samaritano, che trova sintesi contenutistica nel brocardo latino *quod superest donate pauperibus* (Von Balthasar, 1969, pp. 123 e ss).

⁵ Si tratta di una fattispecie oggi ancora presente e, a titolo esemplificativo, rinvenibile all'art. 1292 c.c. italiano.

forma e, come sembra, col medesimo calco, affinché noi ci si riconosca scambievolmente tutti come compagni o meglio fratelli” (De la Boétie, 2011, pp. 15-16).

Si tratta di un *humus* ideologico la cui diffusione si realizzerà solo grazie agli assiomi delle grandi rivoluzioni ed in particolare in ragione della Rivoluzione francese e a quella particolare idea di *fratellanza*, ad essa sottesa. Assumendo, così, un ruolo nodale come testimonia l’apporto dell’Abate Siéyès che, nel progetto di dichiarazione presentato il 4 agosto del 1789, nell’esposizione dei diritti che devono presiedere al piano di costituzione, precisa come l’uomo “prova, in ogni istante, il desiderio del benessere. I soccorsi che egli ha ricevuto dai genitori, quelli che egli riceve o spera di ricevere dai suoi simili, gli fanno sentire che tra tutti i mezzi di benessere lo stato di società è il più potente”.

A fronte di ciò, la solidarietà di stampo illuministico viene annessa a pieno titolo nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, ancorché in una accezione ancora embrionale. Essa, infatti, “si risolve nella *fraternité* che, a sua volta, si correla agli ulteriori valori della libertà e della *égalité* e, tutti, riconducono alla vigenza del diritto di proprietà sulla propria persona” (Donati, 2002, p. 102).

La progressiva emersione tra i principi di rango politico, oltre che filosofico, sarà al centro del pensiero marxista e di quello socialista. Orbene, non può certo sottacersi la deriva verso una solidarietà corporativa, schiusa dall’autoritarismo germanico, di inversa connotazione rispetto a quella di matrice rivoluzionaria, in cui si afferma la “subordinazione dell’interesse del singolo all’interesse della società nazionale” (Betti, 1943, p. 329).

A conforto di ciò si pone anche l’esperienza del nostro Paese in epoca fascista, come dimostra l’impostazione codicistica del 1942, in cui “il dovere di solidarietà corporativa nasce dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale” (Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore sul libro *Delle obbligazioni*, n. 13).

Una tensione che ha trovato anche collocazione in altri contesti, come nei rapporti familiari, nel diritto di proprietà nonché in materia di obbligazioni e di contratti, ed in ispecie nel dovere di correttezza ed in quello di buona fede, sino a giungere al dovere di risarcire il danno ingiusto, di cui all’art. 2043 c.c.

La ventata innovativa di tale concetto sarà palese nel prosieguo, assumendo esso la valenza di grimaldello per raggiungere vette ancor più elevate. Il solidarismo, infatti, sull’onda del *diritto economico* di Proudhon e delle opere successive di autori come Duguit, Saleilles e Hauriou, schiuderà le porte al cooperativismo cattolico e socialista e, al contempo, assumerà una valenza marcatamente giuridica, assurgendo quale fondamento per l’affermazione dei diritti sociali.

La solidarietà inizia, dunque, ad assumere una connotazione in termini sociali e protettivi (Cippitani, 2010, p. 23). Su questa scia la stessa sarà recepita in prima battuta nel diritto pubblico

ed in particolare in quello amministrativo, nel tentativo di procedere alla definizione dei primi sistemi di assicurazione sociale.

Una situazione che porterà, a titolo emblematico, in Germania all'emersione di specifici ambiti di riflessione, quali: il diritto sociale e il diritto amministrativo sociale, con analoghe emersioni sul ramo privatistico, grazie al socialismo giuridico, come dimostrano gli apporti di autorevoli autori come Karl Renner.

2.1 La solidarietà alla luce dei progetti costituzionali

Ma ciò che avrà un maggiore impatto sarà l'affioramento della solidarietà nel quadro dei progetti costituzionali nel XX secolo che, nel muovere dal personalismo e dalla necessità di garantire la dignità dell'uomo, definiranno un asse concettuale indefettibile, rappresentato dal principio di uguaglianza sostanziale, da un lato, e dalla dimensione solidaristico-sociale, dall'altro.

Sul punto, l'esperienza italiana è emblematica, posto che nella Costituzione del '48 il principio di solidarietà viene "riconosciuto come principio fondante della nostra convivenza di Stato democratico, poiché fa tutt'uno col principio personalista" (Galeotti, 1996, p. 6).

L'art. 2 della Carta riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, ponendo come contraltare la richiesta di adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Così, ai diritti inviolabili correlati alla salvaguardia degli interessi della collettività, corrisponde il loro esercizio in senso solidaristico, espressione della appartenenza e della dimensione sociale.

In tal senso, è bene richiamare quanto rilevato in una nota pronuncia della Consulta, del 28 febbraio 1992, n. 75, che, nel rinvenire nel principio solidaristico l'espressione dell'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, sottolinea come "il volontariato rappresenta (...) la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale per la quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa".

Si delinea, così, un assetto assiologico concepito in chiave di interdipendenza e interazione costante, del binomio *solidarietà-uguaglianza*, anche e soprattutto al fine di riportare in una prospettiva di centralità quel coacervo di fasce deboli (*melius*, vulnerabili) della società.

A conforto di ciò è bastevole richiamare i lavori dell'Assemblea costituente, ed in particolare le parole di Palmiro Togliatti che, nel suo discorso alla seduta dell'11 marzo 1947 della plenaria, sul punto affermava: "C'è stata la confluenza di due grandi correnti; da parte nostra un solidarismo (scusate il termine barbaro) umano e sociale; dall'altra parte un solidarismo di ispirazione

ideologica e di origine diversa: una confluenza della nostra corrente, socialista e comunista, con la corrente solidaristica cristiana” (Boiardi, 1987, p. 135).

Alla base di questa riflessione si colloca la corrente solidaristica cristiana, fonte di quell’approccio del personalismo paventato dalla co-esistenza di Mounier (1975, p. 94) e, ampiamente, richiamato da Maritain, che lo considerava un vero e proprio bisogno sociale prima che una filosofia.

Si tratta di una ispirazione cristiana, tuttavia, emancipata da profili dogmatici, riconducibile all’etica e che, attraverso il diritto, si sarebbe radicata in termini di solidarietà a connotazione “politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.).

Nonostante gli attacchi che possono muoversi all’impostazione dell’art. 2, in ragione della sua tensione giusnaturalistica, è sufficiente richiamare sul punto Bobbio, laddove poneva enfasi sul fatto che il diritto naturale “pone una sfida mortale che il positivismo giuridico si illude di aver vinto una volta per tutte, ma che si ritrova continuamente a dover affrontare da capo”.

In questa prospettiva, la solidarietà assume una poliedrica modalità di estrinsecarsi, così gli autori hanno usato apostrofarla a titolo esemplificativo come: *carattere pervasivo* (Rodotà), *forza espansiva* (Morozzo della Rocca) e *strumento interpretativo dei rapporti di diritto civile* (F. Santoro Passarelli).

Essa si iscrive, dunque, nella definizione alexiana di *principio*, ponendosi quale precetto volto a realizzare e ad ottimizzare un valore attraverso l’interazione con altre entità concorrenti e/o confliggenti: garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, da un lato, e adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, dall’altro (Falzea, 1999, p. 359; D’Amico, 2018, p. 16, n. 26).

3. Dimensione strutturale del principio di solidarietà

Seguitando nella trattazione, la solidarietà non viene ricompresa tra i *four principles* della bioetica di matrice nordamericana, essendo stata sostituita dalla formula *beneficence*, che Engelhardt inquadra come principio esortativo, posto che sarebbe “possibile agire in modi non benefici senza essere in conflitto con la nozione minima di morale” (Engelhardt, 1991, pp. 83, 85).

Tuttavia, essa non solo è contenuta nelle Carte europee ma è un baluardo espresso nel processo di integrazione europea, come risulta dalla Dichiarazione di Schuman del 1950 ai Trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fino a divenire – nelle parole di Habermas e Derrida – “un importante elemento costitutivo dell’identità europea”. Una collocazione confortata anche in altre sedi, di tipo sovranazionale, come nel caso della Carta sociale europea.

A fronte di ciò, si collocano movimenti di riflessione sul principio in commento dai quali emerge una impostazione che ne perde la capacità operativa sul versante giuridico, riconsegnandola ad altre sfere di riflessione. Sul punto, è interessante verificare come tale principio sia stato

considerato da Rawls come *alter ego* dell'idea di fraternità ed in ragione di ciò con “un ruolo secondario nella teoria della democrazia” (Rawls, 1997, p. 101). Mentre, la Nussbaum (2004, pp. 553 e ss.) muovendo dal versante delle emozioni, lo ha identificato come “lato precettivo della compassione”.

Proprio attraverso la riscoperta dell'approccio di matrice aristotelica dell'*eudaimonia* che il movimento *Law and Literature* giunge ad esplorare il contenuto cognitivo delle emozioni, oltre la mera razionalità, sino a giungere all'analisi dello sviluppo emotivo degli esseri umani ed in questo ambito ad un'anamnesi sui vincoli solidaristici, il cui collante viene identificato nella compassione. A fronte di ciò, se, da un lato, viene contestato l'approccio di Rawls, in quanto fondato sull'elemento del reddito (Nussbaum, 2002, p. 38); da l'altro, si esprime vicinanza a Maritain e, dunque, alle posizioni dei personalisti, in un approccio che pur affermando l'irriducibilità dell'uomo al dato economico, non rinuncia alla tradizione liberale, mortificando e ridimensionando così la solidarietà (Carusi, 2011, p. 232).

In sintesi, dalla breve ricognizione operata, è possibile osservare come l'idea di Rawls di solidarietà sociale scade nella mera riproposizione della fraternità, evidenziata già dalla Rivoluzione francese, mentre quella solidarietà della compassione della Nussbaum oscilla tra la virtù cristiana della carità e la reciprocità democratica di matrice laica, in entrambe le direzioni però non giunge mai a varcare la soglia della doverosità costituzionale.

Siffatte considerazioni, ritornando ad un approccio fenomenologico della solidarietà, così come recepita dall'art. 2 Cost., costituisce un grimaldello per l'ordinamento al fine di consentire, ancorché in via ermeneutica ad opera del giudice, la possibilità di riconoscere nuove pretese di libertà che possono continuamente insorgere, rispondendo al moto costante che caratterizza il libero sviluppo della persona umana.

Si tratta, cioè, di un principio ispiratore che agisce sui rapporti giuridici in termini di fondamento e di finalizzazione, orientando l'ermeneutica e l'applicazione delle norme giuridiche. Attraverso il ricorso ad esso sarebbe, infatti, possibile dare copertura tanto ai diritti impliciti quanto ai nuovi diritti, assurgendo la solidarietà *de facto* al ruolo di fonte di legittimazione delle pretese/interessi che dal rango assiologico ascendono a quello del giuridicamente rilevante e, dunque, nel novero dei diritti *stricto sensu* (Spadaro, 1995, pp. 235 e ss.).

Il vincolo solidaristico si traduce e opera avuto riguardo a tutti i rapporti giuridici, tanto tra soggetti privati (solidarietà orizzontale) quanto tra pubblico e privati (solidarietà verticale). Ciononostante, esso costituisce un baluardo per le amministrazioni tenute a fronteggiare situazioni di disagio, in piena risposta ai dettami dello Stato Sociale.

La solidarietà, infatti, esprime un vero e proprio dovere per la Repubblica, rientrante nell'alveo dei servizi di interesse generale, che consente altresì di dare applicazione a previsioni multilivello:

tanto di diritto europeo (art. 16 del Trattato di Roma e art. 36 della Carta dei diritti fondamentali) quanto di diritto interno (es.: artt. 32, 38 e ss. Cost.), in una prospettiva di riconoscimento del diritto dei singoli, finalizzato al concreto sviluppo della persona umana.

Ed ancora, si tratta di un principio universale, come confortato dal suo ambito di operatività, tanto oggettivo quanto soggettivo, posto che lo stesso non opera avuto riguardo a particolare categoria di persone, né a singole o specifiche tipologie di vulnerabilità, riguardando *a contrario* il singolo consociato in quanto tale, l'individuo che si trova in una condizione di debolezza, indipendentemente da qualsivoglia categorizzazione.

I caratteri strutturali della solidarietà si snodano, poi, nella trasversalità e globalità che si desumono in ragione del fatto che tale archetipo opera, non solo sul versante della politica sociale, bensì avuto riguardo a tutte le tipologie di politiche pubbliche, come confortato nella Strategia di Lisbona, laddove si afferma che le persone costituiscono la risorsa principale dell'Europa, a fronte di ciò appare necessario che le politiche europee siano plasmate e concepite attorno all'individuo e alle possibilità a questo offerte di partecipare alla società della conoscenza.

La globalità, perciò, emerge come connotazione propria dell'azione pubblica in ragione dell'attenzione prestata non soltanto ai bisogni materiali, ma anche a quelli complessivi della persona: dall'istruzione alla cultura, dall'assistenza alla sanità, dalla tutela dell'ambiente allo sviluppo economico, ponendosi in rapporto di *genus a species*, oltre che di fine e mezzo, rispetto a disposizioni quali l'art. 38 Cost. (Franchini, 2021, p. 87).

In siffatta prospettiva non può trascurarsi il carattere reticolare/collaborativo che emerge dal fatto che la Repubblica, ora divenuta espressione del policentrismo autonomico, nella sua dimensione organizzativa policentrica, realizza la solidarietà ai diversi livelli che la compongono – si pensi al sistema integrato dei servizi sociali. Non è, infatti, pensabile l'attribuzione esclusiva di dette spettanze al versante privatistico, specie in un'era in cui, a fronte della dequotazione della capacità d'intervento dei poteri pubblici, si è assistito alla crisi delle istituzioni intermedie.

Si tratta di un concetto valvola la cui capacità pervasiva è tale da convogliare tanto il diritto pubblico quanto quello privato, operando in modo trasversale avuto riguardo agli atti amministrativi e ai contratti ed ancora a rapporti giuridici onerosi o gratuiti, plurilaterali o unilaterali.

Il vincolo solidaristico, infatti, può annidarsi ben oltre i confini di ciò che è lapalissianamente improntato su di esso, come nel caso di incentivazioni a carattere specifico come il reddito di cittadinanza, sino a interessare fattispecie contrattuali apparentemente distanti da esso, ma che in realtà possono esserne fortemente intrise. Si pensi a una locazione di alloggi popolari, ovvero ai contratti di compravendita per la cessione di prodotti alimentari o di vestiario a prezzi agevolati.

Quanto rilevato consente anche di giungere ad un'interpretazione del mercato coerente con le istanze di solidarietà. Il mercato, infatti, deve essere una *location* privilegiata per consentirne la massima espansione, consentendo di metterne in evidenza il ruolo

nelle relazioni economiche e di queste nel raggiungimento degli obiettivi sociali. Anzi si sostiene che, in molti casi, il mercato e le relazioni economiche possano soddisfare le finalità solidaristiche meglio della beneficenza, in quanto mettono le persone in grado di uscire dalla situazione di bisogno rispettandone la dignità. È il caso del microcredito, della fornitura di apparati tecnici a basso costo (...) del commercio equo e solidale, che promuovono l'indipendenza delle persone attraverso l'imprenditorialità e il consumo (Cippitani, 2010, p. 266).

4. Conclusioni

Quanto riportato in prospettiva diacronica impone di considerare il principio solidaristico alla luce dei fenomeni generali che riguardano l'umanità intera ed in particolare al processo di globalizzazione che, proprio grazie alle istanze di reciproco riconoscimento degli individui e delle loro forme aggregate, spinge sempre più nelle forme del *glocale*, verso cioè un approccio che dal globale si irradia invece ad un rapporto dialettico con il livello locale (Robertson, 1999).

Sul punto, nella contemporaneità si assiste al forte incremento della popolazione mondiale e al conseguenziale aumento delle fasce di vulnerabilità nel quadro della società contemporanea, come testimoniano i dati in materia: circa il 22,5% della popolazione dell'UE rimane a rischio di povertà o di esclusione sociale, mentre il 6,9% degli europei si trova ancora in condizioni di grave inedia. Senza considerare gli effetti ulteriori scaturiti dalla pandemia da Covid-19.

Una realtà fenomenica che si consolida a fronte della perdita di capacità di intervento da parte dei poteri pubblici, cui ha fatto da *pendant* la crisi delle istituzioni intermedie che, tradizionalmente, hanno assicurato sostegno alle fasce di popolazione più deboli (Bourdieu, 2015).

Ai dati richiamati deve affiancarsi oltremodo l'effetto dell'antropizzazione che, nel corso degli ultimi 40 anni, continua ad intaccare gli ecosistemi, comportando la riduzione della popolazione dei vertebrati di circa il 60% e l'abbattimento dei polmoni del pianeta, che è arrivata a sfiorare una superficie annua pari quasi all'estensione della Grecia (WWF, 2018).

Nell'epoca dell'"antropocene",⁶ dunque, la *resilienza* necessaria per poter garantire la continuità del genere umano filtra dal principio di *sviluppo sostenibile*, che si radica attorno ad un approccio etico-culturale – ma anche dai riflessi giuridici – volto a contrastare gli ostacoli che possono frapporsi

⁶ Un'era in cui si schiude la "necessità di valutare la dimensione scientifica dei problemi ambientali, con attenzione all'evoluzione della conoscenza, in continua acquisizione di nuovi dati e in continua evoluzione della percezione e della consapevolezza dei complessi equilibri che si vengono a determinare" (Grassi, 2017, p. 5).

al mantenimento dei processi evolutivi, declinabile tanto nel novero delle politiche ambientali quanto dello sviluppo socio-economico, in modo equitativo e al contempo in risposta alle istanze di *solidarietà* e intergenerazionalità. Un concetto, questo, sviluppatosi in modo interconnesso al diritto dell'ambiente, frontiera avanzata del diritto amministrativo, al fine di contrastare la tragedia dei beni comuni (Montedoro, 2009). Ivi, “la prospettiva del dovere e della solidarietà, compendiata dal principio dello sviluppo sostenibile, sembra il modello da utilizzare per inquadrare e affrontare i vari problemi del settore ambientale” (Fracchia, 2009, p. 497), ma che, ineluttabilmente, si ripercuote sui vari contesti del vivere sociale, anche dunque sul versante del contrasto alle vulnerabilità.

Non è un caso che già San Giovanni Paolo II (1998, p. 150), in proposito, puntualizzava come “la sfida è quella di assicurare una globalizzazione nella solidarietà, una globalizzazione senza marginalizzazione”. Da queste parole possono cogliersi gli spunti per considerarne gli effetti a livello regionale e locale, specie nel novero delle singole realtà ordinamentali.

La società contemporanea è chiamata, infatti, ad approcciarsi a un'idea di sviluppo in senso qualitativo, richiamando le critiche di Hirsch (1981), in forza del quale appare necessario ritornare ad una relazione di mercato improntata sul valore d'uso e su una concezione assiologica che rispolveri l'idea di *bene comune* e, comunque, nell'ambito di una solidarietà che, come si è visto, si profila riconducibile alle relazioni fondamentali tra gli individui (Fiske, 1991, par. 1).

A fronte di ciò, è opportuno ripensare gli interventi sociali e, dunque, l'approccio fenomenologico alla solidarietà, riconsiderando l'idea di intervento pubblico preposto al contrasto delle vulnerabilità, ponendo al centro l'identificazione degli strumenti adeguati in sede di prevenzione ovvero contenimento delle disuguaglianze, posto che al crescere di queste corrisponde la diminuzione del benessere.

Bibliografia

- Betti, E. (1943). Sui principi generali del nuovo ordine giuridico. *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, 321-331.
- Betti, E. (1962). *Istituzioni di diritto romano*. CEDAM.
- Blais, M.-C. (2012). *La solidarietà. Storia di un'idea*. Giuffrè.
- Boiardi, F. (a cura di). (1987). *I dieci discorsi della nuova Italia. Dagli atti dell'Assemblea costituente*. Edindustria.

- Bourdieu, P. (2015). *La miseria nel mondo* (A. Petrillo & C. Tarantino, a cura di). Mimesis.
- Bourgeois, L. (1906). *La solidarité*. Colin.
- Carusi, D. (2011). *L'ordine naturale delle cose*. Giappichelli.
- Censis. (2012, 13 marzo). *I valori degli italiani. Dall'individualismo alla riscoperta delle relazioni*. Marsilio.
- Cippitani, R. (2010). *La solidarietà tra pubblico e privato*. Università degli studi di Perugia.
- D'Amico, G. (2018). Appunti per una dogmatica dei principi. In *Liber amicorum Pietro Rescigno per il novantesimo compleanno*. Editoriale Scientifica.
- De la Boétie, É. (2011). *Discorso sulla servitù volontaria* (F. Ciaramelli, trad.). Garzanti.
- Donati, A. (2002). *Giusnaturalismo e diritto europeo. Human Rights e Grundrechte*. Giuffrè.
- Engelhardt, T. (1991). *Manuale di bioetica*. Il Saggiatore.
- Falzea, A. (1999). I principi generali del diritto. In A. Falzea, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica* (vol. I: *Teoria generale del diritto*). Giuffrè.
- Fiske, A. (1992). The Four Elementary Forms of Sociality: Framework for a Unified Theory of Social Relations. *Psychological Review*, 99, 4, 689-723.
- Fiske, A.P. (1991). *Structures of Social Life*. The Free Press.
- Fracchia, F. (2009). La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà. *Il Diritto dell'economia*, 3/4, 491-508.
- Franchini, C. (2021). *L'intervento pubblico di contrasto alla povertà*. Editoriale Scientifica.
- Galeotti, S. (1996). Il valore della solidarietà. *Dir. soc.*, 24, 2-24.
- Grassi, S. (2017). Ambiente e Costituzione. *Rivista Quadriennale di Diritto Ambientale / Quarterly Journal of Environmental Law*, n. 3, 1-36.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, vol. 162, is. 3859, 1243-1248.
- Hirsch, F. (1981). *I limiti sociali dello sviluppo*. Bompiani.
- Lipari, N. (1997). "Spirito di liberalità" e "spirito di solidarietà". *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, vol. 51, n. 1, 1-25.
- Mauss, M. (2002). *Saggio sul dono*. Einaudi.
- Montedoro, G. (2009). Spunti per la "decostruzione" della nozione di sviluppo sostenibile e per una critica del diritto ambientale. *Amministrazione in Cammino*.
- Mounier, E. (1975). *Che cos'è il personalismo?*. Einaudi.
- Nussbaum, M.C. (2002). *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*. Il Mulino.
- Nussbaum, M.C. (2004). *L'intelligenza delle emozioni*. Il Mulino.
- Pavan, A. (2003). Dai personalismi alla persona. In A. Pavan (a cura di), *Dire Persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un'idea* (pp. 19-34). Il Mulino.
- Picozza, E. (a cura di). (2016). *Neurolaw. An introduction*. Torino.

- Pulcini, E. (2001). *L'individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale*. Bollati Boringhieri.
- Rawls, J. (1997). *Una teoria della giustizia*. Feltrinelli.
- Robertson, R. (1999). *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*. Asterios.
- Rousseau, J.J. (1994). *Il contratto sociale*. Einaudi.
- S. Giovanni Paolo II. (1998). *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace*. 3: AAS 90.
- Siclari, D. & Picozza, E. (2021). La Querida Amazonia e il sogno sociale. In A. Comito (a cura di), *La Querida Amazonia. Prospettive di una nuova cristianità*. Libreria editrice vaticana.
- Sirena, P. (2011). Prefazione. In P. Sirena, *Oltre il “positivismo giuridico” in onore di Angelo Falzea*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Spadaro, A. (1995). Il problema del fondamento dei diritti “fondamentali”. In *I diritti fondamentali oggi, Atti del V Convegno dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, Taormina, 1990*. CEDAM.
- Von Balthasar, H.U. (1969). *Cordula ovvero il caso serio*. Queriniana.
- WWF. (2018). *Living Planet Report - 2018: Aiming Higher*.

Legislación española acerca del colectivo de la tercera edad

por *María José Bravo Bosch**

ABSTRACT(ESP)

Las personas mayores no tienen una regulación completa y específica sobre sus derechos en España, sino determinadas disposiciones contenidas en diferentes normas de carácter internacional, nacional y autonómico. Las necesidades del colectivo de la tercera edad hacen deseable que en un futuro se desarrolle una legislación concreta que facilite el conocimiento integral de deberes y derechos al segmento poblacional de mayor edad.

Palabras clave: Derecho Romano, personas de la tercera edad, Constitución Española, Código Civil, Testamento Vital

Spanish Legislation Concerning the Elderly Population

by *María José Bravo Bosch*

ABSTRACT(ENG)

Older people do not have a complete and specific regulation on their rights in Spain, but certain provisions contained in different international, national and regional regulations. The needs of the elderly group make it desirable that in the future specific legislation be developed that facilitates comprehensive knowledge of duties and rights for the older segment of the population.

Keywords: Roman Law, elderly people, Spanish Constitution, Civil Code, Living Will

* Universidad de Vigo

1. Introducción

El maltrato generacional contra las personas de la tercera edad es una realidad incontestable desde hace varias décadas en España. El término “edadismo”, en referencia a la discriminación por razón de edad dirigida hacia las personas mayores es un concepto asumido por la sociedad actual, en la que institucionalmente, social y legalmente, se asume que el colectivo humano que ha terminado sus expectativas laborales, ya no cumple ninguna función de utilidad, y por ello debe ser denostado en la realidad cotidiana del grupo social al que pertenecen.

Bien es cierto que las generalizaciones pueden dar la sensación de impunidad contra los que dirigen sus prejuicios contra las personas mayores, despreciándolas en las redes sociales, en sus relaciones diarias o en las prácticas institucionales que sí protegen a otros colectivos, cuando esto no es verdad. El colectivo de ciudadanos de mayor edad goza jurídicamente de los mismos derechos y deberes civiles y políticos constitucionales que los demás, pero el problema se traduce en la práctica, que es la que los somete a diversas dificultades para su plena integración y participación en la sociedad a la que pertenecen.

Cabe decir que nuestra apreciación no es personal, sino que procede de las reflexiones de diferentes colectivos que han analizado las discriminaciones por razón de edad, y nos ofrecen un panorama poco garantista para los mayores en lo que se refiere a sus derechos, y al acceso a determinados bienes y servicios. Pareciera que, con el transcurso de los años, y el cumplimiento de una determinada edad, los derechos caducasen para las personas ya retiradas de la vida laboral, cuando es sabido que gozamos de los mismos independientemente de nuestra fecha de nacimiento, aunque la efectividad al traspasar el umbral de una determinada edad se pierde y el trato se convierte en una minusvaloración de las personas mayores.

Ante la sensación por parte de algunos de que los “viejos” sobran, que sus gastos médicos agotan los recursos sanitarios, que sus ingresos hospitalarios reducen las expectativas de otros sujetos más jóvenes y por ello con más posibilidades de superar una enfermedad e incorporarse de nuevo a la sociedad de forma fructífera, los políticos han querido esmerarse en sus disertaciones públicas y en sus promesas electorales,¹ aunque la realidad es que los informes realizados y la

¹ Bobbio (1991, p. 111), después de referirse a los derechos sociales como más difíciles de proteger que los derechos de libertad: “Se podrían multiplicar los ejemplos del contraste entre las solemnes declaraciones y su realización, entre la grandiosidad de las promesas y la miseria de los cumplimientos. Puesto que he interpretado la amplitud que ha asumido actualmente el debate sobre los derechos del hombre como un signo del progreso moral de la humanidad no será inoportuno repetir que este crecimiento moral se mide no por las palabras, sino por los hechos, De buenas intenciones está empedrado el infierno”.

publicidad de sus ofrecimientos no parecen reflejarse en medidas adecuadas para la protección de la clara vulnerabilidad de las personas de la tercera edad.²

Por otro lado, no todas las personas de avanzada edad necesitan de protección, aunque el ordenamiento jurídico debe estar presente para intervenir en aquellas situaciones que requieran de especial protección en el colectivo de las personas mayores. Antiguamente, la esperanza de vida era mucho menor que en la actualidad, por lo que no parecía necesario regular determinados aspectos, y además las personas mayores solían residir con sus familias y vivían su vulnerabilidad en un contexto propicio (por lo general) para la protección diaria de sus necesidades e intereses. Hoy en día, la realidad es que cada vez más personas de edad avanzada viven solas, sin hijos ni familia cercana que puedan asistirlos cuando a causa de una enfermedad o del propio envejecimiento necesitan asistencia, o aun teniendo familiares no quieren hacerse cargo de ellos por la denostación consustancial de la vejez misma.

Resulta curioso, cuando menos, el contraste de la vejez en la actualidad y la ancianidad en la antigua Roma, *in senectute bona*, puesto que las personas mayores gozaban en la *urbs* de una posición privilegiada otorgada por el derecho romano, un papel preeminente consecuencia de la sabiduría que otorgaba la experiencia de vida. El *cursus honorum*, la carrera política de los magistrados romanos,³ demuestra que los cargos más relevantes en la administración romana los desempeñaban las personas de más edad, como consecuencia de la obligatoriedad de dejar pasar un determinado espacio de tiempo entre el desempeño de cada magistratura. En una estructura jerarquizada, eso suponía que el cargo de cónsul, magistratura de rango superior, permanente, ordinaria, integrada por dos cónsules que constituían la magistratura más prestigiosa de la *civitas* romana en la época republicana, siendo además magistrados *cum imperio*, no era accesible a los jóvenes, por cuanto debían iniciar la carrera de magistrados *sine imperio*, en un escalafón que tenía un excursus temporal que se debía respetar antes de poder acceder a la condición de cónsul.

² Como clara muestra de la insuficiencia de las medidas protectoras de las personas de mayor edad, vid. Deusdad, 2020, pone de manifiesto la debilidad de los Estados de Bienestar europeos frente a una emergencia sanitaria que siga garantizando los derechos de las personas mayores, analiza el fracaso de la atención integral en las residencias así como de las medidas legislativas urgentes que se tomaron frente al elevado índice de fallecimientos en dichos centros. Además, la autora invita a la reflexión sobre prácticas edadistas, suscitando un debate sobre el envejecimiento en los hogares españoles, y destacando la necesidad de una nueva ley que proteja los derechos de los mayores como ya existe una con respecto a la infancia.

³ Vid. al respecto Bosch, 2010, en donde se distinguen los diferentes tipos de magistrados romanos desde el comienzo de su carrera administrativo-política, así como la regulación temporal de acceso a los cargos: “El requisito temporal de acceso a las diferentes magistraturas obligaba a dejar transcurrir dos años como mínimo entre una u otra magistratura. Fue establecido por la *Lex Villia Annalis*, del año 180 a.C. que preveía el acceso en orden ascendente, del siguiente modo: primero se accedería a la cuestura, luego a la edilidad curul, para posteriormente poder acceder a la pretura y finalmente al consulado. Del mismo modo, dicha ley fijó, aunque parece que no de forma vinculante, una edad mínima para acceder a las distintas magistraturas, hasta que Sila fijó con una ley *Cornelia de magistratibus* en el año 82 a.C. la secuencia de las magistraturas, con los paréntesis necesarios entre las mismas, y la edad mínima para acceder a pretor y cónsul” (p. 236).

Del mismo modo, los *mores maiorum*, las costumbres de los antepasados, eran consideradas fuentes del derecho arcaico, y se siguieron respetando como *ius* a lo largo de la historia romana, lo que implicaba el derecho reverenciado de los ancestros y por ende de los mayores que se debía de seguir como precepto moral para vivir en armonía en el mundo romano. Esta excelencia de la vejez culminaba con la elección de los mayores más respetables como miembros del Senado, órgano político de indudable poder en Roma, que no debía ser desafiado jamás si se querían evitar las nefastas consecuencias del envite.⁴

Los *paterfamiliae*, titulares de la patria potestad en el seno de la estructura familiar, gozaban de indudable prestigio y poder, y daba buena cuenta de ello el hecho de que la República romana confiase sus asuntos a representantes maduros y no a jóvenes, impetuosos pero sobre todo inexpertos, que podían conducir el destino de Roma al desastre, eligiendo como gobernantes con plenos poderes a *patres* de edad ya avanzada.⁵ La verdad es que los éxitos de expansión territorial por el Mediterráneo en la época republicana nos transmiten la nula importancia de la edad a la hora de acometer conquistas, algunas de ellas de indudable dificultad, para mayor gloria de Roma, y de la relevancia de la experiencia a la hora de preparar a un ejército romano compuesto por efectivos militares en plena juventud.

No pretendemos con esta visión retrospectiva implantar de nuevo cánones de comportamiento pertenecientes a épocas muy anteriores en el derecho y en el tiempo, pero sí recordar la vigente

⁴ Livio, *Ab urbe condita*, 38.56, contiene el proceso contra los Escipiones. El más famoso, Publio Cornelio Escipión el Africano, famosísimo general romano que derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, representaba el triunfo del Estado romano sobre todos los demás, pero ni así se vio libre del intento de mancillar su honor por parte del Senado; sobre el poder del Senado con respecto al consular concretado en la figura de Escipión el Africano, cfr. Bellomo, 2014. “Previendo los envidiosos ataques que se le venían encima por parte de los tribunos, prefirió retirarse a su propiedad en Literno, una colonia romana puerto de la Campania, firmemente resuelto a no comparecer para defenderse de las acusaciones, siendo consciente de que era una campaña indigna, infame e injuriosa contra su persona, y por ende, contra la de su hermano. Además, el general más glorioso de la historia de Roma 368, vencedor de Aníbal, no soportaba pensar en el desagradecimiento de sus conciudadanos a los que había liberado de la amenaza de los cartagineses con su clara victoria en la segunda guerra púnica, y se lo pagaban con una acusación gravísima de soborno y corrupción para intentar desacreditarlo, arrebatando además el honor secular de la gens Cornelia a la que él tan orgullosamente pertenecía. Como epílogo, el autor paduano nos muestra el último deseo del vencedor de la batalla de Zama: un monumento funerario en su lugar de retiro, Literno, para que no se pudieran celebrar los ritos funerarios en la patria ingrata a la que él había defendido fielmente toda su vida en la guerra y en la paz” (Bravo Bosch, 2017, pp. 188-189).

⁵ “Llamado por la sexta vez Camilo al tribunado, quiso excusarse, por hallarse ya bastante adelantado en edad, y también por temer la envidia y algún revés después de tanta gloria y tan repetidas victorias. La causa más manifiesta era la indisposición del cuerpo, porque realmente se hallaba enfermo aquellos días; pero el pueblo no le relevó del mando, sino que gritó que no era menester que en los combates se pusiese al frente de la caballería o de la infantería” (Plutarco, *Vidas paralelas*, I, *Camilo*, 37), resolviendo magníficamente los contratiempos en las distintas batallas, reconocimiento expreso en *Camilo*, 40: “Viniendo a una misma sentencia los principales con la muchedumbre, y la plebe con el Senado, eligieron todos de común consentimiento por dictador la quinta vez a Camilo. Era éste ya entonces sumamente anciano, faltándole muy poco para los ochenta años, más con todo, haciéndose cargo de la premura y del peligro, no buscó pretexto, como antes, ni alegó excusas, sino que, presentándose por sí mismo a encargarse del mando, hizo la convocación del ejército”.

utilidad de las capacidades de las personas de mayor edad,⁶ que pueden aportar a la sociedad actual sus habilidades producto del esfuerzo vital, la formación y el trabajo anteriormente desempeñados, ayudando al crecimiento de la comunidad en la que residen al mismo tiempo que se sienten reconocidos en su esfuerzo aunque su itinerario vital les obligue a ralentizar su empeño.

2. Marco Legislativo

En España, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos como norma principal la Constitución Española de 1978, en la que no encontramos, dentro del elenco de sus derechos y deberes fundamentales, una mención específica al colectivo de las personas mayores, si bien es cierto que en el artículo 14, por extensión, podríamos encontrar subsumido el colectivo de personas de edad avanzada, aunque no se relacionen específicamente en el texto de dicho derecho fundamental, a saber:

Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Dentro de esta última frase, la referencia a cualquier otra condición personal o social podría entenderse como aplicable al colectivo de personas mayores, discriminadas por su condición personal de avanzada edad que los oblitera en la sociedad, como si fueran simples cosas, y los invisibiliza por su aparente falta de productividad.

A mayor abundamiento, resulta necesario precisar la semejanza entre trato diferenciado y discriminación, a efectos del presente artículo constitucional. De este modo, podemos entender que es legítimo establecer un trato diferenciado cuando existe motivación para ello, convirtiéndose en discriminación en el momento en que en ausencia de una justificación motivada un colectivo es objeto de un trato diferenciado.

La vulnerabilidad propia de las personas mayores y la necesidad de verse protegidas por el Estado puede fundamentar el trato diferenciado no discriminatorio, al margen de la declaración de que

⁶ “Las personas mayores son personas que quieren participar activamente y de manera integral en la sociedad española. Una sociedad que encara este siglo con la preocupación de velar, de forma equilibrada y equitativa, por el conjunto de necesidades y expectativas de todas las personas sea cual sea su edad, género o condición. Es necesario estimular y reconocer la gran contribución de las personas mayores al bienestar del país, y el papel que han jugado y seguirán jugando en relación a la gente que les rodea, en relación a las comunidades donde viven y se relacionan, y en relación al conjunto del país y del mundo. Estos valores y deseos contrastan con una realidad en la que más bien se considera a las personas mayores como objeto de atención, más que como sujetos dotados de autonomía, y mucho menos como personas capaces de desarrollar críticamente esa autonomía” (Subirats Humet, 2011, p. 87).

todos los españoles son iguales ante la ley, que debe ser siempre respetado como derecho fundamental contenido en la Constitución española.

También resulta clarificador otro precepto de nuestra Carta Magna, en el que se consagra el derecho a la libertad de toda persona:

Artículo 17. 1: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.

Precisamente este derecho fundamental, de los más importantes que se reconocen en nuestra Constitución (Peño, 2013, pp. 95 ss.), puesto que la libertad está reconocida como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico ya en el artículo 1 de la Constitución,⁷ tiene relación directa con el colectivo de personas de avanzada edad, que son las que pueden ver comprometida su libertad en mayor número de ocasiones, y transgredidos sus derechos con más asiduidad, además de estar íntimamente unidas la libertad y la dignidad de las personas (Pardo, 2006, p. 3232), tantas veces mancillada en el caso de la ancianidad.

Pensemos, sin ir más lejos, en las personas mayores ingresadas en residencias, sujetos totalmente independientes y no sometidos a ningún procedimiento de incapacitación judicial, que han sufrido en distintas ocasiones, de acuerdo con la jurisprudencia española,⁸ limitaciones a su libertad que atentan contra un derecho fundamental como el de la libertad. Se trata de sujetos que han vivido en un Estado social y democrático de Derecho, que ven coartada su libertad en aras de unas medidas sanitarias o de carácter interno de la institución en la que residen, que lo que hacen es restringir sus derechos, muchas veces con la manida estrategia de convertir en protección lo que en realidad es un abuso claro y una interferencia en el ejercicio de su libertad.

Con todo, el precepto constitucional español más explícito en lo que respecta a las personas mayores se encuentra en el artículo 50:⁹ “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su

⁷ Artículo 1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

⁸ Sirva como ejemplo la STS 3259/2021, en la que falla que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que denegó la ratificación de las medidas sanitarias restrictivas de la libertad de los usuarios de centros, servicios y establecimientos sociales de Castilla-La Mancha como consecuencia del Covid-19.

⁹ Directamente relacionado con el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

La primera observación se refiere al concepto elegido, tercera edad,¹⁰ que a pesar de su indefinición con respecto al sector poblacional elegido (Martin, 2004, p. 16), por cuanto resulta difícil delimitarlo, eleva sin embargo la concepción del colectivo de mayores, denominados peyorativamente las más de las veces en la sociedad actual,¹¹ por lo que objetivamente debemos apoyar la acepción elegida.

La segunda observación necesaria afecta al protagonismo de los poderes públicos, que tienen un mandato de protección impuesto por el artículo 50, con la obligatoriedad de garantizar la suficiencia económica, obtenida mediante prestaciones de carácter monetario, periódicas y vitalicias, denominadas pensiones, y la promoción del bienestar social mediante una serie de servicios técnicos, sociales, que procurarán atender lo mejor posible los problemas inherentes a esa tercera edad, como son la salud, la vivienda, la cultura y el ocio necesario para el equilibrio personal.

Dentro de la legislación española, podemos destacar, en relación con este tema, los regímenes aplicables de la Seguridad Social, que distingue entre pensiones de jubilación en su modalidad contributiva y las pensiones de jubilación no contributiva. Las pensiones contributivas son prestaciones económicas y normalmente de duración indefinida, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social, por lo que se debe acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. Las pensiones no contributivas no exigen una cotización previa para poder obtener una prestación económica, y se reconocen a las personas en situación de necesidad y protección, que carecen de recursos para subsistir de acuerdo con las normas previstas, y que bien nunca han cotizado o no han llegado con la cotización realizada al tiempo exigido para poder obtener una prestación contributiva.

¹⁰ En los últimos años se viene utilizando el concepto “cuarta edad” en referencia a los individuos de más de 80 años, normalmente con una dependencia cada vez mayor y una vulnerabilidad más visible: “La tercera edad se caracterizarían como un grupo autónomo e independiente, desplazando en el tiempo la visión de la cuarta edad como sinónimo de enfermedad y dependencia. Las investigaciones que siguieron, entre fines de la década de 1980 y principios de 1990, vincularon a la cuarta edad con altos índices de morbilidad y mortalidad. No obstante, una serie de estudios longitudinales mostraron que no todas las personas que superan los 80 años sufren dependencia física. Surgen así dos miradas sobre la cuarta edad: una que la vincula con altos índices de patología, y otra anclada en una mayor fragilidad, pero con elevados índices de autonomía y capacidad socio funcional” (Oddone & Pochintesta, 2019, p. 325).

¹¹ Martínez Ques (2015, pp. 1072-1073), trae a colación la terminología empleada de forma negativa con respecto a las personas mayores: viejo, senil, jubilado, clase pasiva, e incluso persona de edad avanzada, término empleado en los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad de 1991, declarando a continuación: “Los vocablos utilizados no son categorías inocentes, sino recursos que toda sociedad utiliza para ordenar significativamente a sus miembros. La nueva terminología internacional de los derechos humanos procura apartar las connotaciones despectivas, de inferioridad, de ineptitud, de dependencia y paternalistas a favor de una concepción más respetuosa de la autonomía individual y de la diversidad”.

Esta precisión relativa a los sujetos objeto de protección por parte de los poderes públicos clarifica que los ciudadanos destinatarios de las garantías explícitas del sistema de pensiones no son únicamente los que constituyen la población activa, es decir, los que cumplen con una serie de requisitos que les garantiza la prestación, sino que la nota dominante es la universalidad, convirtiendo la protección pública en una herramienta que sustenta el bienestar de sus ciudadanos con un campo de aplicación suficientemente amplio.

Desgraciadamente, en los últimos años se observa una tensión no deseable de carácter económico para poder hacer frente al sistema de pensiones debido al cambio de las estructuras familiares españolas.

Con la reducción del tamaño medio familiar por una menor tasa de natalidad unida a una mayor longevidad, se ha producido la conocida como “verticalización” de la familia, que además de transformar el papel de los padres, ahora muchas veces atendidos por sus hijos durante más tiempo del que ellos dedicaron a mantenerlos hasta su emancipación familiar¹², dificulta notablemente el sistema establecido para el futuro a medio y largo plazo, con las consecuencias económicas y sociales que arrastrará consigo.

Una última consideración en cuanto al artículo 50,¹³ sería la crítica por haber ubicado este precepto constitucional fuera del articulado de mayor rango, como son los derechos y deberes fundamentales contenidos entre los artículos 10 y 29 del Título Primero, eligiendo su colocación en el Capítulo Tercero del mismo Título: “De los principios rectores de la política social y económica”, como derecho de distinto nivel a los anteriores, aunque esta apreciación no signifique que no se pueda reclamar ante el Tribunal Constitucional de ser necesario, pero implica que para que su cumplimiento sea efectivo necesita de leyes posteriores que le otorguen una eficacia práctica.

Por último, en relación con el sistema de servicios sociales relacionado en el artículo 50 de la Constitución, tenemos que añadir una noticia de total actualidad, puesto que el gobierno español ha abierto el 11 de enero de 2022 una consulta pública para que los ciudadanos y las entidades

¹² “En definitiva, teniendo en cuenta que la esperanza de vida está en torno a 80 años y que la máxima edad de nuestra especie se cifra en torno a 80 años y que la máxima edad de nuestra especie se cifra en torno a los 115, desde los 65 años podríamos contar, aproximadamente, 50 años de potencial período de vejez. Por tanto, tendríamos que convenir que la situación o periodo de edad, potencialmente, más prolongado sería el de vejez, en comparación con la infancia, la adolescencia y la vida adulta” (Fernández Ballesteros, 2014, p. 106).

¹³ Monereo Pérez & Molina Navarrete (2002, p. 1804), señalan que este precepto, desde su tramitación parlamentaria, responde a una doble preocupación: al hecho fundamental de que nuestra Carta Magna es típicamente una “Constitución de la crisis”, puesto que nació en el contexto de la crisis del modelo de Estado del Bienestar keynesiano, y también por la preocupación por la protección de las personas mayores en un contexto más estructural que coyuntural, debido al envejecimiento progresivo de la población y el incremento imprevisto de necesidades específicas. La cuestión es que si esto fuera así, la ubicación del precepto hubiera sido más conveniente en los derechos fundamentales a los que ya hemos hecho referencia, y no en un lugar de ‘segunda importancia’ que imprime menos seguridad a las medidas convenientes relativas al colectivo de personas de edad.

sociales realicen sus aportaciones y trasladen sus opiniones sobre una ley estatal de Servicios Sociales que pueda garantizar una protección mínima en todo el territorio español, con el plazo abierto hasta el próximo 10 de febrero de 2022.

La diversa conformación territorial española supone una pluralidad muy distinta de los servicios sociales existentes en su territorio, adaptados a las necesidades locales, pero con diferencias importantes en la carta de servicios que ofrecen a los ciudadanos.

El argumento principal con el que se abre el periodo de consulta pública es que “La creación de un marco legal estatal para los servicios sociales permitiría garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español, avanzar hacia unos servicios sociales universales, consagrando el derecho subjetivo de la ciudadanía a contar con esa cobertura y protección, y facilitar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno”, añadiendo que supondría además una mejora cualitativa de los servicios sociales, y una modernización necesaria, además de conseguir unos requisitos mínimos comunes y estándares de información que redundarían en la ciudadanía.

La nueva ley tendrá como objetivo la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a los servicios sociales y las prestaciones del sistema público, con la participación y la colaboración de todas las Administraciones públicas y la garantía de un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte de España, algo difícil de conseguir después del recorrido normativo en dichas políticas por parte de las diferentes autonomías españolas con competencia en la materia,¹⁴ ya desde hace varios años.

Este anteproyecto de ley pretende solucionar los problemas derivados de la gran pluralidad asistencial en servicios sociales de cada territorio, y se apoya en la ratificación realizada por España el 29 de abril de 2021 de la Carta Social Europea de Estrasburgo de 3 de mayo de 1996, ahora revisada, que establece en su artículo 14:

Derecho a los beneficios de los servicios sociales. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las Partes se comprometen: 1. A fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social; 2. A estimular la participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de tales servicios.

¹⁴ En dicha consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley de Servicios Sociales, se hace referencia explícita a que los servicios sociales son regulados por parte de las Comunidades Autónomas, al amparo del artículo 148.1.20ª de la Constitución Española, en el que se establece que éstas podrán asumir competencias en materia de “asistencia social”, asunción competencial que fueron realizando de forma progresiva las diferentes comunidades en sus respectivos estatutos de autonomía, declarando su competencia exclusiva, así como los reglamentos aprobados por Ceuta y Melilla, por lo que un marco normativo común con principios básicos para todo el territorio español va a tener que superar serias dificultades de cesión competencial que no vemos nada claro.

Con motivo de la ratificación española de la Carta Social, el Estado español asume este compromiso de realizar un planteamiento coordinado entre los distintos territorios de forma global, que permita fomentar organizadamente los servicios sociales que contribuyan al bienestar de todos sus ciudadanos, y cuyo resultado iremos viendo en los próximos años.

Las Comunidades Autónomas, en virtud de las competencias otorgadas constitucionalmente para asumir materias de “asistencia social”, han aprobado sus propias leyes de Servicios Sociales, que han ido modificando con el paso de los años, y de las que están vigentes en la actualidad,¹⁵ podemos dar cuenta:

1. ANDALUCÍA: Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales.
2. ARAGÓN: Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales.
3. ASTURIAS: Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
4. BALEARES: Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de les Illes Balears.
5. CANARIAS: Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
6. CANTABRIA: Ley de Cantabria de 2/2007 de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
7. CASTILLA-LA MANCHA: Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
8. CASTILLA Y LEÓN: Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
9. CATALUÑA: Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales.
10. EXTREMADURA: 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales.

¹⁵ <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/servicios-sociales/LeyesSSSS.htm>, en este enlace se pueden descargar las leyes actuales en materia social de las Comunidades Autónomas españolas.

11. GALICIA: Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia.
12. MADRID: Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
13. MURCIA: Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
14. NAVARRA: Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
15. LA RIOJA: Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de la Rioja.
16. PAÍS VASCO: Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
17. COMUNIDAD VALENCIANA: Ley 3/2019, de 18 de febrero de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.

Una de las dificultades con las que se puede enfrentar una política común para todos los territorios españoles reside en las diferencias demográficas entre comunidades y ciudades autónomas. No es lo mismo hablar de Andalucía, comunidad densamente poblada y por lo tanto con mayor número de personas que tienen o superan los 65 años (al igual que gozan de una elevada tasa de fecundidad), que referirnos a Galicia, con una población envejecida (y tasas menores de fecundidad), puesto que la inversión en servicios sociales dirigidos a los sectores necesitados va a ser diferente en esos territorios.

A mayor abundamiento, en los próximos años tendremos un elevado número de jubilaciones como consecuencia del baby-boom,¹⁶ la generación nacida entre 1958 y 1977, que constituye una de las principales preocupaciones del panorama demográfico español, puesto que entre estas fechas los nacimientos en nuestro país se tradujeron en casi 14 millones de niños, por lo que la edad de jubilación, alrededor del año 2024, independientemente del retraso en la edad de jubilación que se ha venido implantando en estos últimos tiempos, supondrá un esfuerzo extraordinario en el sistema de protección social.

¹⁶ El término baby boom se adoptó como consecuencia del notable aumento de la natalidad que se produjo después de la II Guerra Mundial, aunque en España el fenómeno demográfico llegó más tarde. A los nacidos durante este periodo se les conoce como baby boomers. Durante un período de casi veinte años (1946-1964), hubo una explosión de natalidad sin precedentes en Europa, EE.UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda, entre muchos otros países.

Actualmente, de acuerdo con la información suministrada por el INE (Instituto Nacional de Estadística), en España tenemos un 19,77 % de personas mayores de 65 años, en una progresión ascendente dentro de los indicadores de crecimiento y estructura de la población.¹⁷ Si el total de la población española asciende a 47.326.687 en el año 2021 (1 de julio, datos provisionales), la cifra de personas mayores de 65 resulta ser 9.356.486 personas, una cifra siempre en aumento de acuerdo con los indicadores de longevidad y salud de los últimos tiempos. Bien es cierto que en este bienio golpeado por la pandemia de Covid-19 las cifras no dejan de variar, y que, en el periodo previo a la existencia de la vacuna, la mortalidad golpeó sobre todo a las personas mayores, pero aún así nos sirve el modelo ofrecido por el INE para conocer la curva ascendente del colectivo de personas de 65 o más años presentes en nuestro territorio.

De estos datos surge la necesidad de ordenar la legislación presente en territorio español con respecto a las personas mayores. Existen disposiciones concretas relativas al colectivo de personas de edad, pero diseminadas en distintas leyes, muchas de ellas dirigidas a las situaciones de dependencia por cuestiones de edad, si bien es cierto que la protección de la autonomía personal se recoge en los últimos tiempos, como se desprende de la Exposición de motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España:

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

En esta Ley se recogía la creación del un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas:

El Sistema tiene por finalidad principal la garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que se refiere la presente Ley. A tal efecto, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas y para optimizar los recursos públicos y privados disponibles. De este modo, configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema y que administrativamente se organiza en

¹⁷https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981, donde se pueden ver los datos desagregados por provincias, por sectores de población, el total nacional, la proporción de hombres, mujeres y extranjeros, aunque advierten que la suma de datos desagregados puede diferir del total debido al redondeo.

tres niveles – diferenciados de esta forma –: La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.

Evidentemente, los convenios establecidos entre el Estado y las Comunidades Autónomas han tenido diversas correcciones a lo largo de los años, y además, aunque parezca prematuro, la futura Ley de Servicios Sociales a la que nos hemos referido con anterioridad incidirá sin duda en aspectos generales a recoger en los futuros acuerdos, si no un marco común para todas las autonomías españolas que permita igual trato para todas las personas mayores en los distintos territorios que conforman la nación, aunque nos parece un propósito que requerirá un esfuerzo ingente para no quedarse en mera teoría conceptual.

El Código Civil español (publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889), con sucesivas modificaciones, ofrece un tratamiento clásico de las cuestiones jurídicas de las personas mayores.¹⁸

Por lo que respecta a la posible agrupación normativa por segmentos de edad, la doctrina civilista muestra cautela, e incluso plantea una posible discriminación (Torrea, 2004, p. 228), si se realizase esta división por edades, añadiendo que en lo que se refiere a la condición jurídica de la persona, no existe un estado civil de persona mayor (Gete-Alonso Calera & Navas Navarro, 2006, p. 41).

Existen múltiples referencias a la situación jurídica de las personas de edad en el Código Civil, entre las que destacan las relativas a la situación de incapacitación. La persona mayor disfruta de la presunción legal de su plena capacidad, por lo que resulta necesario para destruirla incoar un expediente de incapacidad (presunción *iuris tantum*). Con todo, debe quedar claro que la discapacidad y la persona con una edad avanzada son categorías conceptuales diferenciadas.

Así viene reflejado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de 2006,¹⁹ cuando afirma en su artículo 1.2 que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo

¹⁸ González-Trevijano Sánchez, P.J. (2001, p. 161) critica el caduco articulado relativo a la incapacitación y a la tutela, instituciones que afectan de modo especial a las personas mayores frente a otros sectores etarios: “El constructo jurídico de la incapacitación y de la tutela es extremadamente obsoleto y cuesta adaptarlo a la situación real de las personas mayores con diagnóstico de demencia. Cuando se formularon las normas concretas a la que estas instituciones hacen referencia en el Código Civil se estaba pensando en personas con enfermedades mentales, muchas de ellas, personas jóvenes (en aquel entonces las personas vivían muchos menos años y muy pocos se demenciaban por patologías que tuvieran relación con la edad avanzada) y a pesar de las reformas posteriores, importantes muchas de ellas, el Código Civil no ha cambiado su filosofía”.

¹⁹ Tratado internacional suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007.

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

A este respecto, se acaba de producir una nueva modificación en el Código Civil, con la Ley 8/2021,²⁰ de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que afecta directamente al contenido de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en lo que se refiere a su capacidad jurídica, recogidas en los artículos 249 y ss.,²¹ relativas, además de las de naturaleza voluntaria, a la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

Dentro de las disposiciones generales, el Código Civil declara sus intenciones de preservar la voluntad del discapacitado, y de promover un sistema de apoyo en vez de uno sustitutorio de la capacidad: “Artículo 249. Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial

²⁰ Es una mirada diferente con respecto a la discapacidad, que por supuesto que no afecta a todas las personas mayores ni es exclusivo de éstas, pero a las personas de edad avanzada que requieran de estas medidas de apoyo se les ofrece una nueva perspectiva, como se desprende del Preámbulo de la Ley 8/2021: “La nueva regulación está inspirada, como nuestra Constitución en su artículo 10 exige, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Al respecto, ha de tomarse en consideración que, como ha puesto en evidencia la Observación General del Comité de Expertos de las Naciones Unidas elaborada en 2014, dicha capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos”.

²¹ Ibidem, el preámbulo insiste en una reforma extensa y de enorme calado por parte del artículo segundo de la ley 8/2021: “Sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, el cual informa toda la norma y se extrapola a través de las demás modificaciones legales al resto de la legislación civil y la procesal... El Título XI del Libro Primero del Código Civil se redacta de nuevo y pasa a rubricarse ‘De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica’, de suerte que el elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que resulta inherente a la condición de persona humana y, por ello, no puede modificarse. Muy al contrario, la idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise... Cabe añadir, incluso, que en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Es importante señalar que podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo. Es también relevante que, a diferencia de lo que hacían los códigos decimonónicos, más preocupados por los intereses patrimoniales de la persona que por la protección integral de esta, la nueva regulación trata de atender no solo a los asuntos de naturaleza patrimonial, sino también a los aspectos personales, como pueden ser los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria – domicilio, salud, comunicaciones, etc. –. No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de ‘incapacidad’ e ‘incapacitación’ por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos”.

solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentarán que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro.

En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración, con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación.

La autoridad judicial podrá dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera”.

Este cambio de paradigma resulta muy positivo para las personas mayores, antes discriminados como grupo subordinado a causa de la edad, que veían conculcados sus derechos por una percepción negativa y estereotipada general con respecto a la edad, fruto de los estereotipos sociales que presionaban a las personas mayores en sus derechos y su posición en la sociedad.

El siguiente precepto insiste en el nuevo modelo, a saber:

Artículo 250: “Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

La función de las medidas de apoyo consistirá en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podrá ir acompañada de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente.

La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

Al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

No podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relación contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo”.

En el ámbito procesal, se sustituyen los tradicionales procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos a las personas con discapacidad, y así la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,²² queda sometida a una revisión de conjunto en la nueva Ley 8/2021, pudiendo destacar como modificación relevante la llevada a cabo en el nuevo artículo 7 bis, con la siguiente rúbrica y contenido: “Ajustes para personas con discapacidad”, también introducido en la Ley de Jurisdicción Voluntaria,²³ en el que se regulan los ajuste de procedimiento cuando participen personas con discapacidad, independientemente de su condición de parte, y que se deben realizar en todas las fases procesales, inclusive en los actos de comunicación.

Si bien la situación de incapacidad no puede ser aplicable al conjunto de las personas mayores, sí resulta tranquilizador el saber que se han realizado reformas legislativas con respecto a la posible discapacidad futura, puesto que este nuevo sistema de acompañamiento no resulta denigratorio para la persona mayor que se vea apoyado, que no sustituido, en la mayoría de las actuaciones legales en las que se vea necesitado de ese acompañamiento.

Otra institución significativa, que puede suponer una ayuda al colectivo de personas mayores, la constituye el testamento vital, o documento de voluntades anticipadas, recogido como documento de instrucciones previas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de

²² También afectada en su redacción, por ejemplo, en los artículos 756, 757, 758 y 759, y modificado el artículo 760.

²³ Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que también se ve afectada por la Ley 8/2021, como se concreta en el preámbulo: “La reforma de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, queda justificada tanto por la introducción del nuevo expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, como por la necesidad de que no haya discrepancia entre los diversos textos legales, todo ello en aras de una eficaz tutela de los derechos de las personas. De esta manera, se establece un ajuste entre la Ley de la Jurisdicción Voluntaria y la legislación civil material en lo que respecta al nombramiento del defensor judicial de menores o personas con discapacidad”, con una nueva redacción del artículo 27, y la incorporación de un nuevo Capítulo III bis al Título II con la siguiente rúbrica y contenido: “Del expediente de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad”.

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:

Artículo 11. Instrucciones previas.

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.
4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito.
5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas²⁴, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se registrará por las normas que reglamentariamente se determinen²⁵, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

²⁴ “Las diferentes Comunidades Autónomas han desarrollado normas que regulan las instrucciones previas y a las que han dado diferentes nombres y recogen los requisitos a tener en cuenta para que éstas sean válidas. Normalmente es un documento que se hace de forma escrita. La normativa en las Comunidades Autónomas es tan dispersa que ni en la denominación hay acuerdo, mucho menos en los requisitos exigibles para que éstas sean válidas. La propia ley estatal ve la luz cuando ya existían leyes autonómicas al respecto en vigor” (*Libro Blanco sobre envejecimiento activo*, p. 397), añadiendo a continuación que no tienen muy buen cartel, en líneas generales, y que están sometidas a varias críticas, por lo que deberían reflexionar sobre un nuevo documento más ágil y específico como están comenzando a implantar algunos países, con una mayor efectividad por lo menos en el ámbito sanitario, destacando además que aunque se trata de un documento correcto, se asienta sobre hipótesis, y no es igual decidir sobre una hipótesis a largo plazo que sobre algo efectivamente real y a corto plazo.

²⁵ El Registro nacional de Instrucciones previas se contempla en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. También debemos precisar que las Comunidades Autónomas han creados registros semejantes en sus ámbitos respectivos.

En el ámbito autonómico, estas son las normas que contemplan, de distintos modos, el documento del testamento vital o instrucciones previas. La primera ley en contener una definición de testamento vital fue la Ley catalana 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica, en su artículo 8.1:

El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurren no le permitan expresar personalmente su voluntad. En este documento, la persona puede también designar un representante, que es el interlocutor válido y necesario con el médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma.²⁶

La siguiente Comunidad Autónoma en regular esta institución fue Castilla y León: Ley 8/2003 de 8 de Abr C.A. Castilla y León (Derechos y deberes de las personas en relación con la salud).

Murcia: Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia.

Andalucía: Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en proceso de la muerte.

Aragón: Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte.

Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte.

Canarias: Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.

Illes Balears: Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir.

Galicia: Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales.

País Vasco: Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

Madrid: Ley 4/2017, de 9 de marzo, de garantías y derechos de las personas en el proceso de morir.

²⁶ DECRETO 175/2002, de 25 de junio, por el que se regula el Registro de voluntades anticipadas, publicado en el DOGC núm. 3665 - 27/06/2002.

Asturias: Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida.

Comunidad Valenciana: Ley 16/2018, de 28 de junio, de la Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida.

Una nueva norma jurídica que está relacionada con el testamento vital resulta ser la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia,²⁷ que entró en vigor el 25 de junio en toda España, ha tenido un gran debate con respecto a su concreción explícita y motivación, sustentada en la necesidad de tener un régimen legal aplicable cuando se despenalizan conductas eutanásicas,²⁸ y que contiene como una de las novedades de esta norma, la obligación de que la eutanasia esté incluida de forma explícita en el registro de instrucciones previas o testamento vital siempre que el paciente no esté en condiciones de decidir por sí mismo, con el objetivo de que

²⁷ Término explicado incluso con su etimología en el Preámbulo de la Ley, y en la que se intenta explicar el motivo de su aprobación, contestado por una buena parte de la población española: “La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. No basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de esta. Tal modificación legal dejaría a las personas desprotegidas respecto de su derecho a la vida que nuestro marco constitucional exige proteger. Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente Ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole”.

²⁸ De nuevo en el Preámbulo, con la necesidad de insistir en la “bondad” del nuevo régimen aplicable, se explica la necesidad de la nueva ley: “En el panorama de los países de nuestro entorno se pueden reconocer, fundamentalmente, dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia. Por una parte, los países que despenalizan las conductas eutanásicas cuando se considera que quien la realiza no tiene una conducta egoísta, y por consiguiente tiene una razón compasiva, dando pie a que se generen espacios jurídicos indeterminados que no ofrecen las garantías necesarias. Por otra parte, los países que han regulado los supuestos en que la eutanasia es una práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y garantías. En el análisis de estas dos alternativas jurídicas, es relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su sentencia de 14 de mayo de 2013 (caso Gross vs. Suiza), consideró que no es aceptable que un país que haya despenalizado conductas eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal específico, precisando las modalidades de práctica de tales conductas eutanásicas. Esta Ley pretende incluirse en el segundo modelo de legislación, dotando de una regulación sistemática y ordenada a los supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche penal. Así, la Ley distingue entre dos conductas eutanásicas diferentes, la eutanasia activa y aquella en la que es el propio paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias de medicamentos, su prescripción o, incluso, su suministro con el fin de que el paciente se lo administre. Por su parte, eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable.

los profesionales sanitarios a cargo conozcan, llegado el caso, cuál es la voluntad del enfermo.²⁹ Así, la solicitud de ayuda para morir será presentada conjuntamente con el testamento vital o documentación equivalente, pudiendo ser diferentes sujetos los legitimados para la presentación de dicha solicitud, de acuerdo con la ley.³⁰

3. Conclusiones

Debemos destacar la necesidad de revitalizar el debate sobre la oportunidad de legislar específicamente, de forma integral, sobre las cuestiones que afectan a los mayores, y no incluir en

²⁹ Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia: “Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.

1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.

b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia.

c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica.

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.

e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.

2. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1.d), y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el médico responsable. La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

³⁰ Así previsto por la Ley Orgánica recientemente aprobada: “Artículo 6.4. En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. En tal caso, dicho médico que lo trata estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o documentos equivalentes a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con la letra d) del punto 1 del artículo 4 del Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal”.

legislaciones generalistas los temas de la tercera edad, que al final no dan respuestas adecuadas a las demandas de los mayores. La cuestión de implantar una gerontología jurídica, o derecho de los mayores, tiene también sus puntos débiles, puesto que por un lado se debe respetar la autonomía personal, sin vulnerar derechos fundamentales, y habitualmente se cae en un exceso regulatorio de la protección de los mayores, perdiendo de vista su capacidad natural, y evidenciando el interés proteccionista que resalta una vulnerabilidad perpetua por el hecho de ser una persona de edad cuando en realidad en muchas ocasiones no necesita de ese régimen proteccionista cercenador de sus libertades.

Identificar a las personas mayores con una reducción significativa de sus habilidades es minusvalorar jurídica y socialmente a un colectivo que se vale por sí mismo en una proporción significativa, pero que no por ello deja de tener necesidades, sobre todo relacionadas con la seguridad en lo que respecta a sus prestaciones en forma de pensiones, y a la atención de su salud, aquí sí, en mayor proporción que otros sectores de la población, así como a una reducción de la brecha digital que en ocasiones convierte sus gestiones diarias en una pesadilla por la falta de comprensión de la sociedad a la que pertenecen.

Ese es el reto *ad futurum*, considerar iguales a nuestros mayores, identificar sus necesidades y ayudarles en sus dificultades, disipar sus miedos e inseguridades, y no convertirlos en parias invisibles de la sociedad a la que tanto han contribuido en su crecimiento, desarrollo y sostenimiento en los momentos más difíciles de su historia.

Por otro lado, sus reivindicaciones perennes, que inciden en la revalorización de sus pensiones, cuestión no baladí que incide en su calidad de vida diaria, necesidad de atención en diferentes servicios, incluso bancarios, por las dificultades entre generaciones a la hora de abordar nuevas tecnologías y la digitalización cada vez más omnipresente, y la celeridad en sus citas médicas para poder sobrellevar sus dolencias en caso de tenerlas, no tienen jamás una pronta respuesta, sino que se van invisibilizando con otros problemas que se solapan frente a sus reclamaciones como más inmediatos y urgentes, priorizando solo su necesidad ante las citas electorales, por la necesidad del voto de la tercera y cuarta edad.

Sin ánimo de polemizar más allá de lo estrictamente necesario, nos preguntamos por la urgencia de la Ley Orgánica de la Eutanasia, que no afecta a tanta población como se decía por cuanto las estadísticas demuestran su escasa utilización, y por la dejadez general de casi todas las administraciones a la hora de abordar un nuevo esquema de salud y de atención a las personas mayores, así como de proporcionarles la seguridad debida en sus últimos años, con la amenaza constante en los medios de comunicación de la escasez de fondos estatales para poder hacer frente a las pensiones que les garanticen el bienestar debido sus últimos años.

La pandemia del Covid-19 afectó trágicamente a una cifra impensable de personas mayores, mortalidad inusual que afrontaron con valentía a pesar del temor que suponía para su edad una dolencia desconocida (Bravo Bosch, 2020). Y, sin embargo, el olvido instrumental que seguimos percibiendo es injusto, cruel y ajeno a los derechos humanos que tanto se predicán, pero desgraciadamente es fruto del pensamiento global de una colectividad que desprecia la edad como síntoma de debilidad y de inutilidad, cuando deberían ser aprovechados en su gran experiencia de vida como asesores de la sociedad.

En lo que se refiere al momento actual, podemos destacar la resolución que precede y explica los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible),³¹ de la Agenda 2030, en la cual se menciona explícitamente a las personas de edad como uno de los grupos susceptibles de experimentar situaciones de vulnerabilidad, aunque curiosamente no se identifica ninguno de los 17 objetivos de la citada Agenda como específicamente diseñado para las necesidades de las personas mayores, lo que hubiera sido más lógico en atención a sus circunstancias especiales, independientemente de que algunos de los 193 países firmantes (el 25 de septiembre de 2015), y comprometidos con estos objetivos de Naciones Unidas, tengan menos población envejecida que otros.

Hay algunos casos, aunque pocos, en que las necesidades de las personas de edad se mencionan explícitamente en algunas de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro del Objetivo 2, relativo a la erradicación del hambre, la meta 2.2 propone poner fin a la malnutrición, teniendo en cuenta, conjuntamente con otros grupos, a las personas mayores.³² En el Objetivo 11, dirigido a ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, dos metas incluyen menciones específicas a las personas de edad: la meta 11.2, relacionada con los sistemas de transporte y la meta 11.7 sobre el acceso a espacios públicos seguros y zonas verdes.³³

³¹ RES 70/1, párrafo 23: “23. Es necesario empoderar a las personas vulnerables. Por ello, esta Agenda refleja las necesidades de todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad (más del 80% de las cuales viven en la pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas, los refugiados y los desplazados internos y los migrantes, entre otros. Estamos resueltos a emprender más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar obstáculos y restricciones, fortalecer el apoyo a las personas que viven en zonas afectadas por emergencias humanitarias complejas y en zonas afectadas por el terrorismo y atender sus necesidades especiales”.

³² Meta 2.2.: “De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”.

³³ Meta 11.2: “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”. Meta 11.7: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.

En otros casos, se entiende implícitamente contenida la protección a los mayores, como cuando se refiere de modo explícito a la salud y el bienestar, motivo central del objetivo 3, ya que no es otro que el de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y el bienestar de las personas de edad constituye uno de los pilares fundamentales en todas las regulaciones específicas sobre la materia.

Las menciones, concretas y determinadas o subsumidas en los ODS con el propósito de dar cumplimiento a los mismos en el plazo del año 2030, son ciertamente bienvenidas, pero debemos observarlas con una actitud crítica. El hecho de que las personas de edad estén relacionadas explícitamente en unas metas y no en otras parece demostrar la falta de consistencia a la hora de abordar las necesidades específicas del colectivo de mayores. Y la mayor crítica la dirigimos al hecho de que las reivindicaciones más relevantes del colectivo de personas de edad no coinciden con la mención explícita en los ODS, a saber, la salud, la protección social, el abuso y la violencia, ausencias demasiado significativas en relación con la importancia de los temas que les pueden afectar con extrema gravedad.

Bibliografía

- Bellomo, M. (2014). Le competenze finanziarie dei consoli: analisi di un episodio relativo a Scipione Africano. *Acme*, 1, 65-77.
- Bobbio, N. (1991). *El tiempo de los derechos*. Ed. Sistema.
- Bravo Bosch, M.J. (2010). El ius honorum en la antigua Roma. *AFDUDC*, 14, 229-248.
- Bravo Bosch, M.J. (2017). *Mujeres y símbolos de la Roma Republicana*. Dykinson.
- Bravo Bosch, M.J. (2020). La peste en Constantinopla. *Glossae: European Journal of Legal History*, 17, 518-549.
- del Carmen, Gete-Alonso Calera, M. & Navas Navarro, S. (2006). La situación jurídica de las personas mayores. En D. Blázquez Martín (ed.), *Los derechos de las personas mayores, perspectivas sociales, jurídicas, políticas y filosóficas* (pp. 37-70). Dykinson.
- Deusdad, B. (2020). El COVID-19 y la crisis de las residencias de mayores en España: Edadismo y precariedad. *Research On Ageing And Social Policy*, 8(2), 142-168.
- Durán Ayago, A. (2004). *Nuevos escenarios en la protección internacional de adultos. La protección Jurídica de los Mayores*. Ed. La Ley.

- Fernández Ballesteros, R. (2014). Posibilidades y limitaciones de la edad. En A. Uribe Otalora (ed.), *Envejecimiento activo en España derechos y participación en la sociedad de los mayores* (pp. 57-118). Tirant lo Blanch.
- González-Trevijano Sánchez, P.J. (2001). Delimitación constitucional de la protección a la tercera edad. En J.M. González Porras & I. Gallego Domínguez (eds.), *Actas de las Primeras Jornadas de problemas legales sobre tutela, asistencia y protección a las personas mayores: Córdoba, 17-18 de noviembre de 2000* (pp. 161-170). CajaSur.
- Martínez Pardo, V.J. (2018). El derecho a la libertad y posible restricción a través de la detención. *Boletín Del Ministerio De La Presidencia, Justicia Y Relaciones Con Las Cortes*, 60, 3229-3254.
- Martínez Ques, A.A. (2015). La protección jurídica de las personas mayores desde la perspectiva de los derechos humanos. *Revista de Derecho de la UNED (RDUNED)*, 17, 1067-1102. <https://doi.org/10.5944/rduned.17.2015.16262>
- Libro Blanco sobre envejecimiento activo*. Editado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Instituto de Mayores y Servicios Sociales. IMSERSO.
- Medina Alcoz, M. (2011). La ancianidad en el derecho civil. *Revista de Derecho Privado*, 95, 5, 73-101.
- Monereo Pérez, J.L. & Molina Navarrete, C. (2002). El derecho a la protección de las personas de la tercera edad. En J.L. Monereo Pérez (ed.), *Comentario a la Constitución Socio-Económica de España*. Ed. Comares.
- Oddone, M.J. & Pochintesta, P. (2019). La cuarta edad: la fragilidad en cuestión.... En M. Paredes & L. Monteiro (eds.), *Desde la niñez a la vejez: Nuevos desafíos para la comprensión de la sociología de las edades* (pp. 325-344). Ed. Teseo.
- Rebato Peño, M.E. (2013). El derecho a la libertad y seguridad personal. En J.L. García Herrero (ed.), *Los Derechos Fundamentales. La vida, la igualdad y los derechos de libertad*. Tirant Lo Blanch.
- Subirats Humet, J. (2011). El reto de la nueva ciudadanía. Nuevos relatos y nuevas políticas para distintas personas mayores. En *Libro Blanco sobre envejecimiento activo*. Editado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Instituto de Mayores y Servicios Sociales. IMSERSO.
- Torrelles Torrea, E. (2004). La protección de las personas mayores en Cataluña: perspectiva civil. En E.M. Martínez Gallego, M. Alonso Pérez & J. Reguero Celada (eds.), *Protección jurídica de los mayores* (pp. 223-264). Ed. La Ley.

Tendenze e dibattiti

I paradigmi di accountability e liability: l'impatto della IA sui nuovi profili della responsabilità di *Simone Saccomani**

ABSTRACT (ITA)

L'articolo, dopo una preliminare analisi teorica intorno al mutamento di paradigma funzionale sulla responsabilità, e ai danni provocati dai prodotti intelligenti e sistemi di AI, riflette sistematicamente sulle proposte normative a livello euro-unitario. Dopo una panoramica sul dibattito dottrinale attorno ad *accountability* e *liability* rispetto all'IA, verrà proposta una ricostruzione di tali principi e delle relative funzioni e principali ambiti di applicazione, con particolare riguardo alla *AI Liability Directive* e alla nuova *Product Liability Directive* per vagliare l'opportunità di attuare un forte coordinamento con la responsabilità civile. Successivamente, si forniranno alcuni spunti critici scaturiti dall'analisi della responsabilità per verificare il grado di riscontro di tale approccio nel quadro giuridico emergente. Nelle conclusioni si forniranno alcune critiche e spunti relativi a possibili miglioramenti delle discipline vigenti.

Parole chiave: accountability, liability, paradigma, intelligenza artificiale, responsabilità

Accountability and Liability Paradigms: How AI Impacts New Responsibility Models by *Simone Saccomani*

ABSTRACT (ENG)

After a preliminary theoretical analysis around the functional paradigm shift on liability and the damage caused by intelligent products and AI systems, the article systematically addresses the regulatory proposals at the Euro-EU level. After an overview of the doctrinal debate around accountability and liability with respect to AI, a reconstruction of these principles and their relative functions and main areas of application will be proposed. A particular focus will regard the AI Liability Directive and the new Product Liability Directive in order to examine the advisability of implementing a strong coordination with civil liability. Subsequently, some critical insights from the liability analysis will be provided to see how well this approach fits into the emerging legal framework. In the conclusions, some criticisms and suggestions for possible improvements of the existing disciplines will be provided.

Keywords: accountability, liability, paradigm, artificial intelligence, responsibility

* Università della Svizzera Italiana

Introduzione

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un fenomeno tecnologico *sui generis* rispetto alle tecnologie simbolo delle precedenti rivoluzioni industriali (Callier & Callier, 2018).

La sua peculiarità consiste essenzialmente nel non essere effettivamente una “nuova tecnologia”, ma nel rappresentare un approccio che investe trasversalmente numerosi settori tecnologici, con i relativi risvolti in materia di cybersicurezza (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 320).

L'IA “moderna” si distingue dall'IA “classica” per la commistione di tecniche di apprendimento automatico e di fenomeni tecnologici diversi, *ex multis* lo sviluppo di Internet, dei computer e dei *Big Data*, che consente di associare agli attuali sistemi di IA talune caratteristiche peculiari e inedite rispetto ai prodotti tradizionali (Di Rosa, 2021). I sistemi di IA possono assumere autonomamente delle decisioni, apprendere dall'esperienza ed evolvere nel corso della loro dimensione operativa, con un margine di imprevedibilità, che rischia di far perdere all'uomo il controllo e la supervisione sulla decisione algoritmica (Etzioni & Etzioni, 2016).

A livello metodologico, nel presente articolo verrà esaminato il diritto sostanziale vigente nazionale ed euro-unitario, con particolare riferimento alle più recenti normative, effettuando degli approfondimenti di natura comparatistica (Comandè, 2019b).

Nell'attuale regolazione dell'IA, ai più recenti interventi di normazione sovranazionale (soprattutto l'AI Act) corrispondono rilevanti margini applicativi del diritto nazionale esistente, particolarmente in materia di cybersicurezza e di responsabilità civile (Capilli, 2019, p. 628).

È pertanto necessario esaminare le più attuali riflessioni della dottrina e le proposte normative euro-unitarie inerenti alla sicurezza dei prodotti intelligenti e della corrispondente responsabilità civile per vagliare l'impatto che tali discipline potrebbero determinare sugli equilibri del vigente sistema di responsabilità (Di Gregorio, 2022, p. 61).

La recente dottrina è favorevole a una rinnovata centralità della funzione preventiva della responsabilità rispetto alla sua classica funzione risarcitoria, privilegiando un'evoluzione normativa dell'IA in cui il principio di *accountability* assume primaria rilevanza nel quadro regolatorio generale in cui la responsabilità civile diviene una componente della complessa struttura di *governance* ispirata alla procedimentalizzazione di determinati fini etici e giuridici all'interno dei meccanismi tecnico-organizzativi, e la funzione preventiva tende a “invadere il campo” della responsabilità civile.¹

Nella regolazione dell'innovazione tecnologica contemporanea il concetto di responsabilità afferisce sempre più alla dimensione di *accountability*, dove la responsabilità civile, pur mantenendo

¹ “Algorithmic accountability does not only require the examination of algorithms or the code as such but also an examination of how algorithms are deployed within different areas and what the tasks are that they perform” (Vedder & Naudts, 2017, p. 4).

autonomia concettuale, diviene componente della nuova cornice generale rappresentata da “una struttura di governance volta a determinati fini e governati da precisi vincoli giuridici ed etici preordinati e orientati, appunto, a istituire tali meccanismi tecnici od organizzativi” (Comandè, 2022, p. 667).

1. I principi di *accountability* e *liability* applicati all’IA

Il principio di *accountability* trae origine dal contesto giuridico anglosassone, laddove il termine ha assunto una portata complessa e viene sovente impiegato nel diritto pubblico e nella finanza come uno dei principi cardine (Mulgan, 2003, pp. 5-26). Questa disciplina impone al decisore di adottare, in via preventiva e sin dall’inizio della sua attività, misure tecniche e organizzative atte ad eliminare i potenziali effetti negativi delle sue decisioni; inoltre, implica l’obbligo di giustificare le proprie decisioni davanti ai destinatari delle stesse e ad un’autorità esterna (Chiti, 2012).

L’*accountability* significa al contempo “responsabilità” e “prova della responsabilità”, nella misura in cui il decisore deve dimostrare di avere predisposto le misure previste a richiesta dell’interessato o di un soggetto terzo, che potrà comminare sanzioni laddove si ravvisino delle violazioni, anche in assenza di un effettivo danno subito dagli interessati (Perlingieri, Giova & Prisco 2020, p. 42).

Raffaele Marcello (2007, p. 457) definisce l’*accountability* “un concetto complesso, che si fonda sul binomio autonomia e responsabilità degli organi di governo delle aziende nei confronti degli *stakeholder*, la cui ampiezza di contenuti chiama in causa una pluralità di competenze multidisciplinari, socioeconomiche e giuridiche”.

L’*accountability* rappresenta la responsabilità civile (Barcellona, 2021, pp. 4-8) correlata a un determinato ruolo e indica la pretesa che i decisori (Cassatella, 2018) siano chiamati a rispondere delle proprie scelte e si assumano la responsabilità degli eventuali effetti negativi di esse, anche mediante meccanismi che comportino l’inversione dell’onere della prova (Comandè, 2018).

Nonostante la complessità che intrinsecamente racchiude, si possono individuare due peculiari caratteristiche dell’*accountability* (Teubner, 2019, pp. 27-30).

In primis, il suo contesto applicativo è prettamente verticale, nel senso che l’*accountability* si traduce in particolari aspettative e strumenti di controllo che si estrinsecano nella relazione tra destinatari di decisioni unilaterali, decisori e autorità pubbliche di vigilanza (Bussani, 2022). Conseguentemente, quando il principio viene esplicitato in norme di diritto positivo, queste assumono una natura prevalentemente pubblicistica (Comandè, 2019a).

La seconda caratteristica dell’*accountability* è di assolvere a una primaria funzione di prevenzione, poiché è orientata alla responsabilizzazione *ex ante* del decisore riguardo alle contromisure da

adottare sin dal primo momento in cui è chiamato a provvedere ai mezzi con cui raggiungere i risultati attesi, sebbene tra i rimedi si annoveri anche la comminazione di sanzioni *ex post* che attuano pienamente la funzione preventiva-deterrente della responsabilizzazione (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 328).

Pertanto, l'*accountability* si distingue dalla *liability* poiché la prima è riferibile ad un momento antecedente al possibile accadimento di eventi pregiudizievoli causati dalle decisioni assunte, mentre la seconda si occupa di trasmettere *ex post* il costo dei danni arrecati alla sfera giuridica della vittima a quella di un soggetto terzo ritenuto responsabile dalle norme vigenti (Salvi, 2022).

Le più recenti proposte ermeneutiche relative ad istanze elaborate dalla recente dottrina si orientano verso un approccio favorevole alla regolazione dell'IA ispirato al principio di *accountability* e alla sua essenziale funzione preventiva (Faini, 2020).

Parte della dottrina sottolinea che le mere norme di responsabilità civile (*liability*) non garantiscono idonei incentivi alla prevenzione, in quanto esse sarebbero inadeguate nel ripartire la responsabilità economica tra i soggetti collocati nella catena di valore dei sistemi di IA (Coppini, 2018).

Secondo tale orientamento, la pluralità dei soggetti coinvolti nella produzione dei sistemi di IA porrebbe l'esigenza di ripartire esattamente il rischio finanziario tra tali operatori, esigenza che non verrebbe pienamente soddisfatta dalla previsione di una responsabilità solidale e multipla, che consente di semplificare la posizione processuale del danneggiato, ma non alloca correttamente i costi di prevenzione (Vladeck, 2014).

Altra parte della dottrina, pure favorevole all'approccio dell'*accountability*, rimarca la necessità di responsabilizzare il soggetto avvantaggiato dall'applicazione di IA, sul quale dovrebbe gravare l'onere di adottare le misure necessarie a evitare il rischio e di dimostrare il modo in cui si è adoperato per evitarlo (Gaeta, 2019).

La preferenza per l'*accountability* nella normazione dei sistemi di IA è legittimata dalla complessità intrinseca al funzionamento degli algoritmi intelligenti e, soprattutto, della molteplicità di soggetti economici che afferiscono alla catena di valore del prodotto, tanto da rendere difficili l'attribuzione di responsabilità da malfunzionamento solo ad uno specifico operatore (Gatt, Caggiano & Gaeta, 2020). Il sovrapporsi di ruoli e competenze renderebbe infatti particolarmente difficile risalire alla progressione di nessi causali e, quindi, individuare il soggetto responsabile (D'Alfonso, 2022). Il principio di *accountability* permetterebbe la ripartizione di responsabilità tra tali soggetti, stimolando gli operatori economici all'adozione di misure preventive atte a eliminare, o quantomeno ad attenuare, i rischi di danni procurati dalle tecnologie intelligenti, nella prospettiva di un meccanismo di responsabilità multilivellare (Faralli, 2019).

Gli autori favorevoli a una regolazione dell'IA ispirata al principio di *accountability* muovono spesso dall'esempio fornito dalla disciplina della protezione dei dati personali di cui al GDPR, in ragione della centralità dei dati nel funzionamento dell'IA – aspetto su cui sussiste un ampio dibattito dottrinale (Amore, 2020; Riccio, Scorza & Belisario, 2018; Renna, 2020; Finocchiaro, 2024).

Tuttavia, quando normare la responsabilità civile per l'IA sul modello del GDPR, (Caroccia, 2022, p. 424) richiederebbe l'applicazione di alcune cautele, in relazione alla spiccata specialità che caratterizza la regolamentazione dei dati personali nello spazio euro-unitario, che a sua volta si riverbera anche sui rapporti tra regole di prevenzione e regole di risarcimento (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 324).

A tale proposito, è opportuno mantenere separate le due dimensioni, e conseguentemente le funzioni, della responsabilità nell'ambito della regolazione dell'IA, seppure rimarcando il necessario dialogo che deve sussistere tra regole di sicurezza e regole di responsabilità per delineare un assetto di tutele più coerente (Monterossi, 2019).

2. La responsabilità civile da IA come fattispecie risarcitoria autonoma

L'inquadramento della tematica nell'ambito tanto della sicurezza dei prodotti quanto della protezione dei dati si giustifica per l'approccio adottato dalle istituzioni europee di regolazione dell'IA tramite una legislazione che si inserisce appieno entro un nuovo paradigma, che contempla al centro del sistema la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori (Saccomani, 2024).

È altresì coerente in virtù della stretta relazione esistente tra l'attività di trattamento dei dati personali e l'IA, che ha indotto la Commissione europea a elaborare un AI Act che presenta significativi tratti di continuità con il GDPR, specialmente con riguardo al principio di *accountability* (D'Alessio, 2022), che nell'impianto dell'AI Act si traduce nella necessità di distribuire esattamente le responsabilità lungo la catena di valore dei prodotti intelligenti in un'ottica di responsabilizzazione, cybersicurezza e prevenzione (Serini, 2024).

La regolazione della sicurezza dei prodotti segue una peculiare logica di sistema in cui la funzione preventiva dell'*accountability* e quella risarcitoria della *liability* vengono tenute distinte, ma poste in correlazione, per favorire un quadro di tutela il più possibile completo e multilivello. In quest'ottica, l'osservazione per cui affidare la regolazione dell'IA esclusivamente alla responsabilità civile non prevederebbe idonei incentivi alla prevenzione è senz'altro corretta. Le sole regole di responsabilità *ex post* non risultano sufficienti ad incentivare adeguatamente la prevenzione, soprattutto nell'ambito della sicurezza dei prodotti intelligenti, per i quali la

minaccia del risarcimento del danno non esercita una forza deterrente paragonabile alla minaccia delle sanzioni penali e amministrative previste a livello nazionale dal codice del consumo in caso di violazione della normativa di sicurezza (Busoni 2007).

Solo nel primo caso, infatti, il produttore potrebbe accettare il rischio di risarcire i danni cagionati dai prodotti che immette sul mercato e conseguentemente deciderà di assicurarsi dalle eventuali pretese risarcitorie, trasformando il rischio del risarcimento in un costo d'impresa (Ciccariello, 2014).

La diversità di funzioni svolte da *accountability* e *liability* è evidente, sicché la suddivisione delle responsabilità viene effettuata più adeguatamente mediante le regole di prevenzione, mentre alla funzione risarcitoria tipica della responsabilità civile poco interessa la distribuzione interna dei costi tra i diversi potenziali responsabili, in quanto al centro del sistema v'è l'interesse del danneggiato e l'esigenza di risarcirlo dell'intero danno subito a prescindere dall'attribuzione a ciascun convenuto della rispettiva porzione di responsabilità. Tale approccio emerge nell'impostazione della *Product Liability Directive* (PLD) (European Commission, 2022), che prevede esplicitamente la responsabilità solidale tra i soggetti potenzialmente coinvolti nella produzione, ognuno dei quali potrà agire in regresso nei confronti degli altri corresponsabili ex art. 121 cod. cons. sulla base alle dimensioni del rischio imputabile a ciascuno (Mayrhofer, 2024).

Il danno cagionato da prodotto difettoso rappresenta un unico evento lesivo imputabile causalmente a una potenziale pluralità di responsabili in solido, pertanto, la riconduzione causale e la misura di ciascun contributo alla verifica dell'evento dannoso attiene alla fase di regresso tra condebitori, in cui il rischio della concausa ignota viene fatto gravare sull'intera catena produttiva (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 357).

Simile disciplina si applica ai prodotti intelligenti e dell'IA, la cui complessità tecnologica impone di tutelare i danneggiati consentendo l'esperibilità di un'azione unitaria che prenda in esame gli elementi della fattispecie indipendentemente dall'esatta individuazione delle specifiche responsabilità attribuibili ai componenti della catena di valore dell'IA (Carnevali, 2015).

L'individuazione delle singole responsabilità economiche è onere che grava sul produttore del "prodotto composto", poiché il consumatore potrà agire contro il produttore finale senza dover sopportare il rischio dell'incertezza circa uno o più degli anelli della catena produttiva.

Laddove il prodotto finale, anche ad elevato contenuto tecnologico, risulti l'*output* dell'attività produttiva e di assemblaggio imputabile a diversi soggetti, la normativa prevede una responsabilità solidale (Cerini & Gorla, 2011). Il consumatore subisce il danno indipendentemente dall'accertamento del fornitore cui sia riconducibile lo specifico problema, e ciò assume rilevanza ai soli fini della suddivisione interna della responsabilità. In questo senso, la previsione di regole di sicurezza *ex ante* sui produttori di sistemi di IA e di loro componenti può

essere un criterio per quantificare la misura del regresso tra i differenti corresponsabili (Bortone & Buffoni, 2007, pp. 80-83).

L'AI Act è caratterizzato da approccio di sicurezza *by design*, gravando di obblighi definiti ciascun operatore di sistemi di IA, che assumono le sembianze di una *accountability* dell'algoritmo, in cui la tecnologia stessa può rappresentare un utile sostrato per suddividere le responsabilità tra i soggetti coinvolti inglobando le norme sulla responsabilità nelle tecnologie, e viceversa (Pajno, Donati & Perrucci, 2022, p. 173).

La collocazione di beni e servizi sul mercato è atta a individuare tipologie di danno non puntualmente preventivabili al momento della progettazione, talché il sistema della responsabilità da prodotto non rinviene il proprio carattere distintivo nella tipizzazione delle lesioni giuridicamente rilevanti ad opera della legislazione di sicurezza; dall'altro lato, non appare economicamente efficiente incentivare i produttori a adottare unicamente le precauzioni previste dalla normativa *ex ante*, ma occorre che essi considerino anche il più elevato stato della tecnica per collocare sul mercato prodotti sicuri e conformi alle aspettative di sicurezza dei consumatori (Bellisario, 2023).

Tuttavia, a livello pratico-applicativo, l'inversione dell'onere della prova quale meccanismo che dovrebbe conseguire logicamente a un criterio di imputazione ispirato all'*accountability* nell'ambito dei danni cagionati da prodotti potrebbe non risultare efficace, poiché sul danneggiato graverebbe la sola prova del nesso di causalità tra sistema di IA e danno, mentre il convenuto potrebbe liberarsi dimostrando la conformità dello stesso alla normativa di sicurezza, riducendo *de facto* la tutela del consumatore e inducendo i produttori a adottare un livello di sicurezza più attenuato rispetto ai prodotti tradizionali (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 373).

La volontà di trattare la sicurezza e la responsabilità da IA analogamente all'approccio sinora adottato dal legislatore europeo nell'ambito della sicurezza dei prodotti emerge proprio dalle proposte della Commissione, in cui la dimensione preventiva dell'*accountability* dell'AI Act viene tenuta distinta da quella risarcitoria delle proposte sulla responsabilità civile, con l'intento di creare un coordinamento tra norme differenti (Amram, 2019).

3. Il quadro giuridico euro-unitario: la AI Liability Directive e la nuova Product Liability Directive

Gli interventi dell'UE in tema di responsabilità civile per l'IA sono stati articolati in due approcci differenti (Rajneri, 2022). L'uno si esprime per l'elaborazione di un regime *ad hoc* di responsabilità civile per l'IA; l'altro tende all'armonizzazione di alcuni circoscritti profili. Nell'AI Act si responsabilizzano *ex ante* soprattutto i fornitori e gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio, fissando obblighi giuridici correlati alla sicurezza di tali sistemi e affidando, invece, i sistemi a

basso rischio a una base di conformità volontaria (Bertolini, 2022, pp. 369-340). Qualora si volesse impostare una responsabilità per colpa presunta con inversione dell'onere della prova, diverrebbe di fondamentale importanza individuare gli obblighi preventivi gravanti sugli operatori, i quali sarebbero in gran parte fissati dall'AI Act (Salanitro, 2020).

L'oggetto della *AI Liability Directive* (AILD),² come definito dall'art. 1, concerne la semplificazione di alcuni aspetti probatori nei sistemi giuridici degli Stati membri nei casi di azioni di responsabilità proposte davanti alle giurisdizioni nazionali e basate sul criterio di imputazione della colpa, senza influire sui contenuti del relativo diritto sostanziale.

Tale armonizzazione riguarderebbe la *disclosure* di informazioni rilevanti relative a sistemi di IA ad alto rischio per consentire all'attore in un giudizio di responsabilità di motivare adeguatamente la domanda di risarcimento del danno, e l'onere della prova nel quadro delle azioni civili di responsabilità extracontrattuale per colpa avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere il risarcimento del danno causato da un sistema di IA (Cappellazzo, 2022).

Emerge un sistema ispirato a ridurre l'asimmetria informativa esistente tra danneggiato e fornitore o utente di un sistema di IA, concedendo al primo il diritto di ottenere dall'autorità giudiziaria un ordine di divulgazione delle informazioni utili ad avviare un eventuale giudizio risarcitorio ovvero di accedere all'onere della prova richiesto dalle norme nazionali in materia nel caso di un giudizio già instaurato (Novelli et al., 2024). Tale previsione, unita alla possibilità di vincere la presunzione di causalità provando che il danneggiato poteva avere accesso alle informazioni utili, incentiverebbe fornitori e utenti a adottare le misure tecniche in tema di registrazione imposte dall'AI Act, pur in presenza di criticità in materia di diritto industriale. Tuttavia, la funzione principale della *disclosure* risiede nel garantire il sostanziale accesso alla giustizia per il danneggiato, poiché ciò consentirebbe all'attore di identificare i soggetti responsabili (Noto La Diega & Bezerra, 2024).

La Commissione intende effettuare uno stretto coordinamento tra la normativa di sicurezza *ex ante*, di cui all'AI Act, e quella *ex post*, sulla responsabilità civile, per responsabilizzare i soggetti su cui gravano specifici obblighi ai sensi della citata normativa (Thelisson & Verma, 2024).

La AILD mira a completare il sistema di tutele fornito dall'AI Act. Nonostante la proposta precisi che essa non crea regole sostanziali di responsabilità per l'IA, l'attuale struttura della AILD sembra modellare una forma di responsabilità in cui il criterio di imputazione è nettamente sbilanciato verso la mancata conformità del sistema di IA all'AI Act, rischiando così di arginare l'operatività del diritto nazionale in materia di responsabilità per colpa (Li & Schütte, 2024).

² Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adapting non-contractual civil liability rules to artificial intelligence (COM (2022) 496 final).

La scarsa incisività della proposta appare evidente in quanto essa positivizza il giudizio sulla causalità e la semplificazione probatoria, richiedendo comunque al danneggiato di provare il nesso di causalità tra l'*output* e il danno, e che l'evento verificatosi costituisce la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Questi rilievi critici potrebbero determinare una “fuga” dalla AILD, in favore di regole già consolidate e spesso più flessibili e tutelanti rispetto ai meccanismi innescati dalla *disclosure*. Al crescere della complessità tecnologica diviene sempre più complicato fornire la prova della colpa umana, in questo subentrano i criteri di imputazione rispondenti a differenti *rationes* (Mantelero, 2024).

La proposta di una nuova *Product Liability Directive* (“nuova PLD”) si prefigge un duplice obiettivo: modernizzare la disciplina contenuta nella Direttiva 85/374/CEE, adeguando alcune disposizioni ai recenti sviluppi della tecnologia, e fornire meccanismi di semplificazione probatoria per i danneggiati da prodotti tecnologicamente complessi, similmente a quanto previsto nella proposta di AILD (Garcia, 2024).

La prima differenza sostanziale con l'AILD risiede nel più ampio ambito di applicazione della riforma della PLD, che investe i mutamenti apportati alla realtà produttiva dall'odierna rivoluzione digitale.

La definizione aggiornata di “prodotto” riflette l'attuale complessità del mondo produttivo, includendo i *software* e i dati per la fabbricazione digitale, sia messi in commercio autonomamente che come componenti di altro prodotto finale.

La Commissione introduce lo strumento della *disclosure* all'art. 8, proponibile, però, unicamente nel corso del giudizio. Circa l'effettiva utilità della divulgazione, si rileva un'analogia con la complessità tecnica dei dati divulgati. In particolare, nel contesto della nuova PLD emerge la difficoltà nell'individuare le informazioni che effettivamente debbono essere rilasciate (Lillà Montagnani, Najjar & Davola, 2024).

La direttiva non precisa chi debba dimostrare quali siano le effettive informazioni rilevanti, con il conseguente pericolo che il produttore invii al consumatore informazioni anche ultronee, e specularmente di creare ulteriori contenziosi qualora i giudici, nel dubbio, si limitassero a riprodurre nell'ordine di *disclosure* la mera formula normativa prevista nella direttiva (Botero Arcila, 2024).

Emerge nuovamente la debolezza del meccanismo presuntivo, per cui al produttore, per evitare la presunzione di difettosità e usufruire dell'ordinario regime probatorio, basterà divulgare una pletora di informazioni, lasciando l'attore a gestire una quantità di dati tecnicamente molto complessi per assolvere all'ordinario onere della prova previsto dall'art. 9. Il rischio è che l'attore sarà chiamato a utilizzare i dati ottenuti per fondare la propria domanda di risarcimento e, quindi, per provare la difettosità del prodotto. In sostanza, questo diritto di accesso alle informazioni

pertinenti rischierebbe di elevare lo standard all'utilizzo di dati tecnici complessi a supporto di una prova che potrebbe invece essere fornita tramite presunzioni semplici sulla scorta del funzionamento del prodotto e della dinamica dell'incidente, vanificando così l'intento di semplificare l'onere probatorio del danneggiato (De Graaf, 2024).

Tuttavia, una tale previsione rischia di compromettere un importante fattore di equilibrio tra le posizioni processuali delle parti, in cui è principio ormai consolidato nell'ordinamento italiano quello secondo cui il rischio della causa ignota del difetto grava sul produttore, mentre solo il rischio della causa ignota del danno ricade sul consumatore (Rački Marinković, 2024).

Così facendo, la Commissione sembra richiedere al danneggiato la prova della componente tecnica che ha dato origine al difetto proprio in quei casi in cui sarebbe più difficile fornirla, addossando sul consumatore il rischio della causa ignota del difetto (Buiten, 2024). Se tale aggravio dell'onere della prova può essere giustificabile col vantaggio che il danneggiato percepirebbe dalla neutralizzazione di una delle prove liberatorie a disposizione del produttore, occorre evitare, però, che tale eccezione divenga regola generale nella dimostrazione del difetto.

4. Conclusioni

La complessità dall'avvento di nuovi fenomeni tecnologici richiede l'individuazione di elementi che fungono da sostrato delle possibili fattispecie di illecito, onde verificare se la disciplina vigente sia in grado di fornire risposte adeguate alle varie istanze di tutela. La normativa in materia di responsabilità civile consente di rispondere adeguata al problema della responsabilità per danni causati dall'IA (Finocchiaro, 2022).

Occorre ripensare le categorie civilistiche tradizionali non tanto mettendone in discussione la validità per sostituirle con altre nuove, quanto superare la concezione che tali categorie siano entità immobili e rigide. L'esame della disciplina e della dottrina analizzate ha restituito un criterio di imputazione ibrido e flessibile che rispecchia il progressivo superamento della tradizionale dicotomia tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, valorizzando il ruolo giudiziale capace di plasmare la natura della regola applicata al caso concreto, combinando sul piano operativo le fattispecie essenziali a quella regola. Tale flessibilità appare adeguata e funzionale alla dinamicità dell'attuale progresso tecnologico (Gredka-Ligarska, 2024).

In particolare, si sono segnalati i possibili rischi legati al coordinamento effettuato dall'AILD con l'AI Act in termini di sotto-tutela dei danneggiati, cui il legislatore europeo dovrà prestare attenzione affinché l'intento dichiarato di fornire uno standard di tutela più elevato per i danneggiati da sistemi di IA rispetto ai danneggiati da prodotti tradizionali non si traduca nella

creazione di un sottosistema di responsabilità che, praticamente, eleverebbe lo standard di prova e, dunque, complicherebbe la posizione processuale dell'attore (Heimerdinger & Patti, 2024).

La proposta per una nuova PLD, infine, rispecchia appieno l'approccio del regolatore sovranazionale rispetto al rapporto tra IA e responsabilità civile (Astone, 2023).

Da un lato, la proposta mostra l'esigenza di un intervento legislativo anche nel settore della responsabilità civile, con riguardo all'aggiornamento di talune nozioni centrali nella costruzione della direttiva rispetto ai più recenti avanzamenti della tecnologia, le quali potranno rappresentare una significativa svolta nella regolazione dell'IA. Il criterio di imputazione della responsabilità rimarrebbe invariato, e il difetto nella sua dimensione relazionale continuerebbe a rappresentare il prerequisito per attribuire la responsabilità al produttore (De Mari Casareto dal Verme, 2014, p. 392). Di qui la rilevanza del diritto nazionale che, pur con l'ausilio delle future novità legislative, vedrà l'attività interpretativa dei giudici nuovamente al centro dell'evoluzione della materia. In conclusione, l'interprete nazionale è chiamato a leggere le capacità evolutive degli *smart products* alla luce dei principi che governano stabilmente la materia dell'illecito civile e che trovano la loro ragione giustificativa nell'esigenza di risarcire i danni, temperando l'attuazione del giusto compromesso tra tutela dei danneggiati e progresso tecnologico (Nikolinakos, 2024, pp. 21-29).

Bibliografia

- Amore, G. (2020). Fairness, Transparency e Accountability nella protezione dei dati personali. *Studium Iuris*, 4, 414-429.
- Amram, D. (2019). Responsabilità, danno e accountability nella società dell'informazione. *Danno e responsabilità*, 2, 243-247.
- Astone, A. (2023). Sistemi intelligenti e regole di responsabilità. *Persona e mercato*, 2, 3, 593-595.
- Barcellona, M. (2021). La responsabilità civile. In S. Mazzamuto (a cura di), *Trattato di Diritto Privato* (pp. 4-8). Giappichelli.
- Bellisario, E. (2023). Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale. Prime riflessioni sulle Proposte della Commissione. *Danno e responsabilità*, 2, 153-166.
- Bertolini, A. (2022). Artificial Intelligence Does Not Exist! Defying the Technology Neutrality Narrative in the Regulation of Civil Liability for Advanced Technologies. *Europa e diritto privato*, 2, 369-420.

- Bortone, P. & Buffoni, L. (2007). *La responsabilità per prodotto difettoso e la garanzia di conformità nel codice del consumo*. Giappichelli.
- Botero Arcila, B. (2024). AI liability in Europe: How does it complement risk regulation and deal with the problem of human oversight?. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 54, pp. 1-17.
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33, 5, 946-967.
- Buiten, M.C. (2024). Product liability for defective AI. *European Journal of Law and Economics*, 57, 1, 239-273.
- Bussani, M. (2022). Le funzioni delle funzioni della responsabilità civile. *Rivista di diritto civile*, 2, 264-306.
- Busoni, F. (2007). *Sicurezza dei prodotti*. In G. Vettori (a cura di), *Codice del consumo. Commentario* (pp. 792-794). CEDAM.
- Capilli, G. (2019). Responsabilità civile e Robot. *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 3, 621-631.
- Cappellazzo, N. (2022, 28 dicembre). La AI liability directive: alcuni spunti di riflessione. *Federalismi.it*, 1-5.
- Carnevali, U. (2015). Prodotto composto difettoso e regresso tra produttori responsabili. Il criterio delle «dimensioni del rischio». *Responsabilità civile e previdenza*, 80, 2, 360-369.
- Caroccia, F. (2022). Ancora su responsabilità civile e uso delle intelligenze artificiali. *Contratto e impresa*, 2, 408-428.
- Cassatella, A. (2018). La responsabilità funzionale nell'amministrare. Termini e questioni. *Diritto amministrativo*, 3, 677-746.
- Callier, M. & Callier, H. (2018). Blame it on the machine: socio-legal analysis of liability in an ai world. *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, 14, 1, 49-76.
- Cerini, D. & Gorla, V. (2011). *Il danno da prodotto. Regole, responsabilità, assicurazione*. Giappichelli.
- Chiti, E. (2012). L'accountability delle reti di autorità amministrative dell'Unione europea. *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 22, 1, 29-84.
- Ciccariello, F. (2014). Sicurezza e qualità dei prodotti. In G. Recinto, M.L. Mezzaso & S. Cherti., *Diritti e tutele dei consumatori* (pp. 423-445). Edizioni Scientifiche Italiane.
- Coppini, L. (2018). Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile. *Politica del diritto*, 4, 713-740.
- Comandè, G. (2018). *Responsabilità ed accountability nell'era dell'Intelligenza Artificiale*. In F. Di Ciommo & O. Troiano (a cura di), *Giurisprudenza e autorità indipendenti nell'epoca del diritto liquido. Studi in onore di Roberto Padolesci* (pp. 1001-1013). La Tribuna.

- Comandè, G. (2019a). Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità. *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, 169-188.
- Comandè, G. (2019b). Multilayered (Accountable) Liability for Artificial Intelligence. In S. Lohsse, R. Schulze & D. Staudenmayer (a cura di), *Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things* (pp. 165-184). Nomos.
- Comandè, G. (2022). Lettera sulla responsabilità (civile) e l'autonomia (individuale). *Danno e responsabilità*, 6, 665-668.
- D'Alessio, A. (2022). La responsabilità civile dell'intelligenza artificiale antropocentrica. *Persona e mercato*, 2, 243-257.
- D'Alfonso, G. (2022). Intelligenza Artificiale e responsabilità civile. Prospettive europee. *Revista de Estudios Juridicos y Criminologicos*, 6, 163-195.
- De Graaf, T. (2024). Liability for artificial intelligence in EU Law. In V. Mak E. Tjong Tjin Tai & A. Berlee (a cura di), *Research Handbook in Data Science and Law* (pp. 117-136). Edward Elgar Publishing.
- De Mari Casareto dal Verme, T. (2024). *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Uno studio sui criteri di imputazione*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Di Gregorio, V. (2022). Intelligenza artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le nuove tecnologie?. *Danno e responsabilità*, 1, 51-63.
- Di Rosa, G. (2021). Quali regole per i sistemi automatizzati intelligenti. *Rivista di diritto civile*, 5, 823-853.
- Etzioni, A. & Etzioni, O. (2016). Keeping ai legal. *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, 19, 1, 133-146.
- European Commission. (2022, 28 settembre). *Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on liability for defective products*. COM (2022)495 final.
- Faini, F. (2020). Il diritto nella tecnica: tecnologie emergenti e nuove forme di regolazione. *Federalismi.it*, 16, 79-117.
- Faralli, C. (2019). Diritti e nuove tecnologie. *Tigor*, 2, 43-52.
- Finocchiaro, G. (2020). Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali. *Giurisprudenza Italiana*, 7, 1670-1677.
- Finocchiaro, G. (2022). La regolazione dell'intelligenza artificiale. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, LXXII, 1085-1099.
- Finocchiaro G. (2024), *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Il Mulino, Bologna 2024.
- Gaeta, M.C. (2019). *Liability rules and self-driving cars. The evolution of tort law in the light of new technologies*. Edizioni Scientifiche Italiane.

- Garcia, B. (2024). The regulation of AI liability in Europe: a critical overview of two recent directive proposals—the (new) AILD and the (revised) PLD. *e-Publica*, 11, 3, 28-41.
- Gatt, L., Caggiano, I. & Gaeta, M.C. (2020). Italian Tort Law and Self-Driving Cars: State of art and Open Issues. In B.H. Oppermann & J. Stender-Vorwachs (a cura di), *Autonomes Fahren. Technische Grundlagen, Rechtsprobleme, Rechtsfolgen* (pp. 239-255). Beck.
- Gredka-Ligarska, I. (2024). In Search of Adequate Principles of AI Civil Liability. *PRAWO i WIEŻ*, 3, 157-190.
- Heimerdinger, L. & Patti, F.P. (2024). Designing a European Liability Regime for AI. Questions and Challenges in the Aftermath of the AI Act. *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 13, 2, 505-530.
- Li, S. & Schütte, B. (2024). The Proposed EU Artificial Intelligence Liability Directive: Does/Will Its Content Reflect Its Ambition?. *Technology and Regulation*, 1, 143-151.
- Lillà Montagnani, M., Najjar, M.C. & Davola, A. (2024). The EU Regulatory approach(es) to AI liability, and its Application to the financial services market. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 53, 1-19.
- Mantelero, A. (2024). The Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA) in the AI Act: Roots, legal obligations and key elements for a model template. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 54, 1-18.
- Marcello, R. (2007). Accountability: una prospettiva politologica. *Enti non profit*, 7, 457-461.
- Mayrhofer, A.K. (2024). Product liability in the age of AI – Proposal for a “two track” solution. *Revista electrónica de derecho*, 33, 1, 106-127.
- Mazzamuto, S. (2021). *Trattato di Diritto Privato*. Giappichelli.
- Monterossi, M.W. (2019). Algorithmic Decisions and Transparency: Designing Remedies in View of the Principle of Accountability. *The Italian Law Journal*, 5, 2, 711-730.
- Mulgan, R. (2003). *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*. Palgrave Macmillan.
- Nikolinakos, N. Th. (2024). *Adapting the EU Civil Liability Regime to the Digital Age: Artificial Intelligence, Robotics, and Other Emerging Technologies*. Springer Nature.
- Noto La Diega, G. & Bezerra, L.C.T. (2024). Can there be responsible AI without AI liability? Incentivizing generative AI safety through ex-post tort liability under the EU. *International Journal of Law and Information Technology*, 1-21.
- Novelli, C., Casolari, F., Rotolo, A., Taddeo, M. & Floridi, L. (2024). Taking AI risks seriously: a new assesment model for the AI Act. *AI & Society*, 39, 5, 2493-2497.
- Pajno, A., Donati, F. & Perrucci, A. (2022). *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?* (vol. 2: *Amministrazione, responsabilità, giurisdizione*). Il Mulino.

- Perlingieri, P., Giova, S. & Prisco, I. (2020). *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità. Atti del 15° Convegno Nazionale 14-15-16 maggio 2020*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Polverari, L. (2011). Alcune riflessioni sul l'accountability della politica di coesione europea, sul trade-off tra diversi tipi di accountability e sul trade-off tra accountability ed efficacia. *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 1093-1108.
- Rački Marinković, A. (2024). Liability for AI-related IP infringements in the European Union. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 19, 10, 784-792.
- Rajneri, E. (2022). The projects of European regulation on liability for damage caused by artificial intelligence. Striking a balance between the interests of consumers, multinationals and SMEs. *Rivista di diritto bancario*, 2, 95-119.
- Renna, M. (2020). Sicurezza e gestione del rischio nel trattamento dei dati personali. *Responsabilità civile e previdenza*, 85, 4, 1343-1363.
- Riccio, G.M., Scorza, G. & Belisario, E. (2018). *GDPR e normativa privacy*. Wolters Kluwer.
- Sacomani, S. (2024). New frontiers of privacy, and consent in the information society. *EJPLT*, 2, 1-16.
- Salanitro, U. (2020). Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea. *Rivista di diritto civile*, 6, 1246-1276.
- Salvi, C. (2022). Quali funzioni per la responsabilità civile?. *Danno e responsabilità*, 2, 137-140.
- Serini, F. (2024). La frammentazione del cyberspazio merceologico tra certificazioni e standard di cybersicurezza. Alcune considerazioni alla luce delle discipline europea e italiana. *Rivista informatica e diritto*, 1, 41-76.
- Teubner, G. (2019). *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*. Edizioni Scientifiche Italiane.
- Thelisson, E. & Verma, H. (2024). Conformity assessment under the EU AI act general approach. *AI and Ethics*, 4, 1, 113-121.
- Vedder, A. & Naudts, L. (2017). Accountability for the use of algorithms in a big data environment. *International Review of Law, Computers & Technology*, 31, 2, 1-17.
- Vladeck, D.C. (2014). Machines Without Principals: Liability Rules and Artificial Intelligence. *Washington Law Review*, 89, 117-149.

Nuovi paradigmi di comportamento. Come interpretarli? di *Emilio Mondani**

ABSTRACT (ITA)

Lo studio affronta il problema della conflittualità nei rapporti umani. Affacciata in modo violento con gli inizi del secolo (con le contestazioni violente del movimento no-global in Europa e l'attacco alle torri gemelle del WTO da parte dei terroristi islamici jihadisti di Osama Bin Laden), è approdata nella prima metà di questi anni Venti agli irrigidimenti nazionalisti e localistici che coinvolgono, al di là dei comportamenti personali, anche le istituzioni, con episodi protezionistici in economia e guerre prolungate, con ricadute tragiche sui civili. In realtà, già vari autori della filosofia moderna (in particolare Leibniz ed Hegel) hanno tematizzato le tendenze individualiste del comportamento umano, successivamente estremizzate con la società di massa e la globalizzazione economica nel nostro secolo. L'incapacità di porre limite alla conflittualità locale impone peraltro un metodo di composizione dei conflitti, che passa per un imprescindibile riconoscimento reciproco dei diritti umani ed un rapporto sostenibile con l'ambiente naturale.

Parole chiave: guerra, dialettica, illuminismo, globalizzazione, diritti

New Behavior Paradigms. How to interpret them? by *Emilio Mondani*

ABSTRACT (ENG)

The study considers the problem of conflict in human relationships. Having emerged violently at the beginning of the century (with the violent protests of the anti-globalization movement in Europe and the attack on the WTO twin towers by Osama Bin Laden's Islamic jihadist terrorists), it has arrived in the first half of the 2020s in the form of nationalist and localist hardening that involves not only personal behavior but also institutions, with protectionist episodes in the economy and prolonged wars, with tragic repercussions on civilians. Already various authors of modern philosophy (in particular Leibniz and Hegel) have focused on the individualistic tendencies of human behavior, which have been taken to extremes with mass society and economic globalization in our century. The inability to limit local conflict also requires a method of conflict resolution, which involves the essential mutual recognition of human rights and a sustainable relationship with the natural environment.

Keywords: war, dialectic, Enlightenment, globalization, rights

* Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Introduzione

Da diversi anni – sicuramente a partire dalla pandemia del Covid – assistiamo nella parte occidentale del mondo a un progressivo cambio dei comportamenti tra gli uomini. La diffusione immediata delle informazioni attraverso le reti informatiche anziché generare relazioni virtuose, fondate su base scientifica, contribuisce al manifestarsi di reazioni irrazionali e talora delittuose, comunque conflittuali. L'imbarbarimento accomuna i momenti privati (dai sospetti di complotto al rifiuto di vaccinarsi, dalle *fake news* al cyberbullismo, dagli abusi di genere ai femminicidi ricorrenti) con quelli pubblici (l'aggressione russa all'Ucraina che non vede soluzione, la repressione israeliana contro i terroristi di Hamas che coinvolge indiscriminatamente la popolazione civile esposta ormai alla morte per fame, i dazi U.S.A. estesi anche ai Paesi alleati, che paiono sconfiggere col protezionismo i fondamenti dell'economia di mercato). Come leggere questa sequenza in teoria perversa? Che ci può dire la filosofia?

In realtà, fin dagli albori della cultura moderna sono comparsi autori che focalizzano il carattere competitivo e tendenzialmente conflittuale delle relazioni umane, sia sul piano interpersonale sia sul piano politico e culturale. Un'attenta rivisitazione del pensiero di Leibniz e di Hegel e le riflessioni di vari autori degli ultimi due secoli, anche limitati al solo contesto europeo, ci mostrano la costanza di comportamenti umani egoistici, che si enfatizzano durante le fasi di riflusso economico, paragonate da Schumpeter alla risacca del mare.

La logica dialettica di memoria eraclea sembra mostrarsi ancora un filo d'Arianna metodologicamente adeguato a guidarci nel labirinto delle incertezze cui la globalizzazione ci espone.

1. I pensatori moderni

Una prima lettura pessimistica del comportamento umano compare nel primo Cinquecento con l'autonomizzazione dell'agire politico rispetto alla morale nel *Principe* di N. Machiavelli.

Egli teorizza il comportamento del reggitore di uno Stato al più di estensione regionale, incarnato nella persona fisica di Cesare Borgia, figlio del cardinale guerriero Rodrigo Borgia, cardinale guerriero e poi papa col nome di Alessandro VI. La prematura e cruenta morte in una scaramuccia non impedì a Cesare Borgia di conquistare Rimini con un colpo di mano e altre signorie locali con inganni e avvelenamenti, nonché di far eseguire la pubblica esecuzione capitale di Vitellozzo Vitelli con corda di violino. Costui incarna l'uomo di Stato accorto, non tanto perché possessore di virtù e fortuna, quanto perché nella virtù Machiavelli coglieva un mix di astuzia e forza, di "volpe e leone", tale da suggerire ai signori del XVI secolo di agire in modo

preventivo, di “ripigliar lo Stato” periodicamente, prima che si formassero coalizioni capaci di scalzarli dal potere (Abbagnano & Fornero, 2010, p. 54).

Gli va a ruota l'altro politico e storico fiorentino, Francesco Guicciardini, con le sue considerazioni sugli italiani, poco inclini a praticare valori ideali disinteressati ed invece attenti al proprio tornaconto “particolare” (Abbagnano & Fornero, 2010, p. 55).

Il portato disilluso circa le relazioni umane nella prima metà del Seicento approda poi alla celebrità con Thomas Hobbes, padre dell'empirismo sensista. La sua notoria massima sull'*homo homini lupus* (Abbagnano & Fornero, 2010, p. 386) contraddice l'adagio aristotelico che vuole l'uomo naturalmente vocato alla socialità. E nel *Leviatano* (1651) l'autore inglese argomenta la necessità di un sovrano assoluto che eserciti il potere per delega da parte dei sudditi, a ciò propensi in cambio della vita, della pace, dello sviluppo civile. Tale sintesi non può non risentire sia delle lotte politiche tra re e parlamento, sia della nozione negativa dell'essere umano, mutuata dalle convinzioni religiose luterana e calvinista, secondo cui l'uomo inclina irrimediabilmente al male e solo la grazia divina, mutuata da Cristo attraverso il sacrificio della croce, può riordinare la Storia verso un esito non infausto.

La razionalizzazione filosofica dell'egoismo individuale si trova poi teorizzata in G.W. Leibniz con la teoria metafisica delle “monadi”: l'universo leibniziano si compone di una serie infinita di sostanze semplici, dotate di individualità irripetibile e capaci di relazionarsi reciprocamente solo per l'intervento provvidenziale di Dio. Un brano del suo *Discorso di metafisica* evidenzia a tal proposito questa concezione individualistica e pluralistica del reale:

Ogni sostanza è un mondo a parte, indipendente da ogni altra, fuorché da Dio; quindi tutti i fenomeni non sono che conseguenze del nostro essere; e poiché questi fenomeni conservano un certo ordine conforme alla nostra natura, al mondo che è in noi, questo basterebbe per dire che questi fenomeni sono veritieri, senza prenderci la pena di sapere se si trovino fuori di noi e se altri possano come noi appercepirli. Tuttavia è verissimo che le percezioni o le espressioni di tutte le sostanze si corrispondono tra loro, in maniera che ognuno si accorda con un altro; allo stesso modo in cui più persone che si sono accodate per trovarsi insieme in un certo luogo e tempo, lo possono fare se lo vogliono. Ciò non vuol dire che le loro espressioni siano perfettamente simili, basta che siano proporzionali, così come molti spettatori credono di vedere la stessa cosa e s'intendono benissimo, benché ciascuno veda e parli secondo la misura della sua vista. Ora non vi è che Dio [...] che sia causa di questa corrispondenza tra i loro fenomeni e faccia sì che ciò che è particolare a ognuno sia pubblico a tutti [...] Ogni sostanza, sebbene infinitamente estesa, in quanto esprime tutto, diviene limitata a causa del modo più o meno perfetto della sua espressione. Così [...] le sostanze si ostacolano a vicenda e di conseguenza si può dire che agiscano le une sulle altre e sono obbligate ad adattarsi tra loro (Leibniz, 1967-68, pp. 79-81).

La riflessione del Leibniz si spinge in *Monadologia* a spiegare i diversi punti di vista parziali che innervano gli atti liberi degli uomini, senza che dipendano da oggettivi errori di percezione:

Può accadere che un cambiamento accresca l'espressione dell'una e diminuisca quella di un'altra [...] Quella che passa ad un più alto grado di perfezione esercita la sua potenza e agisce, mentre quella che passa ad un grado inferiore rivela la propria debolezza e patisce. La monade è una sostanza semplice che entra nei composti senza parti. E debbono esserci sostanze semplici, poiché ve ne sono di composte, [...] ammasso o aggregatum di semplici. Laddove non ci sono parti non c'è estensione, né figura, né divisibilità possibili. Queste monadi sono i veri atomi della natura, gli elementi delle cose. Non c'è da temere dissoluzione e non è concepibile alcun modo per il quale possa estinguersi. Per la stessa ragione non c'è alcun modo per cui possa avere un'origine naturale, perché non può formarsi per composizione. Le monadi possono cominciare solo per creazione e finire per annientamento, mentre ciò che è composto comincia o finisce per parti. Di conseguenza non c'è mezzo di spiegare come una monade possa essere alterata o modificata da altra creatura, non essendovi in essa nulla da trasportare. [...] Le monadi non hanno finestre attraverso le quali qualcosa possa entrare o uscire. Bisogna ammettere che ogni monade sia diversa da ogni altra: in natura, infatti, non vi sono mai due esseri perfettamente l'uno come l'altro. I mutamenti delle monadi derivano da un principio interno, perché una causa esterna non potrebbe influire (Leibniz, 1967-68, pp. 283-284).

Circa la monade va precisato che questa è un concetto metafisico, perché è postulata operante oltre la dimensione corporea, come principio di individuazione ed autonoma prospettiva sul tutto da parte di ogni singolo ente durevole. Negli organismi viventi le monadi subiscono e causano azioni, spiritualmente significative (sensazioni, percezioni, appercezioni). Mentre le percezioni sono stimoli corporei che suscitano immagini, le appercezioni sono immagini di cui le monadi sono consapevoli, in modo somigliante ma non identico alla suprema consapevolezza propria di Dio.

Alla divinità Leibniz riconosce l'origine delle regole matematiche che reggono il divenire universale, l'armonico articolarsi dell'intero insieme che Parmenide intenzionò col nome di Essere. Non ci pare certo un caso che Immanuel Kant abbia denominato "appercezione trascendentale" l'Io penso, fondamento delle certezze umane, dei pronunciamenti sulla realtà esterna al pensiero umano e, allo stesso tempo, radice della pur pallida somiglianza fra il divino e l'uomo. Ciò non toglie però il carattere di insuperabile alterità e non esaustiva comunibilità che Leibniz coglie nelle monadi, al punto di approdare alla celeberrima immagine della loro reciproca estraneità, evidenziata con l'esempio degli orologi sintonizzati sulla medesima ora. Ci tocca qui ribadire che per Leibniz non sono certo gli uomini a conseguire lo scopo di relazionarsi armoniosamente tra loro, bensì che questo ideale è da lui affidato fideisticamente alla divina

provvidenza, in base all'evidenza teoretica con cui si contemplan le leggi dell'aritmetica e della geometria, dinamicamente studiate dal nostro autore, fino al calcolo infinitesimale.

Nelle sostanze semplici non si ha che un'influenza ideale di una monade sull'altra, che non può avere effetto se non per intervento di Dio. E ciò perché non potendo avere una monade creata influenza fisica all'interno di un'altra, è soltanto per questo mezzo che l'una può subire dipendenza da un'altra. [...] Come una medesima città, guardata da punti differenti, sembra tutt'altra e come moltiplicata secondo le prospettive, così accade che per la molteplicità infinita delle sostanze semplici, vi sono altrettanti universi, secondo i punti di vista di ciascuna monade (Leibniz, 1967-68, pp. 291-292, 295-296).

Una posizione ambivalente tra egoismo individuale e socialità nei comportamenti è occupata da A. Smith, moralista scozzese di Edimburgo che nella seconda metà del Settecento, con il saggio sulla *Ricchezza delle nazioni* (1995), fondò l'economia come scienza autonoma. La sua intuizione fondamentale individua una “mano invisibile” che guida di fatto gli uomini ad essere reciprocamente utili mentre perseguono razionalmente il proprio tornaconto individuale e familiare attraverso il lavoro. Posto che l'economia (*oikos nomos*) riguarda le leggi che regolano la gestione delle risorse funzionali al governo della casa, l'immagine della mano evoca necessariamente le cinque dita. E con queste il destro di associare ad ogni dito uno dei concetti considerati da Smith, principi necessari al comportamento economicamente razionale. Ecco:

- La ricchezza delle nazioni non è data dal denaro in valuta pregiata (concezione mercantilista) né dal possesso di terre fertili (concezione fisiocratica), bensì dal lavoro;
- Il lavoro è praticato volentieri da donne e uomini se genera guadagno (residuo attivo tra ricavo e spesa necessaria alla produzione: $R-S=G$);
- Il guadagno si genera dal lavoro scambiato, ovvero dal mercato (scambio di merci) tra soggetti che si dividono il lavoro secondo competenza e abilità, specializzandosi;
- Il mercato funziona se autoregolato, secondo la legge di equilibrio tra domanda ed offerta delle merci;
- Il compito delle istituzioni umane (da ultimo lo Stato) è mantenere autonomo il mercato.

In dettaglio pare opportuno storicizzare la ricerca di Smith, considerando – come Marx ebbe a precisare – come il mercato contemporaneo a Smith fosse quello della società mercantile e artigiana, simbolizzabile con la relazione $M - D - M$, dove la merce venduta frutta il denaro da impiegare nell'acquisto di altra merce necessaria comunque al vivere quotidiano, a prescindere dalla produzione industriale (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C., p. 360).

2. La dialettica

Il contributo filosoficamente più decisivo per razionalizzare la conflittualità e le contraddizioni proprie dei comportamenti umani compare a ridosso della Rivoluzione francese e contestualmente alle guerre napoleoniche. Ci riferiamo alla cultura romantica, in particolare di lingua tedesca, che col movimento artistico e letterario dello *Sturm und Drang* (“tempesta e sconvolgimento”) valorizza sentimenti identitari in contrasto con gli ideali universalistici dell’Illuminismo – quelli eternati nella *Dichiarazione dei diritti umani* del 1789. Il recupero delle specificità nazionali è notoriamente valorizzato da Fichte, in particolare con i *Discorsi alla nazione tedesca* (1808-1809).

In questo contesto, il momento che consacra la conflittualità come essenza del comportamento umano, coerente con quello naturale, è l’affermazione di una nuova legge del pensiero, opposta alla logica aristotelica e matematica (basate sul principio di non contraddizione) con il recupero dell’antica intuizione di Eraclito: “Polemos è padre di tutte le cose, di tutte re, e gli uni disvela come dèi, gli altri uomini, gli uni schiavi, gli altri liberi” (DK 22, B 53). Ogni affermazione genera il proprio contrario e il loro contrasto spiega il divenire (*panta rei*). Così “la natura ama nascondersi” (DK 22, b 123).

Fin dal 1794 il giovane J.G. Fichte, con la sua *Dottrina della scienza*, propone i tre nuovi principi del ragionamento filosofico, in opposizione fra loro secondo il principio della logica dialettica (*dià legein*, andare oltre):

- a) l’Io pone se stesso:
- b) all’Io è contrapposto il Non-Io:
- c) l’Io contrappone nell’Io a un io divisibile un non-io divisibile.

Così in estrema sintesi li argomenta:

- a) In tanto è possibile porre il giudizio che $A=A$, perché si pone che “Io sono Io”, proposizione che vale assolutamente, mentre la prima ci dice che A [...] è posto nell’Io; dunque il fondamento che spiega tutti i fatti della conoscenza empirica è che l’Io è posto preliminarmente (*Fondamento dell’intera dottrina della scienza*, I, par. 1, n. 5);
- b) Nulla è posto assolutamente tranne l’Io, perciò soltanto all’io si può opporre assolutamente, ma ciò che è opposto all’Io è Non-Io; il contrario di quello che spetta all’Io deve spettare al Non-Io (I, par. 2);
- c) Dobbiamo chiederci in che modo si possono pensare insieme A e $-A$, realtà e negazione senza che si annientino e sopprimano; essi si limiteranno reciprocamente. Limitare significa sopprimere la realtà solo in parte; oltre ai concetti di realtà e negazione c’è anche quello della divisibilità (I, par. 3 B).

È qui appena il caso di identificare col termine Io l'attività pensante (*noesi*); col termine Non-io l'enunciato (pensato, *noema*), col termine "io divisibili" i singoli enunciati successivi, effettivi momenti dell'Immaginazione produttiva (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C, p. 54).

La sequenza dialettica proposta da Fichte va intesa come esigenza pratica: "È la spinta vitalistica ad agire che innerva l'attività del pensiero, non la dinamica contemplativa; non agiamo perché conosciamo, ma conosciamo perché destinati ad agire" (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C, p. 55).

Ed è in questo momento aurorale del pensiero, posto al servizio dell'agire, che Fichte colloca il valore della libertà, da intendersi quindi come momento connaturale al darsi della vita umana.

È tuttavia con il sistema filosofico di Hegel che la logica dialettica assume valenza di sapere assoluto, collocandosi nella struttura stessa del divino, "come egli è nella sua essenza eterna, prima della creazione della natura e dello spirito finito" (Hegel, 1996, p. 31). Decisiva è la presenza della sintesi come momento per armonizzare tesi e antitesi nella realtà del pensiero di Dio, che si realizza storicamente nel pensiero degli uomini (spirito soggettivo), si aliena nelle istituzioni (spirito oggettivo), si rende autocosciente nelle discipline di arte, religione e filosofia (spirito assoluto). Si realizza così una continua *Aufhebung* (superamento che è inveroamento), razionalità di grado ogni volta superiore al precedente, nella misura in cui si concretizza nel fatto storico, nell'azione riuscita. "Il vero è l'intero, ma l'intero è soltanto l'essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell'Assoluto deve si dire che esso è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che in verità è; proprio in ciò consiste la sua natura, nell'essere effettualità, soggetto a divenir se stesso" (Hegel, 1960-1973, p. 15).

È notorio, inoltre, come attraverso le celeberrime immagini con cui Hegel descrive il processo del pensiero nella *Fenomenologia* egli interpreti il divenire che genera la Storia: nello spirito soggettivo la coscienza (umana) passa ad autocoscienza per divenire ragione, dove i concetti differiscono dalle aggregazioni dell'intelletto perché mutano nel tempo essi stessi. Con i *Lineamenti di filosofia del diritto* il nostro autore esprime una genialità che lascia un'impronta duratura all'interno del vivere civile occidentale, a partire dal superamento dell'etica kantiana (il dover essere imperativo per ogni uomo) con le tappe dello spirito oggettivo (diritto astratto, moralità, eticità) ove la sintesi si colloca nel comportamento umano effettivo davanti alla legge ed al comando della soggettività. E non dimentichiamo il ruolo rivoluzionario svolto dagli individui storici (eroi, raffigurati in Alessandro Magno, Cesare e Napoleone, capaci di muovere la propria epoca verso la creazione di nuovi valori) (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C, p. 171).

Se il pensiero hegeliano non si è sottratto presso i contemporanei a severe critiche di arbitrarietà (da parte di Schopenhauer e Kierkegaard), è indubbio il fascino che abbia esercitato, in particolare

perché contestandone le tesi, metodologicamente non si può fare a meno di confermare nei fatti la validità dell'impianto dialettico.

Se è oggi evidente come l'accettazione del sistema hegeliano (scolasticamente noto come "storicismo assoluto") non possa reggere dopo l'esperienza devastante dei due conflitti mondiali del secolo scorso ed al rischio ancora latente di catastrofe termonucleare, è tuttavia altrettanto indubitabile la valenza ermeneutica di alcune parti del pensiero storicistico: si pensi al neoidealismo nella cultura italiana della prima metà del XX secolo, oppure alle dinamiche politiche dell'ultimo Novecento (ad esempio la dissoluzione dell'URSS e la nozione di "secolo breve" dello storico Hobsbawm). Ed al pensiero di Hegel torneremo fra breve per interpretare il ritorno dei conflitti guerreggiati sullo stesso suolo europeo.

La repentina scomparsa di Hegel nel 1831 per un'epidemia di colera passa il testimone del pensiero dialettico agli autori della "sinistra hegeliana" (limitiamoci a Feurbach e Marx, divulgati da Engels), che rovesciano l'impianto dal pensiero alla prassi economico-politica (cfr. l'undicesima delle *Tesi su Feuerbach*: "Finora i filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ora si tratta di trasformarlo") introducono l'utopia comunista (l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione). Si realizzerà con la Rivoluzione russa (1917-1922) la dittatura del proletariato che statalizzerà latifondi, imprese industriali e banche.

La ragione teoretica del "porre la dialettica dalla testa sui piedi" – l'espressione è introdotta da Karl Marx nella "Prefazione" a *Il Capitale* – passa per due argomentazioni decisive:

- a) "La vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che sviano la teoria verso il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella attività pratica umana" (Marx, 1966, p. 445).
- b) la presunta legge di "caduta tendenziale del saggio di profitto", introdotta da Marx nel terzo volume del *Capitale* e postulata come paragonabile per i rapporti umani al ruolo che avrebbe avuto la legge di gravitazione di Newton per i fenomeni fisici. Questa si esprime con la relazione: $SP_r = P_v/C_v + C_c$ – dove il saggio di profitto (SP_r) tendenzialmente diminuisce nel tempo perché gli imprenditori capitalisti industriali son costretti ad investire sempre di più in salari agli operai (capitale variabile – C_v) ed in macchinari (capitale costante – C_c) necessari ad una produzione competitiva. Il che renderebbe necessaria, prima o poi, la rivoluzione, finalizzata all'abolizione della proprietà privata delle fabbriche (Abbagnano, Fornero, 2006, vol. C, pp. 360-361).

È opinione di chi scrive che la convinzione marxiana sulla caduta del profitto sia criticabile, perché l'innovazione tecnologica cambia i mercati e quindi pone in dubbio la riduzione dei profitti (Croce, 1976, pp. 139-150), ma ancora oggi troviamo economisti favorevoli alla legge marxiana ed implicitamente inclini ad accettare la conflittualità nei rapporti di produzione (Gillman, 1961).

3. La teoria critica della società

Nel XX secolo un apporto decisivo a razionalizzare il comportamento conflittuale tra datori di lavoro e prestatori d'opera nella società occidentale ci pare fornito dai pensatori della cosiddetta Scuola di Francoforte, emigrati negli USA a seguito della presa del potere in Germania da parte del Partito nazionalsocialista e collocatisi in cattedra negli atenei della California. Ci riferiamo in particolare a Theodor Adorno e Max Horkheimer, la cui importanza si evidenzia nell'aver eliminato il momento della sintesi dal processo dialettico e quindi nel mantenere la logica dell'opposizione continua.

Consideriamo in questa sede il loro emblematico testo la *Dialettica dell'Illuminismo*, concepito nel 1938, rimeditato negli anni del secondo conflitto mondiale, scritto in coppia dai due autori, pubblicato nel 1944 ed in seconda edizione nel 1969, a ridosso del movimento della contestazione giovanile noto come Sessantotto.

Per illustrare il titolo l'introduzione al testo in traduzione italiana considera il significato dei due termini del titolo:

Per illuminismo non s'intende l'accezione storica determinata, bensì il pensiero razionalistico, sia sul versante liberale e positivistico, sia su quello dialettico, [...] impegnato ad emanciparsi da ogni timore e autorità esterna, ad affermare la propria autonoma identità, la propria libertà. Per dialettica si intende la contraddizione che a tal pensiero inerisce, senza che esso se ne avveda (Galli, 1966, p. IX).

La tesi essenziale del libro è la criticabilità della stessa posizione illuministica e con ciò l'affermarsi di un processo dialettico che strutturalmente esclude la sintesi per affermare all'infinito la propria auto contraddizione:

I miti che cadono sotto i colpi dell'illuminismo erano già il prodotto dell'illuminismo. Il mito voleva raccontare, nominare, dire l'origine, esporre, fissare spiegare [...]. Ogni rituale implica una concezione dell'accadere: i miti come li trovarono i tragici (in Grecia, n.d.r.) sono già nel segno di quel potere che Bacone esalta come mèta (Adorno & Horkheimer, 2010, p. 16).

Bacone ha saputo cogliere l'anima della scienza successiva: l'intelletto che vince la superstizione deve comandare alla natura disincantata. Il sapere, che è potere, non conosce limiti, né all'asservimento delle creature, né all'acquiescenza verso i signori del mondo. Ciò che gli uomini vogliono apprendere dalla natura è come utilizzarla ai fini del dominio integrale. La sterile felicità di conoscere è lasciva per Bacone. Ciò che importa non è la verità bensì l'*operation*, il procedimento efficace (Adorno & Horkheimer, 2010, pp. 12-13).

Il mito trapassa nell'illuminismo e la natura in pura oggettività; l'illuminismo si rapporta alle cose come il dittatore agli uomini, che conosce in quanto è in grado di manipolarli, così il loro "in sé" diventa "per lui". Nella trasformazione l'essenza della cosa (la realtà) si rivela come sostrato del dominio. Sotto il dominio livellatore dell'astratto, che rende tutto ripetibile nella natura e nell'industria, per cui esso lo prepara; i liberati stessi (i borghesi, proprietari dei mezzi di produzione, ma anche i lavoratori acriticamente consumisti) finiscono per diventare quella truppa con cui Hegel ha mostrato il risultato dell'illuminismo. La ragione profonda che permea l'illuminismo è "il distacco del soggetto dall'oggetto, premessa dell'astrazione, fondato sul distacco dalla cosa a cui il padrone perviene mediante il servitore" (Adorno & Horkheimer, 2010, p. 21).

Con questa chiave di lettura i due autori si confrontano con l'Odissea (libro XII), circa l'incontro di Ulisse con le sirene:

Misure come quella presa sulla nave di Odisseo di passaggio davanti alle sirene sono l'allegoria presaga della dialettica dell'illuminismo. Come la sostituibilità è la misura del dominio (cfr. il volto di Cesare sulle monete indica l'autorità, n.d.r.), così la sostituibilità è lo strumento del progresso. Odisseo sostituito nel lavoro; mentre non può cedere alle tentazioni dell'abbandono di sé, in quanto proprietario, manca della partecipazione al lavoro, mentre i compagni non possono godere (del frutto) del lavoro, perché esso si compie sotto costrizione, coi sensi violentemente tappati (le loro orecchie sono chiuse con la cera): lo schiavo resta soggiogato nel corpo e nell'anima (Adorno & Horkheimer, 2010, pp. 41-42).

In conclusione: "L'epos contiene già la teoria 'giusta'. Il patrimonio culturale sta in rapporto col lavoro comandato e l'uno e l'altro hanno il loro fondamento nell'obbligo ineluttabile al dominio sociale sulla natura" (Adorno & Horkheimer, 2010, p. 42).

L'analisi di Adorno ed Horkheimer si applica con singolare fertilità perspicacia predittiva ai fenomeni culturali della società di massa:

La cultura è una merce paradossale. È così integralmente soggetta alla legge dello scambio da non essere più nemmeno scambiata e venduta; si risolve così ottusamente nell'uso (tanto) che nessuno sa più cosa farsene. Perciò si fonde con la pubblicità, che diventa tanto onnipresente quanto più ci sarebbe motivo di ritenerla assurda. Ciò è dovuto in ultima istanza a ragioni economiche: la pubblicità è l'elisir che tiene in vita la cultura. Ma poiché il suo prodotto riduce continuamente il piacere che promette, quella promessa finisce per coincidere con la stessa pubblicità (Adorno & Horkheimer, 2010, pp. 174-175).

Ancora due passi mostrano una singolare, suggestiva capacità di lettura su alcune dinamiche sociali proprie della nostra contemporaneità: a) il rapporto viscerale tra le masse umane e il capo, origine del populismo; b) la condizione femminile nella società occidentale (ad economia di mercato).

Consideriamo la prima:

Se nella psicologia delle masse il capo non rappresenta più tanto il padre, quanto la proiezione collettiva dell'io impotente di ogni singolo, le persone dei capi rispondono effettivamente a questo modello. Una parte della loro influenza morale deriva proprio dal fatto che essi, di per sé impotenti esimili a chiunque altro, incarnano la pienezza del potere senza essere altro che spazi vuoti su cui il potere è venuto a posarsi. I capi son diventati ciò che essi erano stati in tutto il corso della storia borghese: attori che recitano il ruolo di capi (Adorno & Horkheimer, 2010, p. 254).

Ed ecco la lettura sul ruolo femminile nella società borghese:

La borghesia ha incamerato dalla donna virtù e moralità; la donna ha ottenuto, per tutta la natura sfruttata, l'assunzione nel mondo del dominio. Domata, la sua sottomissione riflette al vincitore la sua vittoria: la sconfitta come dedizione, il cuore offeso come petto amante, al prezzo di una separazione dalla prassi, del ripiegamento in un cerchio incantato. Arte, moralità, amore sublime sono maschere della natura, in cui essa ritorna trasformata. [...] Sotto la spinta della *reclame* universale, cipria e rossetto, ripudiando la loro origine etèrica, diventano cura per la pelle; il costume da bagno un requisito per l'igiene. Il solo fatto che esso si compia nel sistema super organizzato, impone anche all'amore il marchio di fabbrica (Adorno & Horkheimer, 2010, p. 267).

Abbiamo indugiato ad ascoltare la voce dei due sociologi demitizza tori dell'illuminismo in quanto propongono l'estremizzazione del processo dialettico, insistendo sulla naturalità della contrapposizione dialettica tra viventi, in sostanza un ritorno all'intuizione di Eraclito d'Efeso, con la convinzione di trovare la legge del *panta rei* nella relazione tra opposti.

Non possiamo tuttavia dimenticare che anche il testo *Dialettica dell'illuminismo*, pur proiettando la sua chiave di lettura suggestiva fino al nostro quotidiano, non è esente esso stesso dal mito: assolutizza la lettura marxistica della realtà e postula il progresso umano nell'utopia della collettivizzazione delle imprese, insomma corre il rischio di porre nel comunismo la panacea dei mali umani. Il crollo del sistema sovietico (1989-1990) e della sua economia pianificata è un fatto di tale evidenza storica da far giustizia della predetta utopia, in ragione del proporzionale sacrificio delle libertà personali e dei pur sanciti diritti umani che i suoi artefici hanno richiesto nella società collettivizzata del socialismo reale.

Un giudizio equanime sul libro di Adorno ed Horkheimer ci pare infine condivisibile dall'introduzione curata da Carlo Galli (2010, p. XXXIII):

La *Dialettica dell'illuminismo* intende conservare l'orientamento all'emancipazione che era stato del marxismo storico. La contraddizione del capitalismo, base materiale e razionale della produzione (che si racchiudeva nella fruizione privata del plusvalore socialmente generato, diventa nella teoria critica (della società) la contraddizione della ragione. Essa porta vere istanze di libertà, da sempre però pensate all'interno del ragionare per concetti, il *begreifen* che è un *ergreifen*, una *presa* del soggetto sull'oggetto. Ma questa contraddizione della ragione è piuttosto un'ambivalenza che impone di purificare la *ratio* dal dominio, pensarla non come concettualità ma come antitesi riflessa, non ostile fra singolo concreto (donna/ uomo) e natura.

Soltanto che questo auspicio non è quanto si constata nel comportamento di massa del genere umano di oggi, esposti come siamo a dar precedenza all'utile particolare, per quanto spesso risultato di miopia. Del resto, anche nel contesto degli autori marxisti, J. Habermas lamentava nella *Dialettica dell'illuminismo* una esposizione formalmente poco chiara, cui aggiungeva “un sistema argomentativo più suggestivo che dimostrativo e d un linguaggio filosofico più carico di *pathos* assertorio che di analiticità” (Galli, 2010, p. IX).

Resta comunque la traccia costruttiva dell'opera di Adorno ed Horkheimer, condotta nel sincero sforzo di comprendere e criticare l'autonarrazione dell'illuminismo, conducendola all'interno di una prospettiva più radicale nel suo approccio alla verità fattuale e nella sua istanza libertaria.

3. Il paradosso del porcospino

La ragione ultima della contrapposizione tra uomo e natura è colta nella separazione di soggetto ed oggetto anche dalla corrente filosofica irrazionalista del XIX secolo, in particolare da Arthur Schopenhauer. Poco apprezzato dai contemporanei per il suo radicale pessimismo, al punto che molte copie del suo capolavoro, *Il mondo come volontà e rappresentazione* (1819) andarono al macero perché invendute, è noto che teorizza la strutturale impossibilità da parte dell'uomo di cogliere il funzionamento del reale col pensiero.

Ragionare, per Schopenhauer, vuol dire tessere un Velo di Maya che nasconde la realtà sotto gli schemi cognitivi umani, mentre la natura è volontà cieca, che tende a riprodurre se stessa.

L'uomo è condannato ad oscillare fra dolore e noia, pendolo tra desideri e senso di saturazione. La vita è un perenne disagio, cui si può occasionalmente porre rimedio con l'arte, la simpatia o etica della solidarietà e l'ascesi. Questa talora sperimenta il nirvana hindu, ossia la dimenticanza di se stesso/a, nel pieno fluire del contesto naturale e universale (Abbagnano & Fornero, 2006, vol.

C, pp. 237-250). Ma il pessimismo del pensatore di Francoforte ci serve solo per traguardare il singolare contributo che l'autore ci offre una chiave interpretativa del periodico ripiegarsi dei nostri simili sulla condizione dell'*homo homini lupus*. Si tratta del "dilemma del porcospino".

Nel 1851 il filosofo, all'interno del suo secondo libro di saggezza spicciola, *Parerga e paralipòmena*, pubblicò una favola:

Alcuni porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini, vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.

Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l'uno verso l'altro; le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li respingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media, che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone maniere. A colui che non mantiene quella distanza, si dice in Inghilterra: *keep your distance!* – Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine altrui. – Colui, però, che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società, per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli (Schopenhauer, 1983, sez. 396).

In sostanza si tende a litigare col vicino per diverse sensibilità e anche per insopprimibile aspirazione all'esercizio della libertà. Questa va intesa nel senso più ampio, di aspirazione da parte di ogni soggetto vivente ad essere origine dei propri atti (e per l'uomo, kantianamente, come capacità trascendentale della ragione, pura attività spontanea, non dipendente dalla sensibilità).

Pensiamo, a titolo di esempio, al comportamento dei figli, che appena possono permetterselo aspirano a un'abitazione indipendente, oppure agli adolescenti, che non tollerano intromissioni nella propria stanza. Per gli uomini che maturano un'identità comunitaria questa tendenza culmina nell'aspirazione all'autogoverno, all'indipendenza nazionale, evocata dal sentire poetico di Alessandro Manzoni, che vuole la patria "una d'armi, di lingua, d'altare/ di memorie, di sangue, di cuor" (*Marzo 1821*).

4. Il ritorno del protezionismo

Un secondo mutamento radicale tra i paradigmi del comportamento umano nel nostro secolo è la particolarizzazione dell'economia. Prestiamo attenzione al tema delle tariffe doganali introdotte

recentemente da Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d'America. Tassare la circolazione delle merci è operazione apparentemente contraria rispetto alle convinzioni più accreditate tra gli economisti a noi contemporanei, per le seguenti, principali motivazioni:

- a) Le tariffe doganali hanno effetto nullo sul saldo commerciale, determinato com'è dai livelli di risparmio e di investimento;
- b) Sono una tassa che si scarica su famiglie e imprese, in termini di aumento dei prezzi al consumo e dei costi di produzione;
- c) Hanno impatto negativo sul prodotto interno lordo (PIL), perché la minor concorrenza internazionale e la sopravvivenza d'imprese poco efficienti riducono la crescita economica potenziale.

Nei primi mesi dell'anno corrente il *Wall Street Journal* considerava i dazi di Trump “i più stupidi della storia”, sia perché colpivano anche i tradizionali alleati degli USA su scala mondiale, inficiando la stessa capacità d'influenza degli USA, sia perché apparivano strumenti solo negoziali e non ancora ancorati a nuovi concetti di politica economia, sia infine perché potrebbero causare un'alleanza anti-USA da parte dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).

L'Osservatorio sui conti pubblici (italiani) dell'Università Cattolica di Milano evidenzia che, se gli USA rappresentano il 25% del PIL mondiale, “esiste un altro 5% verso cui si può esportare, poiché in molti paesi emergenti esistono oggi milioni di persone che appartengono a ceti abbienti, interessati a comprare gli stessi beni che interessano agli americani” (Galli, 2025).

Si prende atto della convinzione di Trump (e sostenitori) che gli altri Paesi si approfittino degli USA nel momento in cui hanno un avanzo commerciale nei loro confronti, ma si contesta questa visione come arcaica, ottocentesca, a fronte del fatto che gli USA sono avvantaggiati da un dollaro che è valuta di riferimento negli cambi internazionali; possono quindi pagare i beni importati con una valuta che non deve essere accumulata tramite avanzzi commerciali. Infine – continua G. Galli (2025) – se è vero che il deficit del bilancio pubblico USA ha raggiunto nel 2024 il 7,6% del PIL, non è con tariffe doganali che tale disavanzo possa venir colmato, pena il gravare sugli stessi cittadini americani (che altrimenti, se riducessero le importazioni, non consentirebbero l'introito doganale).

Tuttavia, nonostante queste considerazioni econometriche, i dazi son divenuti operativi nel luglio scorso ed una ragione dell'evento va pur cercata. Per Trump, i dazi sarebbero reciproci: replicano alle barriere di commercio imposte agli USA che invece praticavano tariffe più basse. E ci sarebbe anche un parametro: dazi pari alla metà delle barriere praticate anti-USA. Nel caso italiano il surplus commerciale sarebbe di 44 miliardi di dollari (rispetto al 76,3 miliardi di export); il dazio medio dovrebbe così ammontare al 29%: saremmo avvantaggiati con lo stare nell'Unione Europea, con una tassazione media negoziata del 15% sulle esportazioni negli USA.

A queste considerazioni, l'osservatorio ISPI (Istituto di studi politici internazionali) oppone lo scarso fondamento in economia di tale teoria: un deficit commerciale non è di per sé ingiusto, se consideriamo la “teoria dei vantaggi comparati” di David Ricardo. Il deficit commerciale è il risultato delle preferenze dei consumatori (e dei risparmi realizzati con beni meno cari acquistati all'estero), nonché della complessità del commercio internazionale, che sconta ripetuti passaggi dei semilavorati tra vari Paesi, prima di giungere al prodotto finito.

Ciò detto, altri commentatori si spingono a considerare una logica negli intendimenti di Trump e del suo establishment: esistono tra UE ed USA barriere tariffarie (10,8% sui prodotti agricoli, 26% su i prodotti ittici, 22% sui camion, 10-14% sugli autoveicoli, 6,5% su plastica e fertilizzanti) e non tariffarie (50-60% della spesa militare della UE vincolata da patti con fornitori europei fino al 2035, restrizioni su acquisizioni da parte d'impresa extra UE in settori strategici e sull'uso di OGM nella produzione alimentare).

Si esercita in sostanza attenzione verso l'obiettivo USA di riequilibrare il sistema economico globale, ossia spostare sui Paesi esteri il prezzo della stabilità del dollaro. Finora questa sarebbe sostenuta dalla spesa pubblica record e dal boom d'investimenti sul business dell'intelligenza artificiale, ma fino a quando questo trend potrà durare?

Le ragioni di un arroccamento di fatto protezionista come quello avviato dal governo statunitense si possono rintracciare in sede filosofico politica proprio tra gli autori del primo Ottocento. In particolare, si rivela utile la riflessione di Fichte sullo *Stato commerciale chiuso*, in quanto giustificato nella sua esistenza dal garantire ai propri cittadini lavoro e benessere, al limite in prospettiva autarchica, di autosufficienza economica.

Dopo aver dedotto le classi sociali degli agricoltori e dei lavoratori dell'industria mineraria (produttori di risorse), degli artigiani, operai e imprenditori (trasformatori di ricchezza), commercianti, insegnanti, funzionari, soldati (diffusori e difensori di risorse materiali e spirituali) Fichte dichiara che lo Stato ha il compito di sorvegliare l'intera produzione dei beni, regolando secondo giustizia la distribuzione di beni e prodotti. Questa autarchia abolisce il contatto dei cittadini con l'estero (fatta eccezione per intellettuali ed artisti, per motivi culturali) (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C, p. 58).

È certo indubbio che in questa concezione operino una nozione arcaica del lavoro e uno statalismo che però non implica comunismo: “Fichte ritiene che gli strumenti di produzione debbano appartenere a chi li usa; il diritto di proprietà è fatto scaturire dal dovere etico del lavoro” (Schilling, 1965, p. 289). Vi si riscontra tuttavia “un'esigenza storica reale, consistente nella necessità di un intervento attivo dello Stato moderno nella vita sociale, volto ad evitare povertà, disoccupazione, ingiustizie” (Abbagnano & Fornero, 2006, vol. C, p. 58).

Con una mescolanza di individualismo e statalismo, lo scritto si mostra fase preparatoria dei ben più noti *Discorsi alla nazione tedesca* (1957), scritto che tanto affascinò uno studioso italiano fine ed attento come L. Pareyson, al punto di ritenerlo “uno dei capolavori della letteratura tedesca per limpidezza di espressione, vigore del ragionamento, slancio del pensiero, efficacia di persuasione” (Pareyson, 1990, p. 875).

A partire dall'argomento dell'educazione, i *Discorsi* abilitano Fichte a sostenere un approccio nazionalistico, che riconosce al popolo tedesco un primato di civiltà a partire dalla particolare lingua: “Il genio straniero sparpaglierà fiori sui sentieri battuti, lo spirito tedesco aprirà nuove miniere, farà penetrare la luce del giorno negli abissi, farà saltare massi di pensiero di cui le età future si serviranno per costruire le loro dimore” (Fichte, 1957, pp. 104-105).

A rigore, dovremmo qualificare il testo come patriottico, perché al momento della stesura dei *Discorsi* la Prussia era invasa dalle truppe francesi di Napoleone Bonaparte e la Germania non esisteva politicamente; non pare inoltre assurdo accostare sentimenti come questi alle aspettative pur viscerali degli elettorati, anche nelle democrazie rappresentative di oggi. Ad esempio, nello slogan MAGA (*Make America Great Again*) che ha animato le campagne elettorali di D. Trump per le elezioni alla presidenza USA negli anni 2016 e 2024. Dopotutto nelle democrazie occidentali le rappresentanze si decidono a suon di voti...

5. La catastrofe della guerra

L'involuzione dei rapporti internazionali si concretizza dal 2022 nelle guerre tuttora in atto, particolarmente in Europa e nel Medio Oriente.

A ben guardare, la guerra certo non si è assentata dalla Terra dopo il Secondo conflitto mondiale: i movimenti indipendentistici ai danni degli imperi coloniali furono ricompresi nella contrapposizione globale della Guerra fredda (1946-1990), che solo in Europa non divenne “calda”, impedita dal deterrente di una possibile catastrofe termonucleare. Ma le guerre locali allignarono: Corea, Vietnam, Falkland, Iran/Iraq, India/Pakistan, Afghanistan, primo e secondo conflitto del Golfo (persico). Un caso a sé è il conflitto arabo-israeliano, in realtà mai cessato dalla nascita dello Stato ebraico (1948).

Lo strumento culturale finora elaborato nella cultura occidentale per tentare di comprendere questa tragica ricorrenza è ancora l'hegeliana filosofia del diritto, nei paragrafi che considerano la “sovranità all'esterno” (i rapporti internazionali). Non è mai abusato ricordare il limite strutturale della ricerca filosofica hegeliana, ossia il giustificazionismo rispetto allo stato dei fatti; è però evidente che ancor oggi siano gli Stati, coi loro governi, la fonte del diritto interno e internazionale. Ed Hegel coglie nello Stato, “realtà dell'idea etica, volontà sostanziale che pensa e

sa sé e porta a compimento ciò che sa” (*Lineamenti*, par. 257), inteso come unità politica, il momento concreto della sovranità, che concretizza le aspirazioni dei singoli uomini alla libertà (fare da sé le proprie leggi, che realizzano la signoria su un territorio da parte di un popolo) (par. 321). Tale individualità si manifesta nel rapporto con altri Stati (è riconosciuta da essi), “è la prima libertà e supremo onore di un popolo” (par. 322).

Rispetto agli Stati l’interesse e il diritto dei singoli son posti come “momento dileguante” rispetto al dovere di “conservare l’indipendenza e la sovranità (anche) con pericolo e sacrificio delle loro proprietà e vita” (par. 324). Qui nel pensiero hegeliano si colloca “il momento etico della guerra, che non va considerata male assoluto, bensì momento strumentale per cui la salute etica dei popoli viene mantenuta nella sua indifferenza di fronte alle determinatezze finite, come il movimento dei venti preserva il mare dalla putredine di una quiete durevole”. Perciò “il sacrificio per l’individualità dello stato è dovere universale” (par. 325). Esso è “generatore di un rapporto particolare, cui viene dedicato il ceto del valore militare” (par. 325). Che poi la forza armata divenga esercito permanente a difesa dello Stato “è la medesima necessità per cui altri interessi e compiti si trasformano in *status* (matrimonio, industria, affari)” (par. 326).

Dal rapporto tra Stati (politici) indipendenti nasce il diritto esterno, dover essere che dipende da differenziate volontà sovrane (par. 330). Principio del diritto internazionale è che i trattati debbono venire rispettati, ma il garante del principio è la sovranità, la volontà particolare (degli Stati stessi), “senza un’autorità costituita a potere sopra di essi” (par. 333). L’aspirazione ad una pace perpetua grazie a duna federazione di Stati (sostenuta da Kant) è relegata da Hegel nell’accidentalità (incertezza). Per quanto queste considerazioni possano oggi suscitare perplessità, dopo che sono sorte e riconosciute istituzioni sovra statuali (ONU, Unione Europea, Tribunale dell’Aia) la realtà della guerra in Ucraina (su cui l’ONU non può intervenire perché uno dei due contendenti è di diritto membro del Consiglio permanente con potere di veto sulle deliberazioni, oltreché la seconda potenza bellica al mondo, con 3400 ordigni atomici stimati) riafferma la singolare funzionalità delle considerazioni hegeliane a render conto della realtà.

Già due secoli, peraltro, Hegel consolava i suoi contemporanei, rilavando che nei fatti gli Stati si riconoscono anche nello stato di guerra, considerandola percorso transitorio. Durante la guerra viene preservata la possibilità della pace, “gli ambasciatori vengono rispettati e l’ostilità non si esercita contro le istituzioni interne e le persone private” (par. 338).

Purtroppo, è qui che la capacità interpretativa del filosofo di Stoccarda si manifesta inadeguata alla realtà di oggi: il coinvolgimento dei civili come vittime di guerra è rovesciato in rapporto di 10/1 rispetto al ceto militare di professione.

Un altro fenomeno tragico dei conflitti cruenti di oggi è (terrorismo a parte) la tendenza da parte di alcuni governi a non riconoscere il diritto di un popolo a costituirsi come Stato, come

individualità sovrana, con ciò rendendo impossibile la composizione del conflitto (se non per annichilimento di uno dei contendenti, per esaurimento delle risorse necessarie alla vita stessa, esito dei due conflitti mondiali del XX secolo).

Nel caso del conflitto arabo-israeliano, che si trascina da quasi ottant'anni, non ci possiamo nascondere l'evidenza di come la causa remota dell'attacco terroristico perpetrato da Hamas a Israele il 7 ottobre 2023 contro civili israeliani e uccisione di oltre 1200 persone, sia collocabile nel mancato riconoscimento della Palestina come Stato, simmetrico però al diritto di Israele all'esistenza entro confini sicuri.

Lungi da noi la pretesa di accampare facili soluzioni a problemi che convivono con sentimenti e passioni contrastanti sedimentate per generazioni. Con la consapevolezza di formulare soltanto una semplificazione teorica, resta che il diritto dei due popoli separati in due Stati resti l'unica ipotesi realistica.

La potenza devastante delle armi oggi impiegabili, anche col limite eufemistico di convenzionali (non atomiche) rende concretamente possibile l'espressione usata dallo storico latino Tacito: "*Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant*", riferita alle truppe imperiali romane (*Agricola*, 30-32).

Assodata la pulsione distruttiva inconscia presente nell'uomo e teorizzata da Sigmund Freud (1975) e benché il rischio di un conflitto mondiale oggi si collochi più in un comportamento incontrollato che in volontà consapevoli, resta il fantasma evocato da Albert Einstein nel 1945: la quarta guerra mondiale si combatterebbe con assi e bastoni; il rischio è l'annullamento della civiltà.

In questa luce il ripudio della guerra d'aggressione come strumento dell'agire politico, assunto nella Costituzione della Repubblica italiana (art. 11) si manifesta come l'unico percorso realistico, nonostante la sua carica di utopia.

6. La globalizzazione

Davanti al pessimismo della ragione dialettica, che demonizza il fatto storico per opporgli radicalmente, negandolo in blocco, sono possibili letture diversificate e nuovi modelli di comprensione dei comportamenti umani, compresi quelli di arroccamento egoistico, di reazione emotiva, manifesti durante le fasi di schumpeteriano riflusso dell'economia? Un tentativo intrigante di risposta è espletato in lingua italiana da Paolo Del Debbio, docente di Etica ed Economia all'università IULM di Milano con il testo programmatico *No global. New global* (2006) che ha per sottotitolo "Etica e governo dei cambiamenti".

Prende le mosse dalla contestazione violenta condotta dal movimento *No global*, con partecipazione di provenienza anche internazionale, contro la periodica riunione dei governanti

G8 tenutasi a Genova nel luglio 2001. La legge considerando “l’identità molteplice del movimento, (che) sembra rispecchiare la scomparsa di una visione utopistica del futuro, ma non rinuncia alla costruzione di un altro mondo possibile, con tensione (anche violenta) tra una concezione rappresentativa della politica ed una partecipativa, svolta in arene aperte ai cittadini, considerati attori della politica stessa, simbolicamente espressa nello slogan: ‘Voi G8, noi sei miliardi’” (Della Porta, 2003, pp. 128-129).

Il nemico è la globalizzazione, di cui si critica l’enfasi posta sul libero commercio, considerato antagonista dei diritti umani e sociali. Dai primi anni Duemila infatti “l’economia ha prevalso rispetto al ruolo delle istituzioni politiche (Del Debbio, 2006, p. 14).

L’autore precisa la globalizzazione come processo di mondializzazione dell’economia e della finanza (commercio del denaro), di espansione delle interrelazioni sociali, sì che gli eventi locali siano influenzati da eventi molto distanti (Del Debbio, 2006, p. 15). Secondo l’economista Mario Deaglio (2004) il fenomeno si sarebbe addirittura concluso con l’attacco terroristico alle Torri gemelle di New York (11 settembre 2001), il default della Repubblica argentina e la seconda guerra del Golfo contro l’Iraq (Del Debbio, 2006, p. 28). Il controllo sociale crescente e un progressivo interventismo economico vennero documentati con le decisioni maturate negli USA entro il febbraio 2002. Tra esse si evidenziavano: 20 miliardi in dollari per la ricostruzione a New York, 30 miliardi di sostegno alle compagnie aeree, il congelamento dei fondi di organizzazioni sospette di terrorismo, le norme antiriciclaggio e la rinuncia al segreto bancario nelle isole Cayman, le indagini sulla contabilità di grandi imprese (a partire da ENRON) (Del Debbio, 2006, p. 24).

Lo storico Agostino Giovagnoli osserva la globalizzazione con una prospettiva più lunga, un quarto di secolo, e la considera “un insieme di processi di dilatazione delle attività economiche, con rilevanti conseguenze sociali e culturali”, tali da rendere “società e Stati sempre più interdipendenti, senza che si producano nuove leadership a livello mondiale” (Giovagnoli, 2009, p. 87). È un processo di integrazione asimmetrica tra aree fisicamente lontane nel mondo, in cui cresce l’importanza della contiguità temporale rispetto a quella spaziale, in cui le imprese multinazionali condizionano i governi. Gli effetti si hanno in tempo breve sui comportamenti sociali, non più legati alla presenza umana nello stesso luogo, ma riorganizzati mediante mezzi tecnici e simbolici. Il globale entra ovunque in rapporto col locale: “se un miliardo e mezzo di persone hanno assistito ai funerali della principessa Diana, hanno partecipato allo stesso evento, ma dall’interno di case, città, contesti radicalmente diversi tra loro, realtà diverse che restano tali” (Giovagnoli, 2009, p. 88).

Le distanze sociali di riflesso aumentano: si annullano per chi possiede e decide, comprando le azioni di una società in un punto qualunque del mondo, ma per chi ha un lavoro subordinato le

distanze decisionali diventano insuperabili (Giovagnoli, 2009, p. 89). Emerge un mondo nuovo, che non si lascia più interpretare con le categorie del passato: il decollo economico delle tigri asiatiche (Giappone, Cina, India) attraversa ritmi di sviluppo superiori a quelli dei Paesi d'antica industria; la condivisione di un territorio ha perso la capacità di favorire la coesione sociale; i flussi immigratori implicano difficoltà di convivenza tra culture diverse (Giovagnoli, 2009, p. 92). Dopo il 1975, secondo un altro storico (Jacques Le Goff) si assiste al fallimento più o meno evidente di tutti i sistemi socioeconomici: le nazioni occidentali alle prese con crisi energetica, inflazione e disoccupazione; i Paesi socialisti inetti a edificare una economia adeguata ed irrisori dei diritti umani; il terzo mondo arenato politicamente (Giovagnoli, 2009, p. 94). Risale ancora al 1975 la pubblicazione sui *Limiti dello sviluppo* da parte del Club di Roma: il consumo dissipativo delle risorse stava mettendo in crisi la vita del pianeta; il futuro dell'umanità diventava oggetto di discussione scientifica e divulgazione di massa, generando allarme sociale; il filosofo Koslowsky collocava il sentire postmoderno dal 1973, identificandolo come “nuova coscienza della natura finita del mondo e della limitatezza delle risorse” (Koslowski, 1997, p. 49).

L'analisi condotta da Giovagnoli evidenzia anche il dibattito sulla società dell'informazione come caratteristico del mondo globalizzato: a partire dalle teorie di McLuhan, secondo cui il mondo con i massmedia diventa un “villaggio globale” in cui “il mezzo è il messaggio”, Lyotard identifica la condizione postmoderna come quella in cui il sapere diventa la prima forza produttiva, quasi a sostituire la fabbrica al centro del sistema socioeconomico (Koslowski, 1997, p. 97).

A partire da queste dinamiche, che accostano la globalizzazione al concetto di postmoderno, ci è ancora di aiuto Del Debbio (2006, pp. 41-42) nel configurare tre momenti di polarizzazione dialettica funzionali a comprendere la contemporaneità e che l'autore enuncia in forma interrogativa:

- a) Il commercio mondiale giova anche ai poveri o solo ai ricchi? (Del Debbio, 2006, p. 31)
- b) L'ambiente è sull'orlo dell'abisso oppure no? (Del Debbio, 2006, p. 59)
- c) Omologazione o diversità culturale per il futuro? (Del Debbio, 2006, p. 83)

Tali interrogativi meritano un approfondimento che mostri il carattere complesso, problematico, e multilivellare di questioni a tal punto complesse:

- a) Con due pubblicazioni dal titolo provocatorio, Susan George (*Fermiamo il WTO*, 2002) e Kevin Danaher (*Dieci ragioni per abolire FMI e Banca Mondiale*, 2005) contestano radicalmente la “sacrilega trinità”, che a loro parere ha favorito la monocultura dei ricchi scrivendo le regole del commercio e dell'economia mondiali. La loro azione sarebbe ricomprensibile nel cosiddetto “consensus di Washington”, città sede delle tre istituzioni finanziarie, riducibile a sua volta in tre precetti: privatizzazioni, disciplina fiscale, commercio liberalizzato. Un vero decalogo da proporre ai governi sarebbe redatto dall'economista J. Williamson fin dal 1989 (Del Debbio, 2006, pp. 41-

42). In sostanza, gli autori accusano le tre istituzioni mondiali di aver generato effetti negativi nei vari contesti sociali: disoccupazione, diminuzione dei salari reali, tagli al servizio pubblico, inquinamento, riduzione dei poteri sovrani.

A queste tesi si oppongono l'*Annual report 2000* del WTO e l'economista Jagdish Bhagwati col suo testo *Elogio della globalizzazione* (2005). Nel primo si sostiene che la globalizzazione ha generato aumento della capitalizzazione, con l'ampliamento del mercato e crescita dell'occupazione nei Paesi emergenti; il secondo denuncia gli attacchi provenienti dai protezionisti, al servizio di precisi soggetti produttori. Ma si concede che la globalizzazione vada governata.

b) La Terra è o no sull'orlo di una crisi irreversibile? Ancora due tesi si contrappongono circa la tutela ambientale. I movimenti ambientalisti sostengono che l'incremento degli spostamenti di merci e persone genera effetti di riscaldamento planetario con devastanti calamità naturali, aggravando la miseria delle zone già povere nel mondo. Ne consegue la tesi di un progresso non più sostenibile, connesso com'è all'aumento degli inquinamenti. Interprete delle posizioni ambientaliste estreme è ancora Susan George, che nel suo *Lugano report* denuncia anche il cosiddetto sviluppo sostenibile, in quanto marginalizzerebbe i poveri al fine di ridurre il carico demografico e l'utilizzo delle risorse (Del Debbio, 2006, p. 63).

Pur senza negare il depauperamento delle risorse ambientali e un evidente mutamento climatico, all'ecologismo ambientalista estremo si oppone lo statistico Bjorn Lomborg col suo volume *Ambientalista scettico* (2004). Il saggio è una raccolta di studi che interpretano in senso riduttivo gli stessi dati da cui partono gli ambientalisti, considerandoli nel lungo periodo. In estrema sintesi, lo studio conclude che:

- l'aumento demografico non preoccupa, il cibo costerà sempre meno;
- l'acqua è abbondante e rinnovabile;
- deforestazione e scomparsa delle specie sono sovrastimate e l'inquinamento è contrastato;
- le risorse non rinnovabili non pongono crisi al consumo di energia;
- il riscaldamento globale è di fatto un falso problema.

Al tema si era già accostato M. Novack, che nel 2002, ai Colloqui di Venezia, proponeva un "ambientalismo blu" per rivedere le previsioni catastrofiste. Per lui sviluppo industriale e tecnologico potranno ridurre povertà ed inquinamento (Del Debbio, 2006, pp. 71-72). Lo sostiene la *Fondazione Liberal*, che in un manifesto (2001) per l'etica dell'ambiente invocava "un saggio utilizzo dei beni naturali, che non mortifichi ma esalti l'intelligenza e la creatività umana" (Del Debbio, 2006, p. 77).

c) Omologazione o diversità culturale? L'alternativa qui è un espediente retorico, perché già nel 2001 – ci ricorda Del Debbio – l'Unesco (agenzia scolastica e culturale dell'ONU) ha dichiarato la

diversità culturale patrimonio dell'umanità. In dodici articoli la riconosce fattore di sviluppo basato sui diritti umani e fonte di creatività. Stimola pertanto la cooperazione di enti pubblici e privati in sua tutela, promuove la “produzione, salvaguardia e diffusione di contenuti diversificati nei media e nelle reti d'informazione, nonché di valorizzazione conservazione del patrimonio culturale, naturale, tradizionale” (Del Debbio, 2006, pp. 88-89).

L'antitesi, in questo caso deprecabile, è la globalizzazione culturale, da alcuni considerata sinonimo di americanizzazione o imperialismo culturale operante nei fatti. Il sociologo George Ritzer parla di “mcdonaldizzazione”, neologismo evidentemente legato alla catena di fast food estesi a parchi di divertimento e club di vacanza, con tentativi di penetrazione presso scuole e famiglie. Ne fa esempio lo stesso Ritzer, ripreso da Del Debbio (2006, p. 91): in un centro commerciale in Sardegna, la moglie dello studioso non avrebbe trovato alcun prodotto locale sardo. Secondo Ritzer, il paradigma delle razionalità sociale teorizzato da Max Weber (efficienza, calcolabilità, prevedibilità, controllo) è assunto nel sistema del *fast food*, con la progressiva tendenza ad unificare gli stili di vita, i simboli culturali ed i modi di agire (Del Debbio, 2006, p. 92). Il rischio di colonizzazione culturale è connesso al ruolo della marca (*brand*): “La marca ha valore quando introietta e trasmette valori; nel suo divenire da marcatore di proprietà a motore semiotico la marca è approdata al mondo dei valori e dell'etica” (Fabris & Minestrone, 2005, p. 13). È capace di darci emozioni, è dotata di personalità e carattere, mentre il prodotto da solo non è (più) in grado di stimolare il consumatore all'acquisto. In altri termini, il *brand* “consente alle imprese di trasmettere la propria unicità, i propri valori, ha la capacità di proiettare i consumatori nel proprio mondo metaforico” (Del Debbio, 2006, p. 102).

È il mercato stesso che in prospettiva semiotica (linguaggio dei segni) è sempre più scambio non solo di merci ma di messaggi, informazioni, simboli. È tuttavia possibile che singole marche riflettano l'ambiente in cui sorgono e riflettano i valori del contesto in cui sono cresciute. La marca è infine un contratto (assunzione di impegni rispetto al consumatore), indicazione (diversifica la ditta produttrice da altri possibili percorsi funzionali ai bisogni del consumatore), legame (ispira fiducia e fedeltà acquisibili nel tempo) (Del Debbio, 2006, pp. 103-104). A fronte di queste dinamiche, non sorprende che l'Unione Europea legiferi per il “pieno sviluppo delle culture, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali” ed incoraggi “la cooperazione tra gli Stati membri per la diffusione della cultura e storia europee, del patrimonio culturale, degli scambi non commerciali (Trattato, art. 151, tit. XII). Tra le politiche culturali la U.E. annette particolare importanza agli audiovisivi, al punto di consentire “l'eccezione (esenzione) dagli accordi di Lener”, ammettendo la filiera ai finanziamenti pubblici (Del Debbio, 2006, p. 115). Incoraggiata è anche la presenza nel mondo dei media da parte di soggetti provenienti dalle minoranze etniche (Del Debbio, 2006, p. 121).

7. Principi per il dialogo interculturale

Le ricorrenti posizioni antitetiche che nei nostri giorni si rivelano manifeste sui temi sensibili del vivere sociale richiedono di individuare un luogo di composizione, di sintesi, a partire dal senso comune, per governare la complessità.

Sul piano metodologico si segnala degna d'attenzione, secondo Del Debbio, la proposta articolata di Nigel Dower, filosofo all'Università scozzese di Aberdeen, col volume *World ethics, the new agenda* (1998). Dower propone di andare oltre la dimensione dello Stato per considerare le rivendicazioni etiche espresse dalle persone fisiche, sia singole che riunite in gruppo. Considera lui pure tre posizioni teoriche manifeste circa l'approccio ad un'etica delle relazioni internazionali:

- il realismo scettico (di chi si rassegna che gli Stati tutelino solo i propri interessi);
- l'internazionalismo (in cui le nazioni si aggregano in una comunità e stabiliscono un *modus vivendi* in base ad accordi reciprocamente vincolanti, come ad esempio nel caso della UE);
- il cosmopolitismo (che considera l'umanità come gruppo di riferimento etico) scomponendosi però a sua volta in minimalismo libertario, solidarismo globalista e solidarismo pluralista) (Del Debbio, 2006, p. 197).

Riconoscendosi cosmopolita, Dower analizza poi due modalità operative:

- a) la teoria esposta da un pensatore che mira a fondare norme universali (come, ad esempio, le formule imperative categoriche di Kant);
- b) una serie di norme vissute in parte nella società globalizzata.

Dower per integrare solidarietà e diversità si riferisce concretamente al pacchetto dei diritti umani, sanciti in un'epoca precedente la globalizzazione (1948); sostiene l'impegno umano per l'ambiente, la pace, i poveri, anche per il bene di se stessi. Il tutto condensato nel detto: "*We need global governance, not world government*".

S'intende che nel caso nostro di cittadini europei si assuma come parametro di riferimento la *Carta europea dei diritti fondamentali*, sanciti in ventisei articoli il 18 dicembre 2000.

Resta da definire la governante come idea limite, ossia l'esigenza che siano esercitate funzioni di governo del sistema internazionale, a prescindere da istituzioni che incarnino quel governo. Del Debbio sostiene la proposta di Carlo Pelanda e Paolo Savona (*Sovranità e ricchezza. Come riempire il vuoto politico della globalizzazione*, 2001) che ritengono sufficiente simulare l'esistenza di un organismo sovrano capace di controllare i mercati, e che abbia come *mission* di restituire sovranità alle nazioni anziché espropriarla. Una sorta di imperativo categorico spostato dalla persona umana singola all'umanità.

Per una *governance* siffatta servono peraltro regole vincolanti, che i due studiosi elencano nel numero di cinque (Del Debbio, 2006, p. 213):

- i) fissare le regole del gioco e indicare i giocatori;
- ii) prestare garanzie a che tutti possano rispettare le regole concordate (es. la concorrenza perfetta sul mercato);
- iii) compensare gli squilibri indotti dal mercato,
- iv) governare moneta e tassi di cambio,
- v) tutelare il biosistema riducendone i cambiamenti.

Proviamo a interpretare con una immagine sintetica ma, auspicabilmente, evocativa: forse si tratta di un ONU funzionante senza i diritti di veto concessi ai Paesi vincitori del Secondo conflitto mondiale?

8. Contro la “tirannia dell’ignoranza”

Le difficoltà dell’etica laica a delineare una linea di condotta capace di comporre un consenso ampio sulla governante dei comportamenti su scala planetaria, oltre che dalla convivenza di svariati sistemi di valori, è gravata dal fenomeno dei comportamenti irrazionali di massa. Si tratta di un fenomeno manifestatosi durante la pandemia di COVID (2020-2022) con il diffuso rifiuto delle vaccinazioni e col sospetto di un complotto, circostanze che un articolo comparso sul *Sole 24 ore* (quotidiano economico di lingua italiana) aveva prefigurato col titolo *La tirannia dell’ignoranza* (3-11-2019).

Già nel romanzo dei *Promessi sposi*, Alessandro Manzoni commentava come dinanzi alla peste (1628-1630) il clima di sospetto che alimentava le dicerie contro gli untori “il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune” (cap. XIII).

È davvero un limite della democrazia convivere con la disinformazione che alimenta il sorgere delle *fake news*? C. O’Connor e J.O. Weatheral (2019) mostrano come venga raggiunto il consenso quando gli scienziati e i loro divulgatori (politici e opinionisti) scambiano informazioni per decidere quale tra due opzioni scegliere: le prove presentate sono giudicate, nell’era di internet, non solo in base al loro fondamento scientifico, ma anche – se non soprattutto – in base alla fiducia che abbiamo in chi le fornisce ed al bisogno diffuso di adattarci alla comunità in cui siamo inseriti.

Quindi le decisioni scientificamente supportate devono scontare di adeguarsi alla zavorra del sentire diffuso? Mauro Dorato, col testo *Disinformazione scientifica e democrazia* (2019), argomenta come la democrazia rappresentativa in cui viviamo ed operiamo sia dipendente dal rispetto delle competenze e sia fatalmente legata al miglioramento dell’istruzione dei cittadini (in concreto della loro alfabetizzazione scientifica). Scienza e democrazia, secondo Dorato, sono legate

reciprocamente: la prima al livello di controllabilità di ipotesi e risultati; la seconda a quello dei poteri istituzionali.

Acquisito il fatto che la scienza evolve verso conoscenze viepiù fondate attraverso la competizione di teorie, un corretto funzionamento della democrazia prevede che persone umane libere confrontino in modo competitivo diverse credenze, sì da suscitare l'emergere di scelte valide: è sempre possibile valutare il parere di un esperto usando le informazioni bibliometriche di settore (pubblicazioni riconosciute e asseverate) da cui si evince la reputazione di competente. Serve però al cittadino una generica preparazione negli ambiti della storia e filosofia della scienza, in quanto queste discipline aiutano a capire come si formulano le teorie, come vengano poste alla prova e validate, a fronte di una comunità scientifica che è costantemente impegnata a falsificarle (ossia, a porle sistematicamente in dubbio).

9. Il ruolo delle religioni

La nostra riflessione giunge così ai massimi sistemi e non può dimenticare che a livello di massa la popolazione mondiale sia comunque ispirata per il 72,5% nelle proprie convinzioni ed atteggiamenti da un credo religioso (5980 milioni di credenti su 8246, dati *Wikipedia* e *Populationtoday*) che ispira i comportamenti. Anche la Storia delle religioni (disciplina innervata da metodo comparativo) aiuta a maturare atteggiamenti di reciproco rispetto verso le pratiche di culto e le convinzioni spirituali che strutturano le varie culture. Infine, la teologia, in quanto riflessione razionale ed inculturazione sul *depositum fidei* può dare un contributo alla comprensione dei comportamenti umani. In questa prospettiva anche Del Debbio introduce un teologo fra i sostenitori del dialogo interconfessionale sui comportamenti umani nella contemporaneità. Valorizza infatti il contributo del tedesco Hans Kung, docente a Tubinga ed assertore della pace interreligiosa come base di quella tra le nazioni (Del Debbio, 2006, p. 176).

Per consentire l'accettazione sociale e la sostenibilità ambientale della globalizzazione considera quattro norme, su cui quasi tutte le religioni concordano, tratte dalla Dichiarazione di Chicago, elaborata da un Parlamento delle religioni mondiali, riunitosi dal 28/8 al 4/9/1993. Ecco:

- i) Dovere di elaborare una cultura di non violenza e rispetto di ogni vita;
- ii) Dovere di praticare una cultura della solidarietà per un ordine economico giusto;
- iii) Dovere di praticare tolleranza e sincerità;
- iv) Dovere di praticare una cultura della parità dei diritti e di solidarietà fra uomini e donne (Del Debbio, 2006, p. 178).

Una maggior concretezza s'addice a traguardare la situazione europea, ambiente del nostro vivere quotidiano. Su questa dimensione Kung – letto da Del Debbio – coglie tre prospettive, non a caso leggibili nella chiave logica triadica che sottostà alla lezione hegeliana.

- a) Un'Europa secolaristica e tecnocratica come spazio finanziario, economico e sociale, da garantire con una protezione militare adeguata, senza preoccupazioni soverchie per il rinnovamento spirituale o culturale;
- b) Il giusto richiamo ad un rinnovamento culturale e spirituale, con la denuncia dei disvalori di edonismo, materialismo e consumismo connessi all'economia di mercato;
- c) Un'Europa eticamente fondata sul consenso a proposito di valori ed atteggiamenti comuni (Del Debbio, 2006, p. 179).

Nella UE, la globalizzazione è assunta da Del Debbio come un dato di fatto, cui si addicono quattro aggettivi attribuiti al fenomeno proprio da Hans Kung: Ineditabile, ambivalente, imprevedibile, ma consapevolmente pilotabile.

Pilotabile in che senso? Joseph Stiglitz, già *chief economist* della Banca Mondiale, dimissionario contestatore della “trinità” governatrice del commercio mondiale (WTO, Banca Mondiale, Fondo monetario internazionale), Premio Nobel dell'economia nel 2001, così sostiene:

Anche se la formazione del tipico macroeconomista del FMI forse stata più mirata ai problemi dei paesi in via di sviluppo, è improbabile che una missione del Fondo, con un soggiorno di tre settimane in una capitale di un qualsiasi paese del Terzo Mondo potesse realmente formulare politiche appropriate a quella realtà. Chi viene dall'esterno può contribuire portando esperienze e offrendo interpretazioni alternative delle forze economiche in gioco, ma il FMI non si accontentava del ruolo di semplice consulente. Pretendeva un ruolo centrale nella definizione delle politiche economiche, perché la sua posizione si basa su un'ideologia – il fondamentalismo del mercato – che richiede poca o nessuna considerazione dei problemi immediati di un paese. Gli economisti del FMI possono ignorare gli effetti a breve termine delle loro politiche su un determinato paese, crogiolandosi nella convinzione che nel lungo periodo questo avrà dei vantaggi. Tassi d'interesse alle stelle potrebbero far morire di fame molta gente, ma per essere efficienti i mercati devono essere liberi. Sofferenza e dolore diventano quindi parte integrante del cammino verso la redenzione, a riprova che i paesi ha intrapreso la via giusta. Secondo me talvolta il dolore può essere necessario, ma non rappresenta una virtù in sé. Politiche ben congegnate possono spesso evitare una buona dose di sofferenze, perché alcune di esse – come, ad esempio, la miseria provocata da tagli improvvisi agli aiuti alimentari – sono controproducenti (Joseph Stiglitz, 2002, p. 35).

Più direttamente, in favore del bisogno e diritto di ogni persona a essere intesa come valore indiscutibile, ci interroga nel profondo la riflessione proposta da un altro teologo tedesco, al

secolo Joseph Ratzinger, quindi S.S. Papa Benedetto XVI, che approfondendo le motivazioni di Kung così scrive:

L'amore soprannaturale viene come ogni amore da un sì che mi viene donato. Questo sì proviene da un Tu più grande di quello umano. Esso è il sì di Dio che penetra nella mia vita mediante il sì di Cristo. L'*agape* (amore di carità) presuppone che l'amore di Cristo sia diventato in me percepibile, mi abbia raggiunto mediante la fede. Ciò sembra difficile in senso umano e psicologico: qui ci imbattiamo nel problema dell'attualizzazione. Come può la croce del Signore arrivare dalla storia fino a me? Essa è possibile perché il Signore vive ancora oggi nei suoi santi: in ogni incontro con l'amore di coloro che realmente credono e amano io incontro qualcosa di più che quest'uomo determinato. Io incontro Il Nuovo che solo mediante l'Altro poteva ormarci in essi; così viene aperta anche in me la via dell'immediatezza con Lui. Ma questo è solo il primo passo: se questo sì del Signore penetra realmente in me, allora il mio proprio io è intriso di Lui, connotato dalla partecipazione a Lui. Non vivo più io, ma Cristo vive in me (Gal., 2,19-21) (Benedetto XVI, 2006, pp. 372-373).

Questa testimonianza autorevole introduce adeguatamente la prospettiva con cui si pone Claudio Magris dinanzi al tema del cambio di paradigmi comportamentali tra le persone

La fine e l'inizio del millennio hanno bisogno di utopia e disincanto. Il destino di ogni uomo somiglia a quello di Mosé, che non raggiunse la terra promessa ma non smise di camminare nella sua direzione. Utopia significa non arrendersi alle cose e lottare per come dovrebbero essere; sapere che il mondo "ha bisogno di essere cambiato e riscattato" (B. Brecht). Il risveglio religioso, che pure degenera spesso nei fondamentalismi, ha la funzione di destare il senso dell'oltre, di ricordare che la storia profana s'interseca con la sacra, col grido delle vittime che nel giorno dal giudizio presenteranno a Dio o allo Spirito del mondo il libro dei conti (Magris, 2001, p. 11).

Dietro c'è forse la nozione agostiniana della Storia come tempo di scelta fra le due città, dove la vicenda universale si combina con quella personale di ognuno di noi (Agostino, 2001, pp. 691-692).

Bibliografia

- Abbagnano, N. & Fornero, G. (2006). *Protagonisti e testi della filosofia* (voll. B & C). Paravia.
- Abbagnano, N. & Fornero, G. (2010). *La Filosofia* (vol. 2). Paravia.
- Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (2010). *Dialettica dell'illuminismo*. Einaudi.
- Agostino. (2001). *La città di Dio*. Bompiani.
- Benedetto XXI. (2006). *Collaboratori della verità* (I. Grassi, a cura di). San Paolo.
- Bhagwati, J. (2005). *Elogio della globalizzazione*. Laterza.
- Bhagwati, J. (2005). *Elogio della globalizzazione*. Laterza.
- Croce, B. (1976). *Materialismo storico ed economia marxistica*. Laterza.
- Danaher, K. (2005). *10 ragioni per abolire il FMI e la Banca mondiale*. Ibis.
- Danis, H. (1965). *Storia del capitalismo economico*. Il Saggiatore.
- Deaglio, M. (2004). *Postglobal*. Laterza.
- Del Debbio, P. (2006). *No global, new global. Etica e governo dei cambiamenti*. Fondazione Achille e Giulia Boroli.
- Della Porta, D. (2003). *I new global*. Il Mulino.
- Dorato, M. (2019). *Disinformazione scientifica e democrazia*. Raffaello Cortina.
- Dower, N. (1998). *World Ethics. The new agenda*. Edinburgh University Press.
- Fabris, G. & Minestrone, L. (2005). *Valore e valori della marca*. Franco Angeli.
- Fichte, J.G. (1957). *Discorsi alla nazione tedesca* (B. Allason, a cura di). UTET.
- Fichte, J.G. (2024). *Fondazione dell'intera dottrina della scienza* (G. Boffi, a cura di). Bompiani.
- Freud, S. (1975). *Al di là del principio di piacere* (A.M. Marietti, trad.). Boringhieri.
- Galli, C. (2010). Introduzione. In T.W. Adorno & M. Horkheimer, *Dialettica dell'illuminismo* (R. Solmi, trad.). Einaudi.
- Galli, G. (2025, 10 febbraio). I dazi di Trump: ingiustificati e controproducenti. *Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani*. <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-I%20dazi%20di%20Trump.pdf>
- George, S. (2002). *Fermiamo il WTO*. Feltrinelli.
- Gillman, J. (1961). *Il saggio di profitto*. Editori Riuniti.
- Giovagnoli, A. (2009). *Storia e globalizzazione*. Laterza.
- Guicciardini, F. (1970). *Opere*. UTET.
- Hegel, F. W. G. (1996). *Lineamenti di filosofia del diritto* (G. Marini, a cura di). Laterza.
- Hegel, F. W. G. (1996). *Scienza della logica* (C. Cesa, a cura di). Laterza.
- Hegel, F.W.G. (1960-1973). *Fenomenologia dello Spirito* (E. De Negri, a cura di). La Nuova Italia.
- Horkheimer, M. & Adorno, T.W. (2010). *Dialettica dell'illuminismo* (R. Solmi, trad.). Einaudi.

- Koslowsky, P. (1997). La società civile nell'epoca postmoderna. In P. Koslowski, D. de Kerchove & J.C. Alexander, *L'etica civile alla fine del 20. secolo: tre scenari* (P. Donati, a cura di). Mondadori.
- Leibniz, G.W. (1967-68). *Scritti Filosofici* (D.O. Bianca, a cura di) (2 voll.). UTET.
- Lomborg, B. (2003). *L'ambientalista scettico*. Mondadori. Ibis.
- Macchiavelli, N. (2005). *Il Principe*. (G. Inglese, a cura di). Einaudi.
- Magris, C. (2001). *Utopia e disincanto*. Garzanti.
- Marx, K. (1966). Tesi su Feuerbach. In K. Löwith (a cura di), *La sinistra Hegeliana* (C. Cesa, trad.). Laterza.
- O'Connor, C. & Weatherall, J.O. (2019). *L'era della disinformazione. Come si diffondono le false credenze*. Franco Angeli.
- Pareyson, L. (1990). Introduzione a Fichte. In U.A. Padovani (dir.), *Grande antologia filosofica* (vol. 17). Marzorati.
- Pelanda, C. & Savona, P. (2001). *Sovranità e ricchezza. Come riempire il vuoto politico della globalizzazione*. Sperling & Kupfer.
- Schilling, K. (1965). *Storia delle idee politiche e sociali*. Garzanti.
- Schopenhauer, A. (1983). *Parerga e paralipòmena* (M. Carpitella, a cura di). Adelphi.
- Schopenhauer, A. (1997). *Il mondo come volontà e rappresentazione* (P. Sani Lopez & G. De Lorenzo, a cura di). Laterza.
- Smith, A. (1995). *La ricchezza delle nazioni*. Newton Compton.
- Stiglitz, J.E. (2002). *La globalizzazione e i suoi oppositori*. Einaudi.